



Deliberazione n. FVG/ 25 /2020/RQ

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Andrea Zacchia
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)
REFERENDARIO: dott.ssa Tamara Lollis

Deliberazione del 30 giugno 2020

avente come oggetto la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2019 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, c. 2, lett. a) n. 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 1 aprile 2020, n. 138 , recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 89 del 3 aprile 2020, come integrato dal decreto n. 139 del 3 aprile 2020 recante "Disposizioni di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020";

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 24 del 20 dicembre 2019, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 2020 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione, nonché l'ordinanza n. 18 del 2020 relativa alla designazione della dott.ssa Tamara Lollis quale componente delle attività demandate alla competenza del II Collegio;

vista la relazione del magistrato istruttore afferente gli esiti del controllo e considerato che la stessa è stata inviata con nota prot. n. 1047 del 9 giugno 2020, al Presidente del Consiglio regionale, al Segretariato Generale del Consiglio regionale e alla Direzione Centrale Finanze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere un contraddittorio sulle risultanze istruttorie contenute nella relazione medesima;

preso atto che il Segretario generale del Consiglio regionale, con nota prot. n. 2782 di data 24 giugno 2020, ha comunicato di non avere alcuna deduzione da presentare;

vista la nota prot. n. 7685 di data 23 giugno 2020 con cui la Direzione Centrale Finanze, ha svolto una serie di osservazioni e argomentazioni sia di carattere generale che puntuali su singoli argomenti della relazione;

vista l'ordinanza presidenziale n. 22 del 24 giugno 2020 con la quale è stato convocato in videoconferenza il II Collegio per l'approvazione degli esiti del controllo;

sentito il magistrato istruttore e relatore cons. Fabrizio Picotti,

DELIBERA

di approvare la relazione, allegata alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrate, intitolata "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2019 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'unita relazione siano trasmesse al Consiglio regionale e, per opportuna informazione, alla Presidenza della Regione, alla Direzione Centrale Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze;

INCARICA

la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 giugno 2020.

il relatore

Fabrizio Picotti



FABRIZIO PICOTTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
09.07.2020 10:01:56
CEST

il Presidente

Andrea Zacchia



ANDREA
ZACCHIA
CORTE DEI
CONTI
09.07.2020
09:17:36
UTC

Depositata in Segreteria in data 8 luglio 2020.

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian



LEDDI PASIAN
CORTE DEI
CONTI/80218670588
09.07.2020 10:05:05
UTC



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2019
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI.**

DELIBERAZIONE DEL 30 GIUGNO 2020



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
NEL 2019 DALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI.**

1. SINTESI E CONCLUSIONI ED ESITI DEL CONTRADDITTORIO.

Gli esiti del controllo sulla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa del 2019 e sulle modalità di quantificazione degli oneri, che costituiscono oggetto del presente, settimo, referto annuale, che la Sezione rende al Consiglio Regionale, sostanzialmente si allineano a quelli degli anni precedenti.

La disamina della copertura finanziaria non ha infatti evidenziato effetti negativi sugli equilibri del bilancio regionale e, salvo quanto di seguito precisato con riferimento a singole fattispecie, non sono state rilevate significative violazioni delle norme e dei principi che presiedono alla copertura delle leggi regionali di spesa. Permangono invece talune problematiche sistemiche, già segnalate nel passato, per quanto attiene alla tipologia delle coperture e alla completezza delle procedure di quantificazione degli oneri.

La copertura a mezzo storno da precedenti autorizzazioni di spesa continua a essere la modalità di più ampia applicazione (84,99% delle coperture complessive) e anzi incrementa la sua rilevanza rispetto al 2018 (80,32% del totale). Le restanti coperture del triennio 2019-2021 sono state operate in parte attraverso il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali (10,61% del totale delle coperture), in maggior misura afferenti la parte corrente del bilancio e con limitato ricorso a quelli iscritti nella parte capitale.

Una minima parte (4,40%) degli oneri indotti dalle leggi prese in considerazione risulta infine coperta attraverso maggiori entrate previste, peraltro, nel solo esercizio 2019.

Si confermano pertanto le osservazioni mosse a questo proposito nei precedenti referti.

La suddetta ampia percentuale di applicazione conferma innanzi tutto che la copertura a mezzo storno è espressione di una scelta sistematica che presuppone una “elasticità” nella allocazione delle risorse nel bilancio, di cui non è agevole valutare i contenuti tecnici e in particolare quelli che qualificano, positivamente o negativamente, il rapporto con le pregresse scelte di programmazione finanziaria. Si conferma anche che il più ampio e oneroso dettaglio di verifica e di informazione che questo tipo di copertura richiede nell’ambito delle relazioni tecnico finanziarie non costituisce ostacolo alla sua ampia adozione, anche se non sempre i correlati oneri valutativi e informativi vengono completamente assolti.

In questo scenario di riferimento si colloca, in modo dissonante con la modesta rilevanza (3,3 milioni di euro) che i fondi speciali hanno in concreto avuto ai fini della copertura, l'operatività contabile che ha invece caratterizzato la loro gestione sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo. Dal primo punto di vista, la disamina ha rilevato che, relativamente al solo esercizio 2019, a fronte di stanziamenti iniziali nel bilancio di previsione per complessivi 9,7 milioni di euro, sono stati operati incrementi di stanziamenti per 50,5 milioni, prelievi per 45,4 milioni, con una giacenza al 31.12.2019 di complessivi 14,8 milioni. Sotto il secondo punto di vista (qualitativo) non può sottacersi che i prelievi sono stati anche finalizzati ad accrescere stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione dei singoli fondi, tanto per spesa corrente quanto per spesa in conto capitale. Analogamente, anche alcuni impinguamenti effettuati ai fondi in argomento sono stati disposti (in parte) attraverso lo storno da capitoli non coerenti con la destinazione del fondo speciale a spesa corrente o in conto capitale. Deve inoltre essere considerato che di siffatta operatività non c'è immediata e facile evidenza nei documenti contabili perché informazioni sui fondi speciali si rinvencono nella nota integrativa del bilancio, ma riguardano i 6 fondi previsti con la legge di bilancio n. 30/2018 per il 2019 e non gli ulteriori 6 fondi iscritti con le leggi di assestamento. In merito a tali problematiche rilevate con riferimento alla copertura mediante prelievo dai fondi speciali la Direzione centrale finanze e patrimonio, con propria nota prot. n. 7685 di data 23 giugno 2020, nell'ambito del contraddittorio finale promosso dalla Sezione, ha fatto presente quanto segue: *“si conferma che la scrivente ha avviato un percorso volto a strutturare i fondi speciali in singoli capitoli per garantire loro una rappresentazione contabile più trasparente e, ove possibile, ha individuato distinte ripartizioni di parte corrente e di parte capitale, in coerenza con la programmazione legislativa. A tal proposito, si ritiene di dover evidenziare nuovamente che, pur provvedendo all'allocazione delle risorse nel rispetto dell'articolo 49 del D.lgs. 118/2011, continua a sussistere l'oggettiva difficoltà in fase di programmazione dell'attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica tipologia di spese che la legge intenderà finanziare. Si rappresenta altresì, come si evince dal quadro riassuntivo riportato nella relazione istruttoria, che nel triennio 2019-2021 vi è stato un più ampio ricorso, rispetto ai due trienni precedenti, alla copertura a mezzo di prelievo dai fondi speciali, anche al fine di garantire, in coerenza con le scelte di programmazione, 'una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie'. Facendo riferimento alle osservazioni in ordine alla non coerenza dei prelievi dai fondi con riferimento ai titoli di spesa, si rappresenta che tali incongruenze sono riconducibili alle fasi più*

concitate dell'iter legislativo e al susseguirsi di emendamenti e ai conseguenti cambi di copertura. La scrivente Direzione intende assicurare un maggior controllo in merito a quanto rilevato".

Dalla disamina delle singole leggi del 2019 prese in considerazione emerge anche altra conferma che riguarda la frequenza di una copertura operata a mezzo del rinvio a risorse già stanziata in bilancio. Nella maggior parte dei casi si tratta di norme per le quali viene attestata, nelle relazioni tecnico finanziarie, l'assenza di nuovi oneri ovvero invocata una clausola di neutralità finanziaria.

In altri casi, connessi alla riprogrammazione di fondi, di rinvio agli stanziamenti già previsti e comunque nei casi in cui l'onere derivante dalle disposizioni della legge risulta finanziato nei limiti delle disponibilità di risorse già previste in bilancio, le relazioni tecnico finanziarie correlate alle relative disposizioni di legge non sempre riportano circostanziati elementi informativi che consentano di valutare gli effetti e l'attendibilità di siffatta modalità di copertura.

Costituisce invece una novità del presente referto l'accresciuta rilevanza che viene riservata al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, che vengono in questa sede esaminati quale sottoinsieme di disposizioni legislative di spesa, di cui vanno accertate le coperture e analizzate le modalità con le quali esse avvengono, ai fini di una verifica sull'incidenza che il fenomeno esercita sugli equilibri di bilancio. La continua crescita della dimensione finanziaria dei debiti fuori bilancio (euro 5.368.760,82 nel bilancio 2019-2021, di cui 4.156.086,28 euro per assenza del preventivo impegno di spesa ed euro 1.212.676,54 per sentenze esecutive) ha suggerito di anticipare in questa sede la disamina del fenomeno, privilegiando, tra le varie possibili, un'analisi incentrata sulle modalità attraverso le quali viene loro assicurata la copertura finanziaria. La copertura dei debiti fuori bilancio causati da assenza di un preventivo impegno di spesa è ordinariamente avvenuta a mezzo di rimodulazione, ma talvolta anche a mezzo di storno, attestando in tal modo un'originaria indisponibilità di adeguate risorse sul capitolo di riferimento.

Le dinamiche incrementative dei debiti fuori bilancio impongono un'attenta riflessione sul fenomeno posto che potrebbero essere intese, da un primo punto di vista, come sintomo dell'inefficacia (o quantomeno di un'inerzia nel contenere il fenomeno) dei controlli interni di regolarità contabile, ivi compresi quelli preordinati a monitorare che non vengano oltrepassati i limiti della spesa autorizzata. Sotto un secondo profilo, la proliferazione dei

debiti fuori bilancio potrebbe dimostrare che l'assunzione di responsabilità in capo al dirigente che emana l'atto, che avrebbe dovuto compensare l'arretramento nei controlli di regolarità amministrativa conseguente alla legge regionale 1/2015 all'epoca stigmatizzato dalla Sezione, in realtà non rappresenta un efficace deterrente.

Sugli aspetti anzi rilevati, la Direzione centrale finanze e patrimonio, con la già citata nota prot. n. 7685 del 23.6.2020, nel concordare sulla necessità di prestare la massima attenzione in modo da contenere quanto più possibile l'insorgere di fattispecie per le quali debba essere attivata la procedura di riconoscimento del debito, ha precisato quanto segue: *“il controllo preventivo di regolarità contabile si esercita, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, lettera a), della L. 1/2015 sugli atti di spesa (atti di impegno di spesa e atti di liquidazione) accertando, tra l'altro, che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo. Detto controllo è sempre stato efficacemente esercitato dalle strutture di controllo, in ciò supportate dai sistemi informatici di contabilità che costituiscono il primo presidio per assicurare che l'impegno di spesa non sfori lo stanziamento del capitolo e, a seguire, che le liquidazioni di spesa non superino l'importo contabilmente impegnato. Si rappresenta peraltro che all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile, in quanto controllo che ha ad oggetto l'atto di spesa e non l'attività amministrativa, non sono riconducibili funzioni di monitoraggio dell'assunzione di obbligazioni giuridiche da parte delle Direzioni/strutture dell'Amministrazione né della tempestività dell'adozione degli atti di impegno di spesa correlati al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche assunte. All'organo preposto all'esercizio del controllo di regolarità contabile, spetta il compito di verificare, nel momento in cui l'atto di impegno è assoggettato al controllo, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che impone il riconoscimento con legge dei debiti fuori bilancio. Nell'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sono infatti rilevate le fattispecie riconducibili alla casistica dei debiti fuori bilancio elencati nell'articolo 73 del D.lgs. 118/2011 per le quali non sia stata attivata la procedura di riconoscimento ex lege. Il controllo preventivo di regolarità contabile contribuisce quindi a far emergere i debiti assunti dall'Amministrazione regionale in violazione delle norme che presidiano il procedimento contabile di spesa ma, proprio perché interviene su un atto di impegno già perfezionato, non può essere inteso come strumento di contenimento del fenomeno dei debiti fuori bilancio”*. Con riferimento all'evidenza delle modalità di copertura finanziaria, la medesima Direzione ha altresì assicurato il proprio impegno per consentire, pro futuro, un agevole reperimento

delle informazioni inerenti la copertura degli oneri conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai fini di garantire una maggiore trasparenza.

Nel prendere atto dell'impegno che viene pro futuro assicurato dalla Direzione, si ravvisa l'opportunità di ribadire che il fenomeno di debiti fuori bilancio per l'assenza di un preventivo impegno di spesa sottende certamente un comportamento irregolare sotto il profilo amministrativo che, perlomeno negli aspetti monetari, si sta incrementando negli anni e al quale è pertanto necessario porre dei ripari. E' questa l'incidentale conclusione che emerge dall'analisi dei debiti fuori bilancio eseguita in questa sede.

E' anche il caso di aggiungere che le osservazioni mosse su questo argomento dalla Sezione nella relazione istruttoria notificata alla Regione ai fini del contraddittorio sono state commentate nella replica dell'Amministrazione solo nella prima parte (che poneva l'accento sulla necessità di misure preventive) e non anche nella seconda, che faceva riferimento alla valorizzazione della responsabilità dei titolari dei centri di spesa, su cui si è sostanzialmente fondato il superamento dell'originario assetto del controllo di regolarità contabile e amministrativa operato dalla legge regionale 1/2015.

Si riporta a questo proposito uno stralcio di quanto affermato all'epoca da questa Sezione (deliberazione 68/2015 del 10 giugno 2015 - Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale): la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, intitolata "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa" *introduce infatti una nuova disciplina del controllo interno, che - pur coerentemente articolata nel disegno complessivo - lascia ampi margini di riflessione e di possibile ricalibratura con riguardo allo specifico ambito ed alla concreta declinazione del controllo di regolarità contabile e amministrativa. In via generale la semplificazione dei controlli di regolarità contabile e amministrativa, sebbene intesa ad una positiva maggiore responsabilizzazione della dirigenza, non sembra invero tenere adeguatamente conto della ancora non intervenuta presenza dell'organo interno di revisione, organo che sempre più, come dottrina e giurisprudenza rimarcano, assolve alla duplice convergente funzione di controllo interno e di raccordo con i controlli esterni. In altri termini pare opportuno considerare, sia dal punto di vista temporale che sistematico, la necessità di apprestare adeguate forme di bilanciamento, nel senso indicato, onde evitare potenziali rischi di aree amministrative non adeguatamente assistite dal controllo, per l'effetto congiunto dell'ancora non istituito organismo di revisione interna e l'avvio della nuova disciplina. Questa - nelle strategie di fondo - in luogo del generalizzato controllo preventivo sinora effettuato, assume i connotati di un controllo successivo esercitato su base*

campionaria, secondo previsioni regolamentari adottate previo parere della commissione consiliare competente, nell'ambito di un piano annuale di internal Audit approvato dalla Giunta regionale. Viene così a profilarsi un generale arretramento del tradizionale controllo preventivo di regolarità amministrativa – circoscritto alle fasi di impegno e di liquidazione – e rimesso sostanzialmente agli stessi centri di responsabilità amministrativa. La positiva valorizzazione della responsabilità dirigenziale che caratterizza la novella non può peraltro far dimenticare da un lato che tale responsabilità è comunque insita nel sistema, e, dall'altro, che l'attività amministrativa di controllo si pone ontologicamente su un piano diverso da quello dell'amministrazione attiva, cui corrisponde la ratio di distinte valutazioni generalmente operanti nel sistema. Non va trascurato che, nel positivo intento di pervenire ad una velocizzazione dell'azione amministrativa, vengono di fatto a ridisegnarsi apparati e funzioni di cui la Sezione ha negli anni verificato l'incisività e il buon funzionamento [...]. In definitiva, a fronte dei significativi intenti migliorativi sul piano strategico, vanno compiutamente monitorati e valutati nel tempo gli effetti e le ricadute della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 anche alla luce dei successivi provvedimenti attuativi, sussistendo aree meritevoli di attenta considerazione [...]. Conclusivamente si può affermare che si assiste a una delicata fase di transizione, che [...] lascia aperti profili di "copertura" dell'area dei controlli interni preventivi di ragioneria. Questi [...] prospettano l'esigenza di una adeguata graduale sostituzione con i nuovi strumenti di cui alla legge regionale n. 1/2015, richiedendo in definitiva un bilanciamento con altre forme di revisione interna e con il controllo esterno, evitando sia possibili duplicazioni o rallentamenti dell'azione amministrativa sia inversi rischi di non sufficiente "copertura" dal punto di vista organizzativo e funzionale".

E' compito dell'Amministrazione individuare a quale degli scenari all'epoca tratteggiati dalla Sezione è ascrivibile il proliferare dei debiti fuori bilancio ora in esame e porvi adeguato rimedio.

1.1 ESITI SPECIFICI DEL CONTROLLO ALLA LUCE DEL CONTRADDITORIO CON L'AMMINISTRAZIONE.

In ordine agli esiti specifici del controllo, si rinvia alla prima parte dell'appendice di questa relazione "Esiti del controllo. Osservazioni sulle specifiche risultanze", nella quale in forma schematica e dettagliata vengono esposte, per ogni singola legge regionale esaminata, le criticità e/o problematiche emerse a seguito del controllo nonché le osservazioni sulle specifiche risultanze, svolte sulla base dei principi di riferimento ivi evidenziati. Ai due rilievi di carattere sistemico sopra evidenziati (significativa operatività contabile sui fondi speciali a fronte del modesto loro impiego ai fini della copertura e rilevanza dei debiti fuori bilancio derivanti dall'assenza di un previo impegno di spesa) si aggiungono le seguenti criticità e/o problematiche meritevoli di attenzione, che si riferiscono :

1. alla non esaustività della relazione tecnico finanziaria (RTF) nell'individuazione delle risorse disponibili (legge n. 2);
2. all'utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente per spesa in conto capitale e viceversa (legge n. 2, legge n. 6, legge n. 7);
3. all'incompletezza delle informazioni nella RTF circa le risorse interessate da storno anche per storni di spese di carattere pluriennale e/o obbligatorie (legge n. 3, legge n. 9, legge n. 11, legge n. 15, legge n. 17, legge n. 20);
4. all'incongruenza tra la disposizione di legge riguardante la copertura e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2019-2021 (legge n. 3, legge n.7, legge n. 9);
5. alla completezza temporale della copertura in relazione al disposto della legge. (legge n. 3);
6. alla affermata neutralità finanziaria a fronte dell'aumento del novero dei possibili destinatari del beneficio previsto dalla norma (legge n. 6);
7. alla affermata neutralità finanziaria a fronte di una solo generica indicazione in questo senso (legge n 9);
8. alla copertura attuata a mezzo di un generico richiamo a risorse già presenti nel bilancio (legge n. 9, legge n. 18, legge 22);

9. alla programmazione finanziaria, con riferimento ai casi in cui le risorse stanziare nella competenza dell'anno per le nuove leggi sono state completamente stornate entro la fine dell'esercizio (legge n. 6);
10. alla programmazione finanziaria, con riferimento ai casi in cui, per importi rilevanti, si opera una copertura di oneri di parte capitale a mezzo storno di partite di parte corrente (legge n. 9);
11. all'imputazione e copertura riferite al solo esercizio 2019 di una spesa definita continuativa e per la quale potevano considerarsi noti i criteri di determinazione della spesa per gli anni successivi (legge n. 7);
12. all'univocità della terminologia utilizzata (legge n. 9);
13. alla mancata esplicitazione delle modalità di copertura a fronte di minori entrate (legge n. 9);
14. alla mancata quantificazione della spesa oggetto di copertura (legge n. 11, legge n. 17);
15. alla attribuzione della copertura di una spesa non quantificata a carico del bilancio di altro ente (legge n. 1).

Sulle valutazioni e conclusioni istruttorie elaborate tenuto conto delle suesposte problematiche e criticità, con nota prot. n. 1047 del 9 giugno 2020 è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale, al Segretariato del Consiglio regionale e alla Direzione centrale finanze e patrimonio della Regione di presentare eventuali deduzioni.

Il Segretario generale del Consiglio regionale, con nota prot. n. 2782 di data 24 giugno 2020, ha comunicato di non avere alcuna deduzione da presentare mentre la Direzione centrale finanze e patrimonio, con la già ricordata comunicazione prot. n. 7685 di data 23 giugno 2020, ha svolto una serie di osservazioni/argomentazioni sia di carattere generale che puntuali sulle problematiche rilevate a carico di specifiche leggi. Queste ultime vengono riepilogate di seguito in forma sintetica secondo la legge di riferimento.

Legge	Esiti del controllo: problematiche e criticità	Deduzioni svolte dalla Direz. centr. finanze e patrim.
n. 3	Incongruenza tra la disposizione inerente la copertura esposta nel testo legislativo (art. 38, c. 13, lett. b) e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2019-2021 a fronte dell'approvazione della legge in esame (la norma dispone lo storno delle risorse - a copertura	Dalle verifiche effettuate è emerso che la classificazione corretta del capitolo di spesa 5631, indicato nella relazione tecnico finanziaria quale capitolo per lo storno delle risorse, è la Missione 4, Programma 2, Titolo 1, e non quella indicata per mero errore materiale, sia nella norma che nella relativa RTF.

Legge	Esiti del controllo: problematiche e criticità	Deduzioni svolte dalla Direz. centr. finanze e patrim.
	<p>della spesa autorizzata con l'art. 35 - a valere sulla Missione 6, Programma 2, Titolo 1 del bilancio, mentre le variazioni contabili, disposte a seguito dell'approvazione della legge, evidenziano una copertura realizzata attraverso lo storno di risorse a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2021).</p> <p>La legge autorizza nuove spese solo per gli anni 2019 e 2020. La RTF classifica detti oneri quali pluriennali (e non continuativi). La pluriennalità e la relativa copertura sono però riferiti agli anni 2019 e 2020. Una copertura limitata al biennio 2019 e 2020 contrasta con il contenuto della legge dal quale si deduce che la maggior parte degli interventi siano stati "previsti" per protrarsi nel tempo (ad es.: finanziamento per progetti di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro o progetti legati alla "giornata della memoria" o ancora convenzioni per interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo ecc.). Ciò richiederebbe una copertura coerente con una spesa definita pluriennale e cioè anche per gli anni a venire (quantomeno per quelli compresi nel bilancio pluriennale ovvero anche per il 2021) che invece non risulta, di fatto, garantita. Si configura un'incongruenza di tale classificazione con il regime di copertura previsto dalla legge per le spese pluriennali che richiede la quantificazione della spesa complessiva. Il secondo comma dell'art. 38 del d.l.s. 118/2011 stabilisce infatti che "Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa". In senso contrario non pare decisivo quanto precisato nella relazione di presentazione del disegno di legge secondo cui lo stesso "vuole da un lato intervenire sulla recente legge approvata dalla precedente legislatura apportando elementi di innovazione, e dall'altro intende contestualizzare la norma nell'ambito del percorso di regionalizzazione delle competenze in materia di istruzione non universitaria, che la nuova Amministrazione attiverà nel breve termine". Da quanto esposto parrebbe dunque che gli interventi finanziati si inseriscano in un disegno di riforma del sistema di istruzione non universitaria che troverà probabilmente completa attuazione, e copertura finanziaria, nel prossimo futuro.</p>	<p>In esito all'istruttoria svolta e dalle verifiche effettuate con le strutture competenti, la durata limitata dei finanziamenti è riferita a progetti per i quali si intende, una volta verificati gli effetti, assumere una nuova disciplina o a interventi che si inseriscono in disegni di riforma da attuarsi per fasi successive.</p>
n. 6	<p>Si evidenzia che al 31.12.2019 su alcuni capitoli (cap. 7338, 7398 e 7425) sui quali sono stati stanziati i fondi relativi a nuovi oneri introdotti dalla legge (art. 93 commi 14, 26 e 32), con riferimento all'esercizio 2019 dal bilancio finanziario gestionale risulta uno stanziamento consolidato pari a zero. Ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione</p>	<p>Alla luce degli approfondimenti fatti con le Direzioni centrali competenti si evidenzia che, poiché gli originari interventi previsti non hanno trovato realizzazione (anche per motivi non imputabili all'Amministrazione regionale), il legislatore regionale, al fine di perseguire la finalità pubblica di interesse sociale, ha destinato le risorse ad altre finalità.</p>

Legge	Esiti del controllo: problematiche e criticità	Deduzioni svolte dalla Direz. centr. finanze e patrim.
	iniziale della spesa e sulla qualità della programmazione.	
n. 7	Incongruenza tra la disposizione che autorizza una spesa esposta nel testo legislativo (art. 12, c. 1) e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2019-2021 a fronte dell'approvazione della legge in esame (la norma autorizza una spesa, per le finalità previste dall'art. 3, commi 1 e 2, a valere sulla Missione 8, Programma 1, Titolo 2 del bilancio 2019-2021, mentre le variazioni contabili, disposte a seguito dell'approvazione della legge, evidenziano un aumento dello stanziamento della spesa a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo 2 del bilancio 2018-2020).	L'articolo 12 è stato oggetto di diverse modifiche, anche in termini di classificazione (Missione e Programma), nell'arco dell'iter di approvazione della legge in oggetto, sia durante i lavori di Commissione sia durante i lavori d'Aula. Nell'effettuare le variazioni contabili, per mero errore materiale è stato attribuito anche al nuovo capitolo di spesa 7407 (relativo al comma 1 dell'art. 12) la Missione 7, Programma 1, Titolo 2, invece di mantenere la Missione 8, Programma 1, Titolo 2 prevista nel testo legislativo modificato con gli emendamenti sopra citati.
n. 9	Incongruenza tra la disposizione inerente la copertura esposta nel testo legislativo (art. 43, c. 3) e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2019-2021 a fronte dell'approvazione della legge in esame (la norma dispone, tra l'altro, lo storno delle risorse per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mentre le variazioni contabili, disposte a seguito dell'approvazione della legge, evidenziano una copertura realizzata attraverso lo storno di risorse per gli anni 2020 e 2021). A fronte di minori entrate quantificate nella RTF non vengono evidenziate le modalità di copertura, né nella legge né nella citata relazione (art. 68 e art. 71). A fronte di minori entrate la relazione tecnica deve quantomeno precisare che non si configurano problemi di copertura delle spese.)	La previsione normativa, per mero errore materiale, ha indicato gli anni 2019 e 2020 anziché 2020 e 2021. La relativa scheda RTF riporta correttamente la copertura per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Premesso che nel caso di specie si tratta di importi modesti e spesso stanziati su diversi capitoli, si concorda con quanto rilevato da codesta Corte e si assicura che in caso di analoghe fattispecie verrà prestata particolare attenzione nell'indicare la relativa copertura.
n. 20	La legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2019 e la variazione contabile è stata disposta, con deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 7.11.2019, ovvero prima della promulgazione della legge medesima (avvenuta il 13 novembre 2019).	La variazione contabile è stata disposta con deliberazione giuntale n. 1914 del 7.11.2019, prima della promulgazione della legge medesima, in modo tale che all'entrata in vigore della legge tutte le variazioni contabili intervenute sui capitoli interessati fossero operative. Attendere la promulgazione della legge per effettuare la variazione contabile significherebbe dover rinviare l'approvazione di tale variazione ad una successiva seduta giuntale, non potendone così garantire la piena operatività dall'entrata in vigore della legge. Si segnala tuttavia che nell'attesa della promulgazione della legge le variazioni contabili approvate dalla Giunta regionale non vengono rese disponibili all'effettivo utilizzo.

Sulle tematiche e problematiche già rilevate nei precedenti referti della Sezione, quali ad esempio l'insufficiente rappresentazione contabile della copertura a mezzo di storno o il generico richiamo a risorse già stanziati in bilancio senza indicazione delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità originarie, la Direzione centrale finanze e patrimonio ha richiamato quanto già espresso con proprie note prot. n. 13766 del 19.6.2018, prot. n. 13795 del 18.6.2019 e prot. n. 15271 del 9.7.2019, nonché con nota del Consiglio regionale prot. n. 8175 del 19.6.2018. Per tali aspetti si rimanda pertanto a quanto evidenziato dalla Sezione nelle precedenti relazioni sulla tipologia delle coperture

finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 e nel 2018 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri¹.

Le apprezzabili deduzioni fornite dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, hanno comunque consentito di fare chiarezza su talune problematiche nei termini sopra riportati. In generale non hanno però modificato la valutazione complessiva che era stata formulata in sede istruttoria e che si conferma nei termini suesposti.

¹ Delibere della Sezione n. FVG/18/2019/RQ e n. FVG/32/2018/RQ.

2. I PRINCIPI METODOLOGICI DI CONTROLLO E DI ANALISI UTILIZZATI DALLA SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

2.1 L'oggetto del controllo svolto negli anni dalla Sezione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa e le ulteriori prospettive di analisi presenti nelle relazioni della Sezione.

L'art. 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, stabilisce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettano con cadenza annuale ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

La relazione prevista dalla legge è espressione della funzione ausiliaria che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano a favore del Consiglio regionale, a mezzo di valutazioni sull'adeguatezza della copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa e sull'attendibilità delle quantificazioni dei relativi oneri finanziari. E' una funzione ausiliaria che si sviluppa secondo una consolidata linea argomentativa, che vede nel controllo anche una verifica tesa a un'anticipata tutela degli equilibri del bilancio regionale, in un'ottica complementare al giudizio di parifica del rendiconto regionale e nell'ambito del sistema dei controlli sulla finanza e contabilità regionale previsto dall'art. 1 del decreto legge 174/2012.

In attuazione di tale disposizione, questa Sezione, a decorrere dall'esercizio 2012², ha redatto con cadenza annuale la relazione prevista dalla legge, ai fini della quale non sono mai state

² Delibera n. FVG/95/2014/RQ "Approvazione della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel I e nel II semestre 2013 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"; delibera n. FVG/49/2015/RQ "Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2014 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e le tecniche di quantificazione degli oneri"; delibera n. FVG/36/2016/RQ "Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2015 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e le tecniche di quantificazione degli oneri"; delibera n. FVG/47/2017/RQ "Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2016 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e le tecniche di quantificazione degli oneri"; delibera n. FVG/32/2018/RQ "Tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017

rinvenute situazioni in grado di compromettere o alterare gli equilibri del bilancio regionale. Numerose sono state invece le osservazioni che la Sezione ha svolto con riferimento alle modalità di copertura e ai criteri di quantificazione degli oneri.

Con riferimento all'oggetto del controllo, l'analisi della Sezione è stata sempre riferita alle leggi di spesa e cioè a quelle leggi che prevedono spese che debbono trovare copertura finanziaria nelle risorse del bilancio. Si tratta di stanziamenti di spesa (importi complessivi delle coperture delle leggi di spesa esaminate nei singoli anni) che vanno da un minimo di euro 31.247.365,00 del 2019 a un massimo di euro 436.669.196,95 del 2015³.

L'analisi non si è pertanto estesa alle leggi del ciclo di programmazione e di bilancio (legge di bilancio, legge di stabilità, leggi di variazione e di assestamento del bilancio) e cioè alle leggi che sono esse stesse fonte delle risorse a disposizione dell'esercizio, le quali vengono da questi testi normativi specificamente quantificate e destinate. La verifica di un'effettiva copertura finanziaria di tali fonti è infatti demandata alle più ampie analisi propedeutiche alla parificazione del rendiconto sia sotto il profilo dell'esistenza e della disponibilità delle risorse iscritte a bilancio sia sotto il profilo del rispetto delle norme che ne disciplinano e consentono l'utilizzo.

A fronte e in relazione alle risultanze dei controlli che si sono succeduti negli anni e che hanno visto prevalere le problematiche afferenti le modalità di copertura e in particolare quella ottenuta a mezzo di "storno" da preesistenti capitoli di spesa previsti dal bilancio, la Sezione ha via via ampliato le sue ordinarie considerazioni sulla copertura finanziaria. Ha cioè allargato lo spettro dell'indagine, sviluppando ulteriori argomenti collegati ai temi a essa sottesi, al fine di accrescere l'utilità e l'efficacia del referto.

Partendo dalle analisi condotte sulle coperture e in particolare da quelle operata a mezzo storno, la Sezione ha infatti tratto e sviluppato una serie di considerazioni riguardanti la programmazione finanziaria, l'importanza, il significato e il contenuto della relazione tecnico finanziaria, le potenzialità ascrivibili alla relazione tecnico normativa che accompagna la presentazione dei disegni di legge.

dalla Regione Friuli Venezia Giulia e le tecniche di quantificazione degli oneri. Considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa della Regione"; delibera n. FVG/18/2019/RQ "Approvazione della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri".

³ Le coperture totali previste nelle leggi di spesa del quinquennio 2015-2019 sono le seguenti: € 436.669.196,95 nel 2015, € 186.304.262,65 nel 2016, € 393.158.316,45 nel 2017, € 42.114.941,47 nel 2018 ed € 31.247.265 nel 2019.

Si tratta di considerazioni che possono essere intese con riferimento al comune denominatore della esigenza di qualità della legislazione regionale, su cui la Sezione si è soffermata in varie occasioni e che in estrema sintesi si può riassumere nell'affermazione che in una Regione ad autonomia differenziata la qualità della legislazione costituisce non solo un obiettivo, quanto piuttosto un presupposto della specialità statutaria⁴.

Dal controllo e dalle valutazioni sulle modalità di copertura finanziaria sono infatti scaturite con immediatezza anche considerazioni sulla qualità della programmazione finanziaria, nel senso che il metodo di copertura più ampiamente utilizzato e cioè quello dello storno di risorse tra capitoli di bilancio, se da un lato costituisce il più semplice mezzo di copertura, dall'altro rappresenta il metodo più oneroso e delicato, perché deve coinvolgere nel percorso conoscitivo che deve essere esplicitato (alla luce della giurisprudenza costituzionale) anche le risorse e le finalità del capitolo stornato, nonché il rapporto tra le logiche programmatiche che hanno determinato il suo originario finanziamento e il suo successivo storno.

Inoltre, l'analisi sulle modalità e i criteri di copertura finanziaria ha condotto a valutazioni di natura qualitativa sulle tecniche di formulazione della legge nei casi in cui le espressioni letterali e le tecniche redazionali risultavano ambigue o imprecise.

In questo scenario di riferimento, è emersa immediatamente l'importanza dei documenti di presentazione e spiegazione tecnico contabile e tecnico finanziaria che accompagnano i disegni di legge, prima tra tutti la relazione tecnico finanziaria (RTF), la quale, inizialmente, presentava ampi margini di perfezionamento, che sono stati progressivamente colmati nell'ambito di un rapporto di fattiva collaborazione con gli uffici di presidenza del Consiglio regionale.

Nel 2016, a seguito dell'entrata in vigore, per la Regione Friuli Venezia Giulia, della "contabilità armonizzata" e delle nuove forme di rappresentazione contabile di cui al decreto legislativo 118/2011, la Sezione ha segnalato che la novella contabile aveva reso meno agevole la verifica di un'effettiva copertura della spesa, essendo venuto meno nella disposizione legislativa di copertura (che si esprime con riferimento ai livelli di missione, programma e titolo) un immediato riferimento ai capitoli, ai quali continuava invece a

⁴ In questo senso cfr. da ultimo la delibera di questa Sezione n. 20/2019 del 12 luglio 2019 "Le procedure regionali volte a verificare gli effetti delle leggi."

riferirsi la gestione contabile. Si è in tal modo determinata una crescita esponenziale della rilevanza della relazione tecnico finanziaria, che accompagna e illustra negli aspetti contabili e finanziari il disegno di legge. Ciò vale non solo e non tanto ai fini dell'attività della Sezione finalizzata al referto, che è venuta nei fatti a dipendere fortemente dalla completezza ed esaustività della RTF redatta dagli uffici regionali, quanto soprattutto per il decisore politico. La RTF costituisce infatti un fondamentale documento di raccordo contabile tra la decisione assunta in sede politica (circa l'individuazione, la quantificazione e l'utilizzo delle risorse con riferimento ai livelli contabili delle missioni, programmi e titoli) e l'attuazione o la variazione di quella medesima decisione a livello amministrativo e contabile, che avviene, a opera della struttura burocratica, con riferimento ai capitoli di spesa. La ripartizione che a livello contabile la normativa sull'armonizzazione opera tra l'attività di indirizzo e quella di gestione, demandando la prima all'organo politico e la seconda alla struttura burocratica dell'ente, non esclude infatti (si pensi alle postume valutazioni sugli effetti prodotti dalle leggi) che possa configurarsi un concreto interesse dell'organo politico a conoscere, anche nei dettagli, l'attuazione che, a livello contabile, specie in caso di storno, ha in concreto ricevuto un programma di spesa, cui afferiscono gli (spesso) innumerevoli capitoli di spesa che fanno capo a quel programma e che possono essere stati interessati da molteplici variazioni nel corso della gestione.

La Sezione ha quindi integrato le sue considerazioni sui vantaggi qualitativi derivanti dalla completezza ed esaustività delle informative presenti nella RTF con analoghe considerazioni su un altro nuovo strumento (relazione tecnico normativa), decorrente dall'aprile 2015, di cui ha rilevato la destinazione all'acquisizione e all'analisi di dati di carattere prevalentemente giuridico formali e organizzativi, mentre sarebbe auspicabile che le valutazioni preventive da essa previste si potessero espandere, almeno per gli interventi più importanti, anche all'incidenza e agli effetti sostanziali che la nuova legge è destinata a produrre. Ne conseguirebbe una completezza dell'analisi preventiva sulla congruità delle risorse necessarie, che verrebbe a ricomprendere non solo i profili finanziari e giuridico formali, ma anche quelli teleologici, cosicché l'analisi costituirebbe anche un tempestivo presidio per un'azione regionale non solo finanziariamente sostenibile ed economica, ma anche *ex post* misurabile in termini di efficacia.

Un'ulteriore prospettiva nella quale intendere i fenomeni che costituiscono oggetto di questa relazione trae origine da una specifica caratterizzazione dell'azione regionale evidenziata dai referti di questa Sezione. Viene a questo proposito in rilievo la circostanza che la quasi totalità delle disposizioni legislative regionali presenti nelle leggi di settore che costituiscono oggetto della relazione è formulata in termini di "autorizzazione alla spesa". Da ciò consegue che, già al livello della norma sostanziale, la spesa esaurisce la sua copertura allorché raggiunga l'importo autorizzato dal legislatore. La formulazione della disposizione legislativa delle leggi di settore in questi termini costituisce quindi di per sé un primo baluardo di difesa per gli equilibri del bilancio.

Questa circostanza "scarica" però i suoi effetti sulla fase gestionale e in particolare sugli uffici preposti alla gestione del bilancio e al controllo preventivo di regolarità contabile, che debbono, dapprima, allocare o individuare nelle annualità del bilancio risorse del tutto coerenti con le autorizzazioni esistenti e con quelle future necessarie e, successivamente, debbono saper intercettare e bloccare i provvedimenti di spesa che eventualmente oltrepassassero il limite di quella autorizzata. In questo caso, le risultanze delle ultime gestioni impongono un'attenta riflessione sui debiti fuori bilancio, le cui dinamiche incrementative potrebbero essere intese, da un primo punto di vista, come sintomo dell'inefficacia (o quantomeno di un'inerzia nel contenere il fenomeno) dei controlli interni di regolarità contabile, ivi compresi quelli preordinati a monitorare che non vengano oltrepassati i limiti della spesa autorizzata. Sotto un secondo profilo la proliferazione dei debiti fuori bilancio potrebbe dimostrare che l'assunzione di responsabilità in capo al dirigente che emana l'atto, che avrebbe dovuto compensare l'arretramento nei controlli di regolarità amministrativa conseguente alla legge regionale 1/2015 all'epoca stigmatizzato dalla Sezione, in realtà non rappresenta un efficace deterrente.

I debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 118/2011 sono lievitati dai 2.327.805,76 euro del 2017 ai 3.595.295,03 euro del 2018 ai 5.368.760,82 del 2019, di cui 4.156.086,28 euro per assenza del preventivo impegno di spesa (ed euro 1.212.676,54 per sentenze esecutive).

A fronte di tali risultanze, l'odierna relazione contiene una più ampia illustrazione della consistenza e delle causali dei debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi dalle leggi regionali 3, 6, 13, 16 e 24 del 2019.

L'odierno referto presenta pertanto questo ulteriore elemento innovativo, le cui problematiche possono essere affiancate a quelle che di regola attengono alla relazione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa sotto il profilo della verifica dell'idoneità delle modalità effettivamente attivate per assicurare la copertura finanziaria di spese afferenti obbligazioni sorte al di fuori dell'ordinaria gestione del bilancio.

2.2 Aspetti problematici delle leggi settoriali di spesa in relazione alla giurisprudenza costituzionale del 2019.

Si richiamano tre sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale nel 2019 nell'ambito delle quali la copertura finanziaria è stata intesa in funzione di importanti logiche sistemiche riguardanti la finanza pubblica, quali: a) l'interrelazione che ai sensi dell'art. 97 della Costituzione sussiste tra l'equilibrio finanziario del singolo ente pubblico e l'equilibrio complessivo del sistema di finanza pubblica; b) la necessaria correlazione che, ai sensi dell'art. 81, deve sussistere tra la certezza delle entrate e la conseguente attività di spesa; c) con riferimento a una legge di significato programmatico, la ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che deve sussistere perché possa considerarsi fondata la sostenibilità economica delle iniziative previste dalla legge.

Si tratta di affermazioni di ampio respiro che, in linea di principio, sono per taluni aspetti pertinenti con alcune problematiche emergenti dalla disamina delle leggi regionali del 2019. Ciò vale in particolare per la legge regionale 22/2019, che fa seguito alla l.r. 27/2018, concernente il riassetto sistemico degli enti e dei servizi sanitari regionali, ove la copertura della spesa avviene a mezzo di riferimento alle risorse finanziarie già presenti nel bilancio regionale, in assenza di ogni altra forma ulteriore di copertura e in assenza dell'applicazione alla Regione del titolo II del decreto legislativo 118/2011, con le conseguenti incertezze e difficoltà di comparazione a livello nazionale circa le risorse effettivamente a disposizione. A questo proposito viene in rilievo anche la sentenza della Corte costituzionale 275/2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità di una norma che rimetteva genericamente alle risorse disponibili in bilancio, la copertura di una spesa, espressiva di un particolare diritto fondamentale riconosciuto dall'art. 38 della Costituzione, riguardante la tutela degli studenti affetti da invalidità.

Con la sentenza n. 6/2019 la Corte costituzionale, nell'ambito di argomentazioni finalizzate ad affermare l'esigenza che sia sempre garantito un adeguato finanziamento delle funzioni di competenza dell'ente pubblico territoriale, ha ribadito che il principio della copertura finanziaria, consistente nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese sia in fase previsionale sia durante l'intero arco di realizzazione degli interventi, costituisce un fondamentale presupposto per l'esistenza dell'equilibrio complessivo di finanza pubblica prefigurato dal primo comma dell'art. 97 della Costituzione (le pubbliche amministrazioni, in coerenza con

l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico). Tale equilibrio si articola in due precetti ben distinti, ma tra loro interdipendenti e cioè in quello contenuto nel primo periodo, che riguarda l'equilibrio individuale di bilancio degli enti facenti parti della finanza pubblica allargata e in quello previsto dal secondo periodo che, facendo riferimento alla sostenibilità del debito pubblico, attiene all'equilibrio complessivo di quest'ultima. L'adeguata copertura finanziaria della spesa da parte degli enti, salvaguardando gli equilibri dei loro bilanci, costituisce quindi allo stesso tempo un obbligo dei singoli enti e un onere per l'ente finanziatore (nel caso concreto esaminato dalla Corte, lo Stato) ai fini del conseguimento dell'equilibrio complessivo del sistema di finanza pubblica, dal precetto costituzionale identificato con la sostenibilità del debito pubblico.

Nella sentenza n. 197/2019 la Consulta ha correlato la copertura finanziaria alla necessità che le entrate previste dal bilancio siano effettive e correttamente quantificate, affinché esse possano fondatamente assicurare l'equilibrio con la corrispondente attività di spesa. La copertura finanziaria delle spese "deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese [...]. Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità, copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte [...]. L'art. 81, terzo comma, Cost. "pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime (sentenza n. 213 del 2008)".

La sentenza n. 227/2019, che ha dichiarato illegittima, per violazione dell'art. 81 Cost., la legge abruzzese n. 28 del 2018 recante disposizioni per la ricostruzione, tramite un programma di investimenti strategici, della città dell'Aquila, ha evidenziato come nel caso concreto l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria fossero state in realtà effettuate dal legislatore regionale in modo generico e in assenza di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza della Corte in riferimento all'art.

81 Cost. In considerazione del suo contenuto fortemente programmatico, la legge avrebbe dovuto “essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall’indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall’articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili”. La Corte ricorda infatti che “l’art. 81 della Costituzione trova una delle principali ragioni proprio nell’esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e, quindi, inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori” e che “la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico”. Precisa ancora la Corte costituzionale che “è nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che, in sede previsionale, gli assetti dell’equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto – sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali – degli effetti delle circostanze sopravvenienti, raffrontandoli con il programma iniziale: nel sindacato di costituzionalità, copertura finanziaria ed equilibrio integrano “una clausola generale in grado di operare, pure in assenza di norme interposte, quando l’antinomia coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti, la forza espansiva dell’art. 81, costituisce il presidio degli equilibri di finanza pubblica e si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile”.

A questo ordine di problematiche rimane comunque estranea la legge regionale 21/2019 concernente la radicale riforma delle autonomie locali, che non contiene alcuna disciplina finanziaria, perché rimanda totalmente alla legge di bilancio la copertura della spesa dei vari istituti da questa previsti, con la naturale conseguenza che essa possiede un significato meramente programmatico.

3. CONTENUTI ED ESITI GENERALI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE NEL 2019

3.1 Le leggi di spesa prese in considerazione

In coerenza con quanto rappresentato nel paragrafo introduttivo, di seguito si espongono in primo luogo l'elenco delle leggi regionali promulgate nel 2019 e, a seguire, un prospetto che riassume le modalità di copertura relative all'esercizio 2019 delle venticinque leggi regionali promulgate⁵, alcune delle quali prive di espressi riflessi finanziari⁶. A seguire, si espone un quadro riassuntivo, riferito al triennio 2019-2021, di tutti i mezzi di copertura indicati nelle stesse leggi.

Le leggi regionali promulgate nel 2019 sono le seguenti:

- Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
- Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2.
Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.
- Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

⁵ Rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 (l.r. n. 13/2019), la legge recante misure finanziarie intersettoriali (l.r. n. 16/2019) e le tre leggi afferenti la programmazione 2019 (l.r. n. 23, n. 24 e n. 25 del 2019).

⁶ Le leggi regionali n. 5, n. 12 (approvazione rendiconto esercizio 2018), n. 14 e n. 19 del 2019, non hanno dirette ricadute, in termini di oneri finanziari, sul bilancio regionale. La legge regionale n. 1/2019 trova copertura a carico del bilancio dell'AUSIR.

- Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.
- Legge regionale 18 aprile 2019, n. 5.
Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.
- Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6.
Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
- Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7.
Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
- Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8.
Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13.
- Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9.
Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.
- Legge regionale 8 luglio 2019, n. 10.
Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont".
- Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11.
Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.
- Legge regionale 30 luglio 2019, n. 12.
Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018.
- Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13.

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

- Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.
Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.
- Legge regionale 25 ottobre 2019, n. 15.
Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.
- Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16.
Misure finanziarie intersettoriali.
- Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17.
Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
- Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
- Legge regionale 7 novembre 2019, n. 19.
Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015.
- Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20.
Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.
- Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21.
Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
- Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22.
Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

- Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
- Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24.
Legge di stabilità 2020.
- Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25.
Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.

3.2 Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2019 e nel triennio 2019-2021.

Dalle tabelle di seguito esposte appare evidente come i maggiori oneri indotti a carico del bilancio 2019-2021 dalle leggi prese in considerazione, ammontanti a complessivi euro 31.247.365,00 nel triennio, sono stati coperti per la maggior parte attraverso lo storno di fondi da precedenti autorizzazioni di spesa (euro 26.555.906,68 nel triennio 2019-2021 pari all'84,99% del totale delle coperture), ivi comprese le rimodulazioni tra capitoli iscritti alle medesime Missioni, Programmi e Titoli (le rimodulazioni effettive sono pari a euro 10.507.365⁷ e gli storni effettivi tra Missioni, Programmi e Titoli non omogenei risultano quindi pari a € 16.048.541,68). Le restanti coperture del triennio 2019-2021 sono state operate in parte attraverso il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali (complessivi euro 3.316.458,32 pari al 10,61% del totale delle coperture), in maggior misura afferenti la parte corrente del bilancio (euro 2.551.458,32) e con limitato ricorso a quelli iscritti nella parte capitale del bilancio medesimo (euro 765.000,00). A tale proposito va evidenziato che 650 mila dei 2.551.458,13 euro prelevati con leggi del 2019 da fondi speciali iscritti nella parte corrente del bilancio (pari al 25,47%) sono stati destinati a coprire oneri di parte capitale del 2019.

Una minima parte degli oneri indotti dalle leggi promulgate nel 2019 risulta infine coperta attraverso maggiori entrate previste, peraltro, nel solo esercizio 2019 (euro 1.375.000 pari al 4,40% del totale delle coperture).

Per quanto concerne l'ampio utilizzo dello storno di fondi da precedenti autorizzazioni di spesa⁸ si rileva che su oltre 16 milioni di euro nel triennio di storni propriamente detti, ovvero tra Missioni, Programmi e Titoli diversi, euro 838.657,24 (pari al 5,23% degli storni complessivi) riguardano prelievi da capitoli inerenti spese ripartite a carattere pluriennale (di cui euro 258.132,41 obbligatorie), ovvero prelievi da capitoli di spese (non ripartite a carattere pluriennale) obbligatorie (euro 321.100,00 pari al 2% degli storni complessivi),

⁷ Sono compresi anche € 15.000 che la legge regionale n. 3/2019 (art. 38, c. 13) ha qualificato come "storni" ma che di fatto risultano "rimodulazioni" ed € 27.000 (€ 7.000 nel 2019 ed € 20.000 nel 2020) che nel testo della legge regionale n. 9/2019 sono stati qualificati quali "storni" mentre di fatto risultano "rimodulazioni".

⁸ Si evidenzia che la medesima tendenza al ricorso a tale modalità di copertura era stata rilevata anche per il triennio 2018-2020.

ponendo un problema di congruità delle originarie previsioni contabili in funzione delle necessità di spesa previste⁹, specie se si considera che il fenomeno si ripete negli anni.

Si rilevano inoltre casi in cui la copertura di oneri di parte capitale (l.r. 6 e l.r. 9 del 2019) o per incremento di attività finanziarie (l.r. 6/2019) si realizza a mezzo storno da partite di parte corrente. Ciò non rappresenta una irregolarità, ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno (nella fattispecie l'entità delle riduzioni di stanziamenti di parte corrente per la copertura di oneri di parte capitale o per incremento di attività finanziarie ammonta complessivamente a euro 1.250.000 per il 2019), alla sua ripetitività (di fatto la casistica riguarda solo due leggi regionali) e alla natura della spesa coperta.

Pare doveroso richiamare quanto già espresso dalla Sezione, nella Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017, in merito alla qualità dell'azione programmatoria e di gestione contabile della Regione¹⁰.

Si osserva che l'ampio ricorso agli storni di risorse da precedenti autorizzazioni di spesa, che si conferma negli anni, anche con riferimento al finanziamento di nuove leggi e senza evidenziare le ragioni del mancato utilizzo di dette risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, lascia intendere che una siffatta metodologia di copertura corrisponda a una scelta sistematica. Questa modalità di copertura, che è del tutto legittima, presuppone però una "elasticità" nella allocazione delle risorse nel bilancio, che risulta non agevole valutare nei suoi aspetti tecnici e che, in difetto di maggiori informazioni, genera incertezze sui criteri con i quali è operata la programmazione finanziaria. Pare inoltre opportuno ribadire che la copertura finanziaria a mezzo di storno dallo stanziamento di altro capitolo del bilancio, se per un verso può essere intesa come la modalità di copertura di più immediata attuazione finanziaria, per altro verso, sotto il profilo operativo, a causa della sua interferenza con la pregressa programmazione finanziaria, richiede in realtà un

⁹ Con riferimento alle spese ripartite a carattere pluriennale si evidenzia che l'articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che "Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa".

¹⁰ In particolare, vedasi il capitolo 5 "Considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa regionale" - pag. 52 e seguenti - della Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, approvata con deliberazione n. FVG/32/2018/RQ di data 20 giugno 2018.

più ampio e oneroso dettaglio di verifica e di informazione nella corrispondente relazione tecnico-finanziaria.

Dalla disamina delle singole leggi prese in considerazione emerge altresì un'elevata frequenza del rinvio alle risorse già stanziato in bilancio: nella maggior parte dei casi trattasi di norme per le quali viene attestata, nelle relazioni tecnico finanziarie, l'assenza di nuovi oneri ovvero invocata una clausola di neutralità finanziaria (l.r. n. 3/2019, l.r. n. 6/2019 l.r. n. 8/2019, l.r. n. 9/2019, l.r. n. 18/2019, l.r. n. 20/2019 e n. 22/2019)¹¹.

In altri casi di rimando agli stanziamenti già previsti, connessi alla riprogrammazione di fondi, le relazioni tecnico finanziarie correlate alle relative disposizioni di legge spesso non riportano adeguati elementi informativi circostanziati¹² che consentano di valutare gli effetti da essi derivanti e l'attendibilità di siffatta modalità di copertura (art. 97, c. 2, l.r. 9/2019 e art. 20, c. 5, l.r. 11/2019).

Ulteriori casi peculiari in cui l'onere derivante dalle disposizioni della legge risulta finanziato nei limiti delle disponibilità di risorse già previste in bilancio si rinvencono nelle leggi regionali n. 17/2019 - che prevede tra l'altro (articolo 21, commi 10 e 11) di far fronte ai nuovi oneri (senza peraltro quantificarli) derivanti dall'adozione di convenzioni o procedure operative con organismi istituzionali pubblici e per la promozione di forme di collaborazione per le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, nonché per il finanziamento delle spese per il funzionamento delle sedi comunali di Protezione civile e per le relative dotazioni, con le risorse del Fondo regionale della Protezione civile di cui alla

¹¹ Va in proposito osservato che la mancata (o supposta mancata) previsione di oneri aggiuntivi, senza darne adeguata dimostrazione, non esclude che possano derivare, dalle norme introdotte, future maggiori esigenze a legislazione vigente. Si pensi ad esempio agli oneri connessi alla l.r. n. 22/2019 cui viene fatto fronte con una generica clausola di invarianza finanziaria per effetto della quale la spesa è coperta da risorse già stanziato in bilancio che vengono riprogrammate.

Si evidenzia che l'articolo 17 della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) al comma 6-bis prevede quanto segue: *"6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria"*.


¹² Ad esempio nel caso dell'art. 20, comma 5, della l.r. 11/2019, manca la quantificazione dell'onere cui si fa fronte con le risorse già in essere. Altro esempio è costituito dalla legge regionale n. 20/2019, nella quale si rileva la presenza di una serie di disposizioni che prevedono la copertura nell'ambito di stanziamenti già previsti (art. 45, commi da 5 a 10) per le quali le relative relazioni tecnico finanziarie si limitano a evidenziare i capitoli del bilancio sui quali sarebbero già esistenti le risorse utilizzabili per le finalità previste dalla legge, senza fornire ulteriori elementi di valutazione degli effetti derivanti dalle correlate riprogrammazioni ovvero delle connesse clausole di neutralità finanziaria.

legge regionale n. 64/1986 – nonché nella legge regionale n. 1/2019 per la quale gli oneri indotti dalla legge, peraltro non quantificati né nel testo legislativo né nella relazione tecnico finanziaria, trovano copertura a valere sulle risorse stanziare nel bilancio dell'AUSIR, senza che sia rinvenibile un'adeguata dimostrazione della copertura finanziaria riferita a detto bilancio.

Merita infine un accenno la legge regionale n. 21/2019 (esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) la cui disciplina finanziaria viene rimandata, in considerazione del fatto che il provvedimento reca solamente i principi generali della riforma di riordino delle forme collaborative tra enti locali della Regione, alle successive leggi finanziarie regionali; viene infatti fatto rinvio a queste ultime per la determinazione delle risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alle funzioni trasferite e degli oneri connessi.


Le specifiche modalità di copertura previste nelle leggi adottate nel 2019, afferenti il bilancio del triennio 2019-2021, vengono esposte nei grafici che seguono.

Tabella 1 - Percentuale mezzi di copertura leggi 2019 - triennio 2019-2021.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 2 – Mezzi di copertura leggi 2019: distribuzione per singolo esercizio finanziario.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Con riferimento alla modalità di copertura attraverso il prelievo disposto dai fondi speciali¹³ di seguito si espone il riepilogo dei fondi autorizzati con il bilancio 2019-2021 (come risultanti dalla nota integrativa allegata alla legge regionale n. 30/2018), nonché stanziati con successive variazioni al bilancio, adottate con le successive leggi regionali promulgate nel 2019, unitamente all'evidenza dei prelievi disposti nel corso del 2019 con le leggi prese in considerazione.

¹³ La denominazione di cui all'articolo 17 della l.r. n. 21/2007 fa riferimento a "fondi globali" mentre l'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 li qualifica "fondi speciali".

Tabella 3 - Riepilogo fondi speciali bilancio 2019-2021

Tipo intervento		L.R. di riferim.	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Totale triennio	
Fondo di parte corrente n. 119	Fondi autorizzati	30/2018	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	
	Nuovi provvedimenti legislativi nel corso del 2019.	Prelievi	9/2019	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
			16/2019	-2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
	Residuo fondi post utilizzati	---	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di parte corrente n. 970090	Fondi autorizzati	30/2018	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	
	Nuovi provvedimenti legislativi.	Prelievi	2/2019	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
			6/2019	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00
			7/2019	-630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00
			10/2019	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00
			13/2019	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00
Residuo fondi post utilizzati	---	285.000,00	1.035.000,00	1.050.000,00	2.370.000,00		
Fondo di parte corrente n. 970091	Fondi autorizzati	30/2018	1.298.500,00	0,00	0,00	1.298.500,00	
	Nuovi provvedimenti legislativi.	Prelievi	6/2019	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
			9/2019	-931.458,32	0,00	0,00	-931.458,32
			13/2019	-5.745.450,15	-100.000,00	-50.000,00	-5.895.450,15
			16/2019	-7.839.040,14	-900.000,00	0,00	-8.739.040,14
	Variazione aumentativa		13/2019	14.022.041,96	1.000.000,00	1.000.000,00	16.022.041,96
			16/2019	+520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Residuo fondi post utilizzati	---	1.104.593,35	0,00	950.000,00	2.054.593,35		
Fondo di parte corrente n. 970092	Fondi autorizzati	30/2018	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
	Prelievi	16/2019	-4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	
Provvedimenti legislativi in	Variazione aumentativa	16/2019	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

Tipo intervento		L.R. di riferim.	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Totale triennio
corso in materia di cooperazione.		13/2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Residuo fondi post utilizzi	---	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Fondo di parte capitale n. 970132 Interventi relativi a siti Unesco.	Fondi autorizzati	30/2018	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
	Prelievi	11/2019	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-765.000,00
		13/2019	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-435.000,00
	Residuo fondi post utilizzi	---	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di parte capitale n. 970820 Interventi di semplificazione e devoluzione in materia di cultura e sport.	Fondi autorizzati	30/2018	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
	Prelievi	13/2019	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Residuo fondi post utilizzi	---	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Fondo di parte capitale n. 970093 Nuovi provvedimenti legislativi parte investimenti.	Fondi autorizzati	13/2019	+24.576.448,99	1.000.000,00	1.000.000,00	26.576.448,99
	Prelievi	13/2019	-8.260.000,00	-600.000,00	0,00	-8.860.000,00
		16/2019	-13.126.520,65	-400.000,00	0,00	-13.526.520,65
	Variazioni aumentative	16/2019	1.150.000,00	50.932,03	50.932,03	1.251.864,06
	Residuo fondi post utilizzi	---	4.339.928,34	50.932,03	1.050.932,03	5.441.792,40
Fondo di parte capitale n. 970999	Fondi autorizzati	13/2019	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
	Prelievi	16/2019	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

Tipo intervento		L.R. di riferim.	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Totale triennio
Interventi a favore di amministrazioni statali per la realizzazione e riqualificazione di edifici.	Variazioni aumentative	16/2019	179.897,24	0,00	0,00	179.897,24
	Residuo fondi post utilizzi	---	4.329.897,24	0,00	0,00	4.329.897,24
Fondo di parte corrente n. 970100	Fondi autorizzati	16/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo.	Prelievi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo fondi post utilizzi	---	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fondo di parte capitale n. 970998	Fondi autorizzati	16/2019	3.905.844,98	0,00	0,00	3.905.844,98
Interventi a favore di Amministrazioni statali per realizzazione e riqualificazione edifici (fondi regionali).	Prelievi	16/2019	-29.897,24	0,00	0,00	-29.897,24
	Residuo fondi post utilizzi	---	3.875.947,74	0,00	0,00	3.875.947,74
Fondo di parte capitale n. 970192	Fondi autorizzati	13/2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Interventi di riordino partecipazioni azionarie.	Prelievi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo fondi post utilizzi	---	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Fondo di parte corrente n. 999860	Fondi autorizzati	13/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Prelievi	---	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo intervento		L.R. di riferim.	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Totale triennio
Fondo speciale per atti in itinere su interventi in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia.	Residuo fondi post utilizzi	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	TOTALE TRIENNIO
Totale fondi speciali autorizzati con il bilancio di previsione 2019-2021 (come da nota integrativa)	9.698.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	13.698.500,00
Nuovi fondi autorizzati con leggi del 2019 e variazioni aumentative disposte nel corso dell'esercizio 2019 sui fondi già autorizzati con il bil. prev.	50.509.233,17	6.555.932,03	2.055.932,03	59.121.097,23
Totale prelievi disposti nel 2019	45.417.366,50	2.565.000,00	600.000,00	48.582.366,50
Totale fondi disponibili al 31.12.2019	14.790.366,67	5.990.932,03	3.455.932,03	24.237.230,73

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base della nota integrativa al bilancio 2019-2020 e delle variazioni al bilancio medesimo.

Si osserva in proposito che le quote dei fondi speciali non utilizzate, entro il termine del relativo esercizio, attraverso i prelievi, costituiscono economie di spesa ai sensi dell'articolo 49, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.

Nell'ambito dei menzionati fondi speciali iscritti nel bilancio regionale 2019-2021, va innanzitutto evidenziato che, nella nota integrativa al citato bilancio, il capitolo 970132 è stato inserito tra quelli relativi ai fondi speciali, tuttavia detto capitolo nel bilancio finanziario gestionale risulta classificato al macroaggregato 203 - contributi agli investimenti - con il codice PDC U.2.03.01.02.000 - contributi agli investimenti - anziché con il codice PDC U.2.05.01.02.000 - fondi speciali c/capitale.

Sempre nell'ambito dei fondi speciali iscritti nel bilancio regionale 2019-2021 va evidenziato che, dall'esame delle variazioni per atto trasmesse dalla Regione risulta che, nel corso del 2019, alcuni prelievi effettuati dai fondi in argomento sono stati disposti (in parte) per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale¹⁴ (va comunque sottolineato che nei casi in cui i prelievi sono stati disposti con le leggi regionali n. 13/2019 e n. 16/2019 le medesime leggi hanno anche provveduto a effettuare variazioni in aumento degli stanziamenti dei medesimi fondi speciali). Trattasi dei prelievi a carico dei seguenti fondi speciali disposti con le leggi regionali evidenziate:

1. Fondo di parte corrente n. 970090 (nuovi provvedimenti legislativi) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati:
 - a. euro 100.000 a favore del cap. 8127 (Miss. 12, Prog. 8, Tit. 2) con la l.r. n. 2/2019;
 - b. euro 200.000 a favore del cap. 7407 (Miss. 7, Prog. 1, Tit. 2) ed euro 200.000 a favore del cap. 7418 (Miss. 7, Prog. 1, Tit. 2) con la l.r. n. 7/2019.
2. Fondo di parte corrente n. 970091 (nuovi provvedimenti legislativi) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati:
 - a. euro 150.000 a favore del cap. 7452 (Miss. 10, Prog. 4, Tit. 2) con la l.r. 6/2019;
 - b. euro 500.000 a favore del cap. 2106 (Miss. 7, Prog. 1, Tit. 2) con la l.r. 13/2019;
 - c. euro 300.000 a favore del cap. 5159 (Miss. 6, Prog. 1, Tit. 2) ed euro 1.000.000 a favore del fondo speciale n. 970093 di parte capitale (Miss. 20, Prog. 3, Tit. 2) con la l.r. n. 16/2019.
3. Fondo di parte corrente n. 970092 (provvedimenti legislativi in corso in materia di cooperazione) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati:
 - a. euro 2.000.000 a favore del cap. 1575 (Miss. 50, Prog. 2, Tit. 4), euro 90.000 a favore del cap. 9256 (Miss. 7, Prog. 1, Tit. 2), euro 300.000 a favore del cap. 9487 (Miss. 7, Prog. 1, Tit. 2) ed euro 150.000 a favore del fondo speciale di parte capitale 970093 (Miss. 20, Prog. 3, Tit. 2) con la l.r. n. 16/2019.
4. Fondo di parte capitale n. 970132 (interventi relativi a siti Unesco) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati:

¹⁴ Alcune di queste casistiche sono già state rilevate nell'Appendice alla presente relazione con riferimento alle leggi regionali n. 2, n. 6 e n. 7.

- a. euro 145.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, a favore del cap. 9680¹⁵ (Miss. 20, Prog. 1, Tit. 1) con la l.r. n. 13/2019.
5. Fondo di parte capitale n. 970093 (nuovi provvedimenti legislativi parte investimenti) per il quale risultano, tra l'altro, prelevati:
 - a. euro 400.000 per l'esercizio 2020 a favore del cap. 4364 (Miss. 13, Prog. 1, Tit. 1) con la l.r. n. 16/2019.

Anche sul fronte delle variazioni aumentative apportate con leggi del 2019 ai fondi speciali in argomento, dall'esame delle variazioni per atto trasmesse dalla Regione risulta che alcuni impinguamenti effettuati ai fondi in argomento sono stati disposti (in parte) attraverso lo storno di fondi da capitoli non coerenti con la destinazione del fondo medesimo a spesa corrente o in conto capitale. Trattasi delle variazioni in aumento a favore dei seguenti fondi speciali disposti con le leggi regionali evidenziate:

1. Fondo di parte corrente n. 970091 (nuovi provvedimenti legislativi) a favore del quale risultano, tra l'altro, stornati:
 - a. euro 100.000 dal cap. 9996¹⁶ (Miss. 20, Prog. 2, Tit. 2) con la l.r. n. 13/2019;
2. Fondo di parte capitale n. 970093 (nuovi provvedimenti legislativi parte investimenti) a favore del quale risultano, tra l'altro stornati:
 - a. euro 1.000.000 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 dal cap. 9681¹⁷ (Miss. 20, Prog. 1, Tit. 1) con la l.r. 13/2019;
 - b. euro 150.000 dal fondo speciale n. 970092 (provvedimenti legislativi in corso in materia di cooperazione - di parte corrente - Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1) ed euro 1.000.000 dal fondo speciale n. 970091 (nuovi provvedimenti legislativi - parte corrente - Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1) con la l.r. 16/2019.

Si richiama in proposito l'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 che dispone che i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, vanno *“tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale”*. Il prelievo dal fondo speciale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida

¹⁵ Trattasi del fondo oneri per spese obbligatorie e d'ordine - parte corrente.

¹⁶ Trattasi del capitolo afferente il FCDE di parte capitale.

¹⁷ Trattasi del capitolo riferito a oneri per spese impreviste di parte corrente.

programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, tuttavia anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno evidenziato, nella relazione quadrimestrale sett.-dic. 2016 (delib. n. 2/2017), con riferimento all'utilizzo di stanziamenti di fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti, che *“ferma rimanendo la valenza positiva dell'istituto del fondo speciale, va rilevato che un suo utilizzo per la copertura di oneri permanenti, pur non incontrando un divieto formale ad opera della legge di contabilità, comporta la conseguenza di un irrigidimento delle poste di bilancio, il che – a parità di condizioni – pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa”*. In merito a tale problematica, già peraltro riscontrata in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel corso del 2018, la Direzione centrale finanze, con nota prot. n. 15271 del 9 luglio 2019, aveva rappresentato che *“sussiste l'oggettiva difficoltà in fase di programmazione di attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare”*. Quanto rappresentato costituisce un ulteriore sintomo di debolezza a carico della fase di programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa¹⁸, che viene a rilevare in maniera più pregnante laddove il fondo speciale risulta iscritto, non in sede di approvazione del bilancio di previsione bensì attraverso leggi regionali approvate in corso d'anno nel corso dello stesso esercizio nel quale viene disposto il prelievo per la copertura di spese “non coerenti” con la destinazione del medesimo fondo a oneri correnti ovvero permanenti (è il caso ad esempio del summenzionato fondo di parte capitale n. 970093 iscritto con la l.r. n. 13/2019 dal quale sono stati prelevati fondi con la l.r. n. 16/2019 dello stesso anno, peraltro destinati a coprire spese correnti del cap. 4364 per l'esercizio 2020).

Più problematiche risultano le situazioni in cui sono stati interessati da prelievo fondi speciali costituiti per la spesa di parte capitale successivamente, in parte, stornati a favore di capitoli afferenti oneri di parte corrente. Tale fenomeno è stato rilevato a carico dei fondi speciali n. 970132 e n. 970093. Si evidenzia che il principio cardine comune concernente le

¹⁸ Le difficoltà legate alla fase della programmazione paiono ravvisarsi anche avuto conto di fenomeni quali ad esempio il prelievo di somme da capitoli di fondi speciali di parte corrente (trattasi in particolare dei fondi n. 970091 e 970092) per impinguare gli stanziamenti di fondi speciali di parte capitale (trattasi del fondo n. 970093. Si evidenzia peraltro che a carico di quest'ultimo fondo di parte capitale risultano anche prelievi effettuati per la copertura di oneri di parte corrente - cap. 4364).

modalità di copertura degli oneri consiste nel divieto di utilizzare accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente (art. 17, c. 1, lett. a), l. 196/2009).

La tabella che segue evidenzia i metodi di copertura delle leggi regionali adottate nel 2019.

Tabella 4 - Oneri finanziari e copertura delle leggi regionali adottate nel 2019¹⁹

NUM. L.R.	ESER.	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		A) FONDO SPECIALE	B) STORNI DI SPESA	C) MAGGIORI ENTRATE		
N. 1	2019					La relazione tecnico finanziaria a corredo dello stralcio che ha originato il provvedimento evidenzia che gli oneri conseguenti (non quantificati) fanno carico al bilancio dell'AUSIR.
	2020					
	2021					
	Totale					
N. 2	2019	120.000,00			120.000,00	Fondo speciale di parte corrente.
	2020				0,00	
	2021				0,00	
	Totale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
N. 3	2019		390.000,00*		390.000,00	*di cui euro 80.000,00 sono rimodulaz. della spesa. **di cui euro 95.000,00 sono rimodulaz. della spesa (nella legge risultano qualificati quali rimodulaz. della spesa solo euro 80.000 per effetto di un refuso inerente il numero di una Missione).
	2020		390.000,00**		390.000,00	
	2021				0,00	
	Totale	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	
N. 4	2019		2.580.000,00		2.580.000,00	
	2020		6.060.000,00		6.060.000,00	
	2021		3.090.000,00		3.090.000,00	

¹⁹ Rimangono escluse dalla disamina la legge di assestamento del bilancio (l.r. n. 13/2019), la legge recante misure finanziarie intersettoriali (l.r. n. 16/2019) e le tre leggi afferenti la programmazione 2019 (l.r. n. 23, n. 24 e n. 25 del 2019). Inoltre, si segnala che le leggi regionali n. 5/2019, n. 12/2019 (approvazione rendiconto 2018), n. 14/2019 e n. 19 del 2019, non comportano oneri finanziari per l'Amministrazione regionale.

NUM. L.R.	ESER.	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		A) FONDO SPECIALE	B) STORNI DI SPESA	C) MAGGIORI ENTRATE		
	Totale	0,00	11.730.000,00	0,00	11.730.000	
N. 6	2019	270.000,00	5.602.000,00*	1.375.000,00	7.247.000,00	Fondi speciali di parte corrente. *di cui € 4.422.000,00 sono rimodulazione della spesa. **di cui € 800.000,00 sono rimodulazione della spesa. ***sono tutti rimodulazione della spesa
	2020	50.000,00	900.000,00**	0,00	950.000,00	
	2021	50.000,00	800.000,00***	0,00	850.000,00	
	Totale	370.000,00	7.302.000,00	1.375.000,00	9.047.000,00	
N. 7	2019	630.000,00			630.000,00	Fondo speciale di parte corrente.
	2020				0,00	
	2021				0,00	
	Totale	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
N. 8	2019					L'art. 7 della legge evidenzia che la spesa trova copertura sulle somme già stanziare nel bil. del Consiglio regionale e in parte sullo stanziam. della Miss. 1, Prog. 1, Tit. 1 del bilancio 2019-2021 La legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
	2020					
	2021					
	Totale					
N. 9	2019	1.131.458,32*	1.116.266,68**		2.247.725,00	* Fondo speciale di parte corrente. **di cui € 126.925 sono rimodulaz. della spesa (compresi € 7.000 che nel testo legislativo sono qualificati come storno ma in realtà sono rimodulaz.). ***di cui € 2.086.720,00 sono rimodulaz. della spesa (compresi € 20.000 che nel testo legislativo sono qualificati come storno ma in realtà sono rimodulaz.).
	2020		2.287.320,00***		2.287.320,00	
	2021		2.267.320,00****		2.267.320,00	
	Totale	1.131.458,32	5.670.906,68	0,00	6.802.365,00	

NUM. L.R.	ESER.	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		A) FONDO SPECIALE	B) STORNI DI SPESA	C) MAGGIO RI ENTRATE		
						****di cui € 2.066.720,00 sono rimodulaz. della spesa. Per alcune finalità della legge si provvede a valere sugli stanzi. già previsti in bilancio (art. art. 97, c. 2)
N. 10	2019	100.000,00*			100.000,00	* Fondo speciale di parte corrente.
	2020	100.000,00*			100.000,00	
	2021	100.000,00*			100.000,00	
	Totale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
N. 11	2019	255.000,00*	155.000,00**		410.000,00	*Fondo speciale di parte capitale. **di cui € 10.000 sono rimodulazione della spesa. ***di cui € 10.000 sono rimodulazione della spesa. ****di cui € 10.000 sono rimodulazione della spesa. Per alcune finalità della legge (i cui oneri non risultano quantificati) si provvede a valere sugli stanziamenti già previsti in bilancio (art. 20, c. 5)
	2020	255.000,00*	155.000,00***		410.000,00	
	2021	255.000,00*	155.000,00****		410.000,00	
	Totale	765.000,00	465.000,00	0,00	1.230.000,00	
N. 15	2019		200.000,00		200.000,00	
	2020				0,00	
	2021				0,00	
	Totale	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
N. 17	2019				0,00	Per alcune finalità della legge (i cui oneri non risultano quantificati) si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protez. civile (art. 21 c. 10 e 11)
	2020		174.000,00		174.000,00	
	2021		174.000,00		174.000,00	
	Totale	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

NUM. L.R.	ESER.	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		A) FONDO SPECIALE	B) STORNI DI SPESA	C) MAGGIORI ENTRATE		
N. 18	2019					L'art. 5 della legge evidenzia che la spesa trova copertura sugli stanziamenti già previsti alla Missione 19, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (riprogrammaz. di fondi).
	2020					
	2021					
	Totale					
N. 20	2019		60.000,00		60.000,00	Per alcune finalità della legge (i cui oneri non risultano quantificati) si provvede a valere sugli stanziamenti già previsti in bilancio (art. 45 commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10)
	2020				0,00	
	2021				0,00	
	Totale	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
N. 21	2019					L'art. 41 della legge specif. che gli oneri derivanti dalla stessa saranno definiti nell'ambito delle risorse disponib. nel quadro delle leggi regionali finanziarie.
	2020					
	2021					
	Totale					
N. 22	2019					Le norme finanziarie di cui all'art. 69 della legge evidenziano che per le finalità della medesima (oneri non quantificati) si provvede a valere sugli stanziamenti già previsti alla Missione 13 (Tutela della salute), Programmi 1, 7 e 5.
	2020					
	2021					
	Totale					
TOT. GEN.	TOT. 2019	2.506.458,32	10.103.266,68	1.375.000,00	13.984.725	
	TOT. 2020	405.000,00	9.966.320,00	0,00	10.371.320	
	TOT. 2021	405.000,00	6.486.320,00	0,00	6.891.320	

NUM. L.R.	ESER.	METODI DI COPERTURA			TOTALE	NOTE
		A) FONDO SPECIALE	B) STORNI DI SPESA	C) MAGGIO RI ENTRATE		
	Totale gen.	3.316.458,32	26.555.906,68	1.375.000,00	31.247.365	


Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 5 - Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2019 - quadro riassuntivo riferito al triennio 2019-2021 e raffronto negli anni

	2019	2020	2021	Totale	% 2019 - 2021	% 2018 - 2020	% 2017 - 2019	% 2016 - 2018	% 2015 - 2017
FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE	2.251.458,32	150.000,00	150.000,00	3.316.458,32	10,61	2,58	0,69	28,37	30,53
FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE	255.000,00	255.000,00	255.000,00						
STORNI DI SPESA	10.103.266,68	9.966.320,00	6.486.320,00	26.555.906,68	84,99	80,32	28,55	63,31	18,23
MAGGIORI ENTRATE	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	4,40	17,10	70,76	8,32	51,24
TOTALE	13.984.725	10.371.320	6.891.320	31.247.365	100	100	100	100	100

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 6 – Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore adottate dal 2015 al 2019



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

4. I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON LEGGI DEL 2019 CHE TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO 2019-2021.

4.1 Premessa metodologica sulla verifica della copertura finanziaria della spesa.

Nel paragrafo introduttivo è stato anticipato che la presente relazione tratta in modo più ampio rispetto al passato il tema dei debiti fuori bilancio, a tal fine privilegiando, nella disamina dei vari aspetti problematici che il fenomeno presenta, il profilo della copertura finanziaria che essi ricevono nell'ambito del procedimento volto al riconoscimento della loro legittimità.

Al riguardo si osserva che il riconoscimento, attraverso la legge regionale, dei debiti fuori bilancio risponde alla necessità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato (in via eccezionale) al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese e pertanto in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento di spesa. Nell'ottica dell'odierno referto anche la spesa derivante dal recepimento in bilancio dei debiti sorti al di fuori di esso pone quindi il problema della verifica della sua copertura al fine delle valutazioni afferenti la sua incidenza sugli equilibri di bilancio, in funzione della quale risulta particolarmente rilevante che il bilancio disponga di congrui accantonamenti. Per tale motivo e per la correlata esigenza di verificare le modalità attraverso le quali la copertura finanziaria viene assicurata, la relazione sulla copertura delle leggi di spesa costituisce quindi la sede per siffatte disamine. Rispetto all'ordinario contenuto di tali disamine, rimane a esse estraneo solo il tema della quantificazione della spesa da coprire, il cui ammontare corrisponde all'entità del debito da riconoscere.

La stessa Sezione Autonomie della Corte dei conti, nella propria deliberazione n. 27/2019 ha in proposito sottolineato, con specifico riferimento alla regolazione contabile dei debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, c. 1, del Tuel, che la finalità legata alla valutazione dell'incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli equilibri di

bilancio *“potrebbe essere frustrata”* laddove il riconoscimento del debito intervenga dopo il pagamento. La stessa Sezione ha altresì evidenziato che, in ogni caso, l'accantonamento di somme in bilancio non esime *“dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività”*²⁰.

Con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, pare doveroso evidenziare che la nuova contabilità armonizzata ha introdotto degli istituti (obbligatori) funzionali a procedere tempestivamente al riconoscimento e finanziamento di detti debiti: trattasi in particolare del fondo rischi spese legali (fondo contenzioso) nonché del correlato monitoraggio dell'evoluzione delle passività da contenzioso cui l'ente è tenuto ai fini dell'eventuale adeguamento dell'accantonamento al fondo medesimo, la cui congruità va costantemente verificata.

Il punto 5.2 lettera h) dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede infatti quanto segue: *“h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione*

²⁰ Si ribadisce che la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere *“credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale”*. Inoltre, *“la forza espansiva dell'art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile”* (Corte Cost. Sent. n. 192/2012).

del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviiati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza”.

Il punto 9.2 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 stabilisce inoltre che gli accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi) confluiscono nella “quota accantonata” del risultato di amministrazione. Tali quote sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati; nel caso in cui venga accertato che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione viene liberata dal vincolo.

Sul fronte dell'impegno della spesa conseguente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. dispone che *“l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”*²¹. Sotto tale punto di vista i debiti fuori bilancio sono pertanto definibili quali *“obbligazioni perfezionate e scadute, ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell'art. 183 TUEL”*²².

²¹ La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nella propria deliberazione n. 27/2019, ha ribadito l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione in bilancio prima dell'avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

²² Si veda la Sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti n. 11/2018/EL.

Preme evidenziare in questa sede che la sussistenza di debiti fuori bilancio può comportare, nel tempo, un'alterazione degli equilibri di bilancio²³. In questo senso potrebbe astrattamente deporre l'incremento del fenomeno che si è registrato nell'ultimo periodo.

I grafici che seguono evidenziano l'evoluzione della legislazione regionale di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nel triennio 2017-2019.


Tabella 7 -Evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2017-2019.

	Art. 73, c. 1, lett. a) d.lgs. 118/2011 (sent. esecutive)	% sul totale DFB art. 73, c. 1, lett. a) riconosciuti nell'anno	Art. 73, c. 1, lett. d) d.lgs. 118/2011 (proced. espropriative)	% sul totale DFB art. 73, c. 1, lett. d) riconosciuti nell'anno	Art. 73, c. 1, lett. e) d.lgs. 118/2011 (acq. beni e servizi in assenza del prevent. imp. di sp.)	% sul totale DFB art. 73, c. 1, lett. e) riconosciuti nell'anno	TOTALE COMPLESSIVO DFB RICONOSCIUTI
Anno 2017	€ 29.061,46	1,25%	€ 17.615,00	0,76%	€ 2.281.129,30	97,99%	€ 2.327.805,76
Anno 2018	€ 3.232.430,60	89,91%	€ 0,00	0,00%	€ 362.864,43	10,09%	€ 3.595.295,03
Anno 2019	€ 1.212.674,54	22,59%	€ 0,00	0,00%	€ 4.156.086,28	77,41%	€ 5.368.760,82

Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle precedenti relazioni ai giudizi di parificazione dei rendiconti 2017 e 2018 nonché delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali del 2019.

²³ Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella relazione "Andamenti della gestione finanziaria degli Enti locali nel primo anno di applicazione della contabilità armonizzata" approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2018/FRG)

Tabella 8 – Sintesi grafica evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2017-2019.



Origine dei dati: dati elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

Dal grafico anzi esposto si evince che i debiti fuori bilancio riconosciuti costituiscono un fenomeno ricorrente e in rilevante aumento nel triennio 2017-2019 (il totale complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti è passato infatti da € 2.327.805,76 del 2017 a € 5.368.760,82 del 2019 con un aumento pari al 130,64%).

Quanto alle fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciuti va evidenziato che, se nel 2018 il fenomeno relativo all'elevato riconoscimento di tipologie di debiti fuori bilancio imputabili ad acquisti di beni e servizi senza la previsione del preventivo impegno di spesa risultava in via di contenimento rispetto all'esercizio precedente, nell'esercizio 2019 si assiste a una netta inversione di tendenza con debiti fuori bilancio afferenti la tipologia di cui all'articolo

73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011 che oltrepassano i 4 milioni di euro (su complessivi € 5.368.760,82 riconosciuti nel 2019).

L'articolo 73 del d.lgs. 118/2011 ha introdotto una specifica disciplina per i debiti fuori bilancio delle Regioni²⁴. Detta norma ha, di fatto, riproposto il contenuto dell'articolo 194 del Tuel²⁵ circa la tipologia di debiti fuori bilancio da riconoscere con legge e ha ribadito in modo puntuale la necessità del previo riconoscimento degli stessi prima di procedere al pagamento, senza introdurre deroghe o eccezioni²⁶. Sul regime dei debiti fuori bilancio nella

²⁴ Il vigente art. 73 del d.lgs. 118/2011 prevede quanto segue:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Si sottolinea che la facoltà di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) è stata estesa anche alla Giunta regionale per effetto dell'art. 38-ter, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 (con decorrenza 30 giugno 2019).

²⁵ Il vigente art. 194 del Tuel (d.lgs. n. 267/2000) prevede quanto segue:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse."

²⁶ Si veda in proposito la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 27/2019 che ha fornito specifica interpretazione riguardo alla regolamentazione contabile dei debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel.

contabilità regionale si richiama il paragrafo 2.2 del Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla delibera di questa Sezione n. 46/2016.


4.2 L'oggetto, la consistenza e la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio nel periodo 2019-2021.

Nel 2019 è stata riconosciuta, attraverso le leggi regionali n. 3/2019, 6/2019, n. 13/2019, n. 16/2019 e n. 24/2019, la legittimità di debiti fuori bilancio per complessivi € 5.368.760,82 di cui € 3.136.785,82 imputati all'esercizio 2019, € 1.116.775 imputati all'esercizio 2020, € 1.107.850,00 imputati all'esercizio 2021, € 5.850 imputati all'esercizio 2022 ed € 1.500,00 imputati all'esercizio 2023.

Il riconoscimento di detti debiti concerne per € 1.212.674,54 (tutti riferiti al 2019) la fattispecie di cui alla lettera a) dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i (sentenze esecutive) e per € 4.156.086,28 (di cui € 1.924.111,28 relativi al 2019, € 1.116.775 relativi al 2020, € 1.107.850 relativi al 2021, € 5.850 relativi al 2022 ed € 1.500 relativi al 2023) la fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa).


Le tabelle che seguono espongono le diverse fattispecie di debiti fuori bilancio la cui legittimità è stata riconosciuta con legge regionale nel 2019 rispettivamente in termini complessivi e per singola legge regionale di riconoscimento.

Tabella 9 – Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 10 – Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2019 per legge regionale.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali.

La tabella che segue evidenzia tra l'altro, oltre agli importi e alle tipologie dei singoli debiti riconosciuti, l'esercizio di imputazione della spesa, la Missione, il Programma e il Titolo cui afferiscono le singole autorizzazioni di spesa, nonché le modalità di copertura utilizzate a fronte della spesa riconosciuta.

Tabella 11 – Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019.

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
1	3/2019	Direz. Centr. lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	Fornitura materiale di cancelleria	610,85	0,00	0,00	1-3-1 (cap. 9083)	Rimodulazione Miss. 1, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 9870)
2	6/2019	D.C. Auton. locali, sicurezza, politiche per l'immigraz.	art. 73, comma 1, lettera e)	Forniture idriche agli immobili regionali	2.105,37	0,00	0,00	1-3-1 (cap. 1085)	Rimodulazione Miss. 1, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1471)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
3	6/2019	D.C. Finanze e patrimonio	art. 73, comma 1, lettera e)	Servizio vigilanza immobili regionali - sede di Bruxelles	9.392,88	0,00	0,00	1-3-1 (cap. 7984)	Rimodulazione Miss. 1, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1407)
4	6/2019	D.C. Risorse agroaliment., forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Partecipazione alla fiera Ortogiardino 2019	12.972,26	0,00	0,00	16-1-1 (cap. 7351)	Rimodulazione Miss. 16, Prog. 1, Tit. 1 (cap. 6972)
5	6/2019	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Servizio di analisi ambientali	19.271,51	0,00	0,00	10-3-1 (cap. 5405)	Rimodulazione Miss. 10, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 3911)
6	6/2019	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Servizio di contact center	314,28	0,00	0,00	10-4-1 (cap. 8197)	Rimodulazione Miss. 10, Prog. 4, Tit. 1 (cap. 3014)
7	6/2019	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza n. 666/2018 Giudice di pace di Trieste	4.083,69	0,00	0,00	10-5-1 (cap. 7352 e 8422)	Prelevamento da Missione 20, Programma 3, Titolo 1 (cap. 1002) - Fondo contenziosi
8	6/2019	D.C. Risorse agroaliment., forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Svolgimento funzioni relative a variazione potenziale viticolo	2.464,67	0,00	0,00	16-1-1 (cap. 7899)	Rimodulazione Miss. 16, Prog. 1, Tit. 1 (cap. 6332)
9	6/2019	D.C. Risorse agroaliment., forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza n. 484/2018 Tribunale di Trieste e atto di precetto dd. 14.3.2019	39.965,49	0,00	0,00	16-2-1 (cap. 9141, 9142)	Prelevamento Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) - Fondo contenziosi

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
10	6/2019	D.C. Funzione pubblica e semplificaz.	art. 73, comma 1, lettera e)	Servizio di somministrazione. Lavoro a tempo determinato periodo 1.11.2018-31.3.2019	20.500,00	0,00	0,00	1-10-1 (cap. 545)	Rimodulazione Miss. 1, Prog. 10, Tit. 1 (cap. 544)
11	6/2019	D.C. Autonomie locali, sicurezza e politiche per l'immigrazione	art. 73, comma 1, lettera e)	Pedaggi autostradali mese di dicembre 2018	4.761,02	0,00	0,00	1-3-1 (cap. 7376)	Rimodulazione Miss. 1, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1255)
12	13/2019	Direzione generale	art. 73, comma 1, lettera e)	Contratto di servizio per attività legate al progetto vela	1.259,28	0,00	0,00	1-10-1 (cap. 7527)	Rimodulazione Miss. 1, Prog. 10, Tit. 1 (cap. 7093)
13	13/2019	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Attività di gestione delle domande di edilizia agevolata	3.355,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulazione Miss. 8, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 3306)
14	13/2019	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Attività di gestione delle domande di edilizia agevolata	533.287,79	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Storno da Miss. 12, Prog. 6, Tit. 1 (cap. 3301)
15	13/2019	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Attività di gestione delle domande di edilizia agevolata	427,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulazione Miss. 8, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 3306)
16	13/2019	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Attività di gestione delle domande di edilizia agevolata	549,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulazione Miss. 8, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 3306)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
17	13/2019	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Attività di gestione delle domande di edilizia agevolata	122,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulazione Miss. 8, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 3306)
18	13/2019	Direz. Centr. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Attività di gestione delle domande di edilizia agevolata	549,00	0,00	0,00	8-2-1 (cap. 3289)	Rimodulazione Miss. 8, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 3306)
19	13/2019	Direzione centrale ambiente	art. 73, comma 1, lettera e)	Fornitura di laboratori geologici per le scuole primarie e secondarie	14.600,22	0,00	0,00	9-2-1 (cap. 8191)	Rimodulaz. da Miss. 9, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 2792)
20	13/2019	Direzione centrale autonomie locali	art. 73, comma 1, lettera e)	Fattura energia elettrica	185,34	0,00	0,00	1-3-1 (cap. 1085)	Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1471)
21	13/2019	Direzione centrale Salute	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza del tribunale di Trieste - sezione civile - controversi e del lavoro n. 47/2019	517.236,97	0,00	0,00	13-1-1 (cap. 7586)	Prelevamento Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) - Fondo contenziosi
22	13/2019	D.C. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Servizio di taglio ed esbosco di legname	8.705,39	0,00	0,00	1-5-1 (cap. 7581)	Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 5, Tit. 1 (cap. 3152)
23	13/2019	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza del Tribunale di Udine n. 266/2018	2.318,18	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Storno da Miss. 1, Prog. 10, Tit. 1 (cap. 1972)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
				Spese di lite					
24	13/2019	Direz. Centr. Funzione pubblica e semplificazione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza del Tribunale di Udine n. 266/2018 Risarcimento danni	6.443,00	0,00	0,00	1-10-1 (cap. 589)	Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 10, Tit. 1 (cap. 1972)
25	13/2019	Direzione centr. Salute	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza componente e organo collegiale di cui alla DGR 176/2019	40,50	0,00	0,00	13-7-1 (cap. 7587)	Rimodulaz. da Miss. 13, Prog. 7, Tit. 1 (cap. 4721)
26	13/2019	Direz. Centrale ambiente	art. 73, comma 1, lettera e)	Attività di assistenza nell'ambito del Progetto GPPSTRE AM	42.200,00	13.775	4.850	9-2-1 (cap. 7557 e 7966)	Riconosciuti anche € 2.850 a carico del bilancio 2022 Rimodulaz. da Miss. 9, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 7082 e 7083)
27	13/2019	Direz. Centrale infrastrutture	art. 73, comma 1, lettera e)	Servizio nolo sala conferenza Fiera di Monaco 2019 Trasporti e logistica	819,00	0,00	0,00	1-3-1 (cap. 9153)	Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 9825)
28	13/2019	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 421/2019	45.448,00	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Prelevamento dalla Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) Fondo contenziosi

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
29	13/2019	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 421/2019	45.448,00	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Prelevamento dalla Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) Fondo contenziosi
30	13/2019	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Spese di lite - Sentenza del Tribunale di Pordenone n. 11/2011	5.091,52	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Prelevamento dalla Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) Fondo contenziosi
31	13/2019	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Spese di lite - Sentenza del Tribunale di Pordenone n. 12/2011	5.091,52	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Prelevamento dalla Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) Fondo contenziosi
32	13/2019	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Spese di lite - Sentenza del Tribunale di Trieste n. 93/2011	1.852,77	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Prelevamento dalla Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) Fondo contenziosi
33	13/2019	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Spese di liti - Sentenza del Tribunale di Trieste n. 94/2011	2.804,85	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Prelevamento dalla Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) Fondo contenziosi
34	13/2019	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Spese di lite - Sentenza del Tribunale di Udine n. 47/2011	1.983,39	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Prelevamento dalla Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) Fondo contenziosi
35	13/2019	Avvocatura della Regione	art. 73, comma 1, lettera a)	Spese di lite - Sentenza del Tribunale	1.837,05	0,00	0,00	1-11-1 (cap. 662)	Prelevamento dalla Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) Fondo contenziosi

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
				di Udine n. 244/2011					
36	13/2019	Funzione pubblica	art. 73, comma 1, lettera e)	Contratto quadro n. 3940/2019 - Centrale Supporto Centr. Unica di Committe nza	92.929,15	0,00	0,00	1-10-1 (cap. 8241)	Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 10, Tit. 1 (cap. 4604)
37	13/2019	Funzione pubblica	art. 73, comma 1, lettera e)	Contratto quadro n. 3940/2019 Fondo Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013	23.073,85	0,00	0,00	1-10-1 (cap. 8526)	Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 10, Tit. 1 (cap. 7499)
38	13/2019	Funzione pubblica	art. 73, comma 1, lettera e)	Contratto quadro n. 3940/2019 supporto progetto Interreg Ita-Slo 2014-2020 quota Stato	3.412,78	0,00	0,00	Nella tabella Q rif. all'art. 14, c. 1 della l.r. 13/2019 è stato indicato 1-10-1. Tuttavia, la variaz. di fatto è stata fatta al cap. 8251 alla Miss. 19, Prog. 2, Tit. 1	Rimodulaz. da Miss. 19, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 7387)
39	13/2019	Funzione pubblica	art. 73, comma 1, lettera e)	Contratto quadro n. 3940/2019 - supporto progetto Interreg Ita-Slo 2014-2020 quota UE	19.339,12	0,00	0,00	Nella tabella Q rif. all'art. 14, c. 1 della l.r. 13/2019 è stato indicato 1-10-1. Tuttavia, la variaz. di fatto è	Rimodulaz. da Miss. 19, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 7388)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
								stata fatta al cap. 8248 alla Miss. 19, Prog. 2, Tit. 1	
40	13/2019	Risorse agroalimentari forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettoni di presenza - partecipazione alle due sedute della commissione tecnica dd. 6/6 e 25/6/2019	380,64	0,00	0,00	16-1-1 (cap. 8225)	Rimodulaz. da Miss. 16, Prog. 1, Tit. 1 (cap. 9806)
41	13/2019	Risorse agroalimentari forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettoni di presenza - partecipazione alle due sedute della commissione tecnica dd. 6/6 e 25/6/2019	380,64	0,00	0,00	16-1-1 (cap. 8225)	Rimodulaz. da Miss. 16, Prog. 1, Tit. 1 (cap. 9806)
42	13/2019	D.C. Autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione	art. 73, comma 1, lettera e)	Fornitura di energia elettrica	37,97	0,00	0,00	1-3-1 (cap. 1085)	Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1471)
43	16/2019	Direzione risorse alimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera a)	Spese di lite - Sentenza del Tribunale di Trieste n. 409/2019	11.060,00	0,00	0,00	1-5-1 (cap. 7655)	Storno da Miss. 16, Prog. 2, Tit. 1 (cap. 3313)
44	16/2019	Direzione risorse alimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Contratto di fornitura libri, manuali	397,84	0,00	0,00	1-3-1 (cap. 8890)	Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1554)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
45	16/2019	Direz. Centrale finanze	art. 73, comma 1, lettera e)	Convenzione per la gestione dell'imposta IRAP e dell'addizionale IRPEF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1-4-1 (cap. 7734)	Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1 (cap. 1490)
46	16/2019	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza, rimborso spese titoli di viaggio ed indennità chilometrica	187,11	0,00	0,00	9-1-1 (cap. 7296)	Storno da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1 (cap. 7750)
47	16/2019	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza, rimborso spese titoli di viaggio	74,65	0,00	0,00	9-1-1 (cap. 7296)	Storno da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1 (cap. 7750)
48	16/2019	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza, rimborso spese titoli di viaggio	66,75	0,00	0,00	9-1-1 (cap. 7296)	Storno da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1 (cap. 7750)
49	16/2019	Direzione centrale infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza	50,00	0,00	0,00	9-1-1 (cap. 7296)	Storno da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1 (cap. 7750)
50	16/2019	D.C. lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera a)	Sentenza Tar FVG n. 75/2019	1.765,11	0,00	0,00	4-7-1 (cap. 7744)	Storno dalla Miss. 4, Prog. 6, Tit. 1 (cap. 5911)
51	16/2019	D.C. Risorse alimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera a)	Risarcimento danni - Sentenza del Consiglio di Stato n. 803/2019	245,00	0,00	0,00	1-5-1 (cap. 7746)	Rimodulazione dalla Miss. 1, Prog. 5, Tit. 1 (cap. 3203)

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
52	16/2019	Direzione generale	Art. 73, comma 1, lettera a)	Indennizzi a seguito sentenza Corte d'Appello di Trieste n. 383/2019	520.000,00	0,00	0,00	12-2-1 (cap. 8257)	Prelevamento dalla Miss. 20, Prog. 3, Tit. 1 (cap. 1002) Fondo contenziosi
53	24/2019	D.C. salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza - Organo collegiale di cui al DPR 235 dd. 11.10.2017	151,19	0,00	0,00	13-7-1	Rimodulaz. da Miss. 13, Prog. 7, Tit. 1
54	24/2019	D.C. salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza - Organo collegiale di cui al DPR 235 dd. 11.10.2017	151,19	0,00	0,00	13-7-1	Rimodulaz. da Miss. 13, Prog. 7, Tit. 1
55	24/2019	D.C. salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza - Organo collegiale di cui al DPR 235 dd. 11.10.2017	123,93	0,00	0,00	13-7-1	Rimodulaz. da Miss. 13, Prog. 7, Tit. 1
56	24/2019	D.C. salute, politiche sociali e disabilità	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza - Organo collegiale di cui al DPR 235 dd. 11.10.2017	121,50	0,00	0,00	13-7-1	Rimodulaz. da Miss. 13, Prog. 7, Tit. 1
57	24/2019	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Anno 2019 -Gettone di presenza organo collegiale di cui al D.P.Reg. 186/2017	1,31	0,00	0,00	1-1-1	Storno da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
58	24/2019	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza organo collegiale di cui al D.P.Reg. 186/2017	14,20	0,00	0,00	1-1-1	Storno da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1
59	24/2019	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza organo collegiale di cui al D.P.Reg. 186/2017	93,45	0,00	0,00	1-1-1	Storno da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1
60	24/2019	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Gettone di presenza organo collegiale di cui al D.P.Reg. 186/2017	3,33	0,00	0,00	1-1-1	Storno da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1
61	24/2019	D.C. Infrastrutture e territorio	art. 73, comma 1, lettera e)	Anno 2018 -Gettone di presenza organo collegiale di cui al D.P.Reg. 186/2017	93,68	0,00	0,00	1-1-1	Storno da Miss. 1, Prog. 4, Tit. 1
62	24/2019	D.C. risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Servizio di certificazione della gestione forestale sostenibile	4.500,00	3.000,00	3.000,00	1-5-1	Riconosciuti anche € 3.000,00 a carico del bilancio 2022 ed € 1.500,00 a carico del bilancio 2023 Rimodulaz. da Miss. 1, Prog. 5, Tit. 1
63	24/2019	D.C. difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	art. 73, comma 1, lettera e)	Seduta dd. 29.11.2019 - Gettone di presenza - Comitato indirizzo e verifica dell'ARPA	34,64	0,00	0,00	9-1-1	Rimodulaz. da Miss. 9, Prog. 1, Tit. 1

Copertura finanziaria leggi FVG esercizio 2019

	L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. d.lgs. 118/2011)	Oggetto della spesa	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Miss. Prog. Tit. Autorizz. spesa	Copertura
TOTALE					3.136.785,82	1.116.775	1.107.850		


Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali e sulle delibere di variazione al bilancio 2019-2021.

La tabella che segue evidenzia la suddivisione dei debiti fuori bilancio per legge regionale che ne ha disposto il riconoscimento (e il finanziamento).

Tabella 12 - Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2019 per esercizio di imputazione della spesa.

L.R. di riconoscimento debiti fuori bilancio	Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022	Importo 2023	TOTALE
L.R. N. 3/2019	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	610,85
L.R. N. 6/2019	115.831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	115.831,17
L.R. N. 13/2019	1.381.208,92	13.775,00	4.850,00	2.850,00	0,00	1.402.683,92
L.R. N. 16/2019	1.633.846,46	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	3.833.846,46
L.R. N. 24/2019	5.288,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	15.788,42
TOTALE	3.136.785,82	1.116.775	1.107.850	5.850	1.500	5.368.760,82

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

Tabella 13 – Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019 per legge di riferimento e anno di imputazione spesa.

Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative inserite nelle singole leggi regionali.

Nello specifico si osserva che le leggi che hanno riconosciuto la legittimità della maggior parte dei debiti fuori bilancio ricondotti al “sistema bilancio” nel 2019 (ovvero oltre 5,2 milioni di euro) sono la legge n. 13 di assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 e la legge n. 16 che ha introdotto misure finanziarie intersettoriali (cosiddetto “assestamento bis”) approvata a fine novembre 2019. Se si esclude la legge regionale n. 6/2019 (misure urgenti per il recupero della competitività regionale), con la quale sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi € 115.831,17, le restanti due leggi regionali n. 3 (recante modifiche alla l.r. 30 marzo 2018, n. 13 in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) e n. 24 (legge di stabilità regionale 2020) hanno provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio di importo decisamente modesto (rispettivamente € 610,85 la l.r. n. 3/2019 ed € 15.788,42 la l.r. n. 24/2019).

Dal punto di vista delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciuti, dalle tabelle sopra riportate emerge che i debiti la cui legittimità è stata riconosciuta nel 2019 sono prevalentemente riconducibili ad acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (complessivi € 4.156.086,28) che si riferiscono, per i maggiori importi, a: convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione dell’imposta IRAP e

dell'addizionale all'IRPEF (€ 3.300.000,00 imputati al triennio 2019-2021 riconosciuti con la l.r. 16/2019), attività di gestione delle domande di edilizia agevolata da parte di Banca Mediocredito del F.V.G. (€ 534.934,79 riconosciuti con la l.r. 13/2019), contratto quadro n. 3940/2019 Centrale Supporto Centrale Unica di Committenza (€ 92.929,15 riconosciuti con la l.r. 13/2019), attività di assistenza da parte di Informest nell'ambito del Progetto GPPSTREAM di cui alla Convenzione approvata con DGR n. 1661 del 7.9.2018 (€ 63.675,00 imputati al periodo 2019-2022 riconosciuti con la l.r. 13/2019), contratto quadro n. 3940/2019 Fondo Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 (€ 23.073,85 riconosciuti con la l.r. 13/2019) e servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per il periodo 1.11.2018-31.3.2019 (€ 20.500 riconosciuti con la l.r. 6/2019). Ulteriori casistiche con importi (per singolo debito) meno significativi afferiscono, tra l'altro, a gettoni di presenza, rimborsi spese titoli di viaggio e indennità chilometriche (complessivi € 1.968,71 riconosciuti nel 2019)²⁷, pedaggi autostradali, forniture idriche e di energia elettrica, forniture di libri, manuali e materiale di cancelleria, quote di partecipazione a fiere, servizi e prestazioni varie²⁸.

Con riferimento ai debiti fuori bilancio riconducibili a sentenze esecutive (complessivi € 1.212.674,54), si evidenzia che i maggiori importi riconosciuti nel corso dell'esercizio 2019 si riferiscono a: indennizzi a seguito sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 383/2019 (€ 520.000 riconosciuti con la l.r. 16/2019), sentenza del Tribunale di Trieste - sezione civile - controversie del lavoro n. 47/2019 (€ 517.236,97 riconosciuti con la l.r. 13/2019), sentenza

²⁷ Nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2018 di cui alla delibera n. FVG/19/2019/PARI, la Sezione aveva riscontrato, in proposito, quanto segue: "La Direzione Centrale finanze e patrimonio, a seguito del Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, in esito all'istruttoria sui debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi nell'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, ha di nuovo raccomandando alle Direzioni e alle strutture regionali, con nota prot. n. 17291 del 8.8.2018, il rispetto delle indicazioni fornite in tema di riconoscimento dei debiti fuori bilancio con le circolari n. 18 del 31.10.2016 e n. 3 del 25.7.2017. Relativamente alla fattispecie di cui alla lett. e) dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, al fine di evitare la violazione delle norme che presidiano il procedimento contabile di spesa, erano state impartite, anche in anni precedenti, precise istruzioni in merito alle tempistiche di assunzione dell'impegno. Tali raccomandazioni hanno senz'altro contribuito alla lodevole attività dell'Amministrazione Regionale volta alla diminuzione di acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, pur dovendosi ancora rilevare il ricorrente ricorso alla richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio per "gettoni di presenza" per la partecipazione a commissioni".

²⁸ La Direzione centrale finanze, con propria Circolare n. 18 del 31.10.2016 indirizzata alle strutture regionali, aveva provveduto a diramare precise indicazioni operative in merito all'adozione degli impegni di spesa allo scopo di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio. L'attenzione era stata posta soprattutto con riferimento alle casistiche concernenti i procedimenti contributivi, l'attività contrattuale della Regione, i gettoni di presenza e le indennità per la partecipazione a commissioni, i rimborsi spese non previsti in contratti o convenzioni e gli oneri da contenzioso.

della Corte d'Appello di Trieste n. 421/2019 (complessivi € 90.896,00 riconosciuti con la l.r. 13/2019).

Quanto ai mezzi di copertura dei suddetti oneri ricondotti a bilancio attraverso la procedura di riconoscimento, per la maggior parte delle leggi che nell'anno 2019 hanno provveduto al riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio si riscontra la fattispecie di clausole di copertura che genericamente imputano gli oneri a diminuzioni di spese o incrementi di entrate, contestualmente recate dal provvedimento, esposte in tabelle riportanti le variazioni aumentative e diminutive a livello di Missione, Programma e Titolo, che non consentono la puntuale correlazione tra il singolo onere riconosciuto e lo storno/rimodulazione (è il caso delle l.r. n. 13, n. 16 e n. 24 del 2019). Tale fenomeno, oltre a difettare sotto il profilo della trasparenza delle scelte relative al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione dell'organo legislativo, non consente di esprimere compiute valutazioni in merito alla bontà della copertura operata. Ciò anche considerata la carenza di specifiche informazioni in merito all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide attraverso lo storno/rimodulazione, nonché in merito alle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, ovvero circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.

Quanto alle relazioni tecnico finanziarie a corredo delle norme di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio presenti nelle leggi approvate nel 2019, si evidenzia che, se si esclude il debito riconosciuto con la l.r. n. 3/2019, la cui norma di riferimento è stata introdotta con uno specifico emendamento d'Aula (36 bis.1) che contiene, nella nota a commento apposta in calce al medesimo, una esauriente relazione sulla situazione che ha originato il debito fuori bilancio di € 610,85 riconosciuto in quella sede²⁹, non risultano, tra

²⁹ Nella nota in calce all'emendamento d'Aula n. 36 bis.1 di cui trattasi risulta infatti specificato quanto segue: "Il giorno 20 novembre 2014 l'allora funzionario delegato per la Direzione centrale competente in materia di lavoro effettuava sulla piattaforma elettronica MEPA un ordine diretto d'acquisto (OdA) all'azienda Ribbon.it s.a.s. di Lucca, per una fornitura di etichette termiche adesive per l'ufficio protocollo per complessivi € 610,85, merce che è stata regolarmente consegnata in data 11 febbraio 2015. A tale consegna, tuttavia, non è poi seguito l'invio della relativa fattura, come confermato da apposita interrogazione del protocollo. Nel frattempo, la figura del funzionario delegato è stata soppressa e le relative mansioni sono ora da espletare mediante utilizzo delle ordinarie procedure di acquisizione di beni/servizi. La suddetta azienda, avendo realizzato solamente nel corso del mese di maggio 2018 del mancato invio della fattura, in data 23 maggio 2018 ha chiesto indicazioni sulla modalità di emissione della stessa nel 2018, per poter ricevere il pagamento della merce consegnata nel febbraio 2015. In relazione alla situazione sopra descritta, nonché alla

gli atti pubblicati nel sito web della Regione a corredo delle leggi di cui trattasi, relazioni esplicative degli oneri legati ai debiti fuori bilancio riconosciuti³⁰.

Si evidenzia che le procedure amministrative adottate dalla Regione ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, prevedono la presentazione alla Direzione centrale finanze, da parte delle strutture regionali interessate, di un modulo contenente le informazioni necessarie alla stesura della proposta di legge di riconoscimento (fattispecie del debito, generalità del creditore, fonte del debito, importo, estremi di imputazione del debito, fonti di copertura attivabili, dati contabili del capitolo di spesa sul quale adottare gli impegni relativi al debito da riconoscere); tale modello deve essere corredato da *“una esauriente relazione contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione del debito e dei presupposti per il predetto riconoscimento”*³¹. Posto che le informazioni di cui trattasi rivestono un'importanza rilevante ai fini delle valutazioni sui debiti fuori bilancio da effettuarsi in sede consiliare, parrebbe opportuna la loro pubblicazione tra gli atti dell'iter legislativo riferito alla legge di riconoscimento ovvero, quantomeno con riferimento ai dati contabilmente rilevanti ai fini della copertura, risulterebbe necessario colmare il deficit informativo dando loro adeguata evidenza nell'apposita relazione tecnico finanziaria (o nelle note agli emendamenti introduttivi dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti).

Sempre sul fronte delle informative relative ai debiti fuori bilancio riconosciuti con leggi emanate nel 2019, si segnala che la Direzione centrale finanze, con propria nota prot. n. 4014 del 30.3.2020, in risposta alla nota della Sezione prot. n. 392 del 28.2.2020, con riferimento al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 3.300.000,00 nel

documentazione agli atti degli uffici, si dà atto dell'effettiva sussistenza del diritto del suddetto fornitore, ai sensi dell'articolo 1498 del Codice civile, di essere pagato per la citata fornitura, seppure con notevole ritardo per cause al medesimo imputabili (mancata fatturazione tout court), trattandosi di debito certo e liquido. La legittimità del debito de quo è già stato a suo tempo riconosciuto con l'articolo 14, c. 1, tabella S, della legge regionale 9 agosto 2018, n.20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ma in relazione alla tuttora perdurante impossibilità di rilascio del DURC da parte di INPS/INAIL, non è stato adottato per tempo il necessario provvedimento di impegno della spesa sul capitolo dedicato 9083/2018. Si ritiene, conseguentemente, di avviare la presente procedura per il nuovo formale riconoscimento del debito a carico dell'esercizio finanziario 2019. La situazione sopra rappresentata ha originato il debito fuori bilancio che con la presente procedura si intende regolarizzare, per un costo totale a carico del bilancio regionale di € 610,85 (seicentodieci/85)”.

³⁰ Si ricorda che l'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia prevede che *“1. Tutti i progetti di legge sono corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture. Per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio la relazione è redatta con riferimento alla manovra complessiva.*

2. Gli emendamenti sono corredati dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 1, redatta in forma semplificata”.

³¹ Circolare della Direzione centrale finanze e patrimonio n. 3 del 5 giugno 2019.

triennio 2019-2021 a favore dell' Agenzia delle entrate, di cui alla Tabella M, n. 3, relativa all' articolo 12, comma 1, della l.r. 4 novembre 2019, n. 16 e in considerazione della rilevanza dell' importo riconosciuto, ha presentato una relazione illustrativa dalla quale emerge che *“il ricorso a tale strumento di legittimazione si è reso necessario in considerazione del notevole ritardo con cui l' Agenzia delle Entrate, per oggettive difficoltà riscontrate, ha predisposto la bozza definitiva del testo per la nuova Convenzione per la gestione del tributo IRAP e dell' Addizionale regionale all' IRPEF per le tre annualità 2019, 2020 e 2021 (che, come è noto, l' Agenzia redige come testo comune per tutte le Regioni che intendano sottoscrivere un' analoga Convenzione) tanto da consentirne il perfezionamento solo in data 14 novembre 2019”*.

L' esame dei prospetti delle variazioni apportate al bilancio 2019-2021 (“movimenti per atto”) trasmessi dalla Direzione centrale finanze della Regione con nota prot. n. 6047 del 18 maggio 2020, in ottemperanza alla richiesta della Sezione prot. n. 198 del 28 gennaio 2020, ha consentito di “estrapolare” le modalità di copertura degli oneri relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2019 con le già citate leggi regionali (il dettaglio della copertura per singola voce di debito risulta evidenziato nella Tabella “Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019” esposta in precedenza).

Nello specifico si osserva che i debiti fuori bilancio afferenti la fattispecie di cui all' articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, ovvero le sentenze esecutive, pari a complessivi € 1.212.674,54 (tutti riferiti al 2019), trovano copertura per € 1.190.843,25 (pari al 98,20%) attraverso il prelievo dal Fondo contenziosi iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (cap. 1002 relativo a spese per oneri di contenzioso non programmati di cui all' art. 46, comma 3 del d.lgs. 118/2011)³² e per € 21.831,29 (pari all' 1,8%) attraverso lo storno di fondi tra differenti Missioni, Programmi e Titoli (€ 15.143,29) o la rimodulazione di fondi all' interno della medesima Missione, Programma e Titolo (€ 6.688,00). In particolare i capitoli interessati dagli storni/rimodulazioni sono il n. 1972 (storno di € 2.318,18 e

³² Si evidenzia che, dal file delle variazioni al bilancio 2019-2021 “movimenti per atto” trasmesso dalla Direzione centrale finanze con nota prot. n. 6047 del 18 maggio 2020, con riferimento al capitolo di spesa 1002 “Fondo contenziosi” emerge, oltre al citato prelievo di € 1.190.843,25 a copertura degli oneri indotti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive avvenuto nel 2019, un ulteriore prelievo di € 1.127.218,73 a fronte del “rimborso oneri contenzioso vecchie USL” previsto al cap. 1018 (rimborso agli enti del servizio sanitario degli importi versati per conto della Regione per la gestione dei rapporti obbligatori e del contenzioso insorti durante la pregressa gestione delle USL) del bilancio 2019-2021. I prelievi complessivi a carico del Fondo contenziosi effettuati nel corso dell' esercizio 2019 ammontano pertanto a € 2.318.061,98 e tale dato trova conferma nel BFG al 31.12.2019.

rimodulazione di € 6.443,00) relativo a spese connesse alle operazioni di liquidazione delle Province – peraltro spesa di natura obbligatoria – il cap. n. 3313 (storno di € 11.060,00) relativo a spese per recupero fauna di cui all’art. 3 della l.r. 45/2017, il cap. n. 5911 (storno di € 1.765,11) relativo a spese per l’assicurazione scolastica di cui all’art. 26 della l.r. n. 13/2018 e il cap. 3203 (storno di € 245,00) relativo a spese per la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, tutti iscritti al Titolo 1 della spesa.


I debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2019 afferenti la fattispecie di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, ovvero le acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, pari a complessivi € 4.156.086,28 (imputati al periodo 2019-2023), trovano copertura attraverso lo storno di fondi tra differenti Missioni, Programmi e Titoli (€ 533.872,27) o la rimodulazione di fondi all’interno della medesima Missione, Programma e Titolo (€ 3.622.214,01). In particolare, i capitoli interessati dagli storni sono, tra l’altro³³, il cap. 3301 relativo a misure di sostegno per l’attuazione delle politiche abitative – diritto alla casa e il cap. 7750 relativo a edilizia agevolata e convenzionata – spese per rinnovazione ipoteche a garanzia di anticipazioni regionali concesse per l’acquisizione della prima casa di abitazione. I capitoli interessati dalle rimodulazioni, invece, sono, tra l’altro³⁴ il cap. 7499 relativo al fondo sviluppo e coesione – spese per il ricorso al lavoro somministrato, i cap. 7387 e 7388 relativi all’ “Interreg V-A Italia-Slovenia” 2014-2020 – rispettivamente riferiti alla quota Stato e alla quota UE – per lavoro somministrato (trattasi di spese obbligatorie), il cap. 9806 relativo a spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza ecc. di competenza della Direz. centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, il cap. 1471 relativo a spese per l’illuminazione, il riscaldamento e la fornitura di acqua agli immobili e agli uffici regionali, il cap. 1407 relativo a spese per vigilanza e custodia dei beni immobili appartenenti al patrimonio regionale, il cap. 6972 relativo all’attuazione dell’assistenza tecnica del programma Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento CEE 17.12.2013, n.

³³ Il file delle variazioni al bilancio 2019-2021 “movimenti per atto” trasmesso dalla Direzione centrale finanze con nota prot. n. 6047 del 18 maggio 2020 non riporta i prospetti relativi alle variazioni apportate a seguito della l.r. n. 24/2019 (legge di stabilità 2020); pertanto, non è stato possibile reperire il numero dei capitoli da cui sono stati stornati i fondi per assicurare la copertura degli oneri relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti con detta legge regionale.

³⁴ Idem c.s.

1305, il cap. 3911 relativo a prestazioni professionali e specialistiche per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture portuali e di navigazione interna di competenza regionale, per l'illuminazione, i segnalamenti, le forniture d'acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all'attività istituzionale e operativa del servizio, il cap. 3014 relativo alle spese per la manutenzione ordinaria e le riparazioni, il cap. 6332 relativo alle convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, il cap. 544 relativo a spese per l'attuazione del progetto "Conti pubblici territoriali" nell'ambito delle finalità previste dalle delibere Cipe - lavoro flessibile, il cap. 1255 relativo a spese per l'erogazione di servizi destinati all'uso dei mezzi di trasporto regionali - pedaggi autostradali, il cap. 7093 relativo al progetto VELA (veloce, leggero, agile: smart working per la PA) - sperimentazione telelavoro, il cap. 3306 relativo al rimborso forfettario al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa e agli altri istituti bancari con esso convenzionati per gli adempimenti e le funzioni affidate, il cap. 9870 relativo a spese per esigenze operative correnti, il cap. 1554 relativo a spese per l'acquisto di materiali e attrezzature di cantieri di lavoro, strumenti e attrezzi per l'attività didattica e di ricerca, il cap. 1490 relativo a oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento, il cap. 2792 relativo a spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale all'intero del territorio regionale, il cap. 3152 relativo a spese per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate ecc., il cap. 4721 relativo a spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza ecc., i cap. 7082 e 7083 relativi a spese per il programma Interreg Europe 2014-2020 - progetto "green public procurement e sustainability tools for resource efficiency mainstreaming - GPP STREAM" - Spesa per esperti esterni e servizi - trasferimento a Informest quote UE e Stato, il cap. 9825 relativo a spese per esigenze operative correnti e cap. 4604 relativo a assegnazioni vincolate destinate a spese personale CUC - spese per acquisizione personale somministrato. Tutti i citati capitoli interessati dagli storni/rimodulazioni sono iscritti al titolo 1 della spesa.

Tabella 14 - Modalità di copertura oneri relativi a debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019 per fattispecie di debito.



Origine dei dati: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle variazioni al bilancio (movimenti per atto) trasmesse dalla Direz. centrale finanze con nota prot. 6047 del 18 maggio 2020.



FABRIZIO PICOTTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
09.07.2020 10:19:48
CEST

INDICE

1. SINTESI E CONCLUSIONI ED ESITI DEL CONTRADDITTORIO.	5
1.1 ESITI SPECIFICI DEL CONTROLLO ALLA LUCE DEL CONTRADDITTORIO CON L'AMMINISTRAZIONE.....	11
2. I PRINCIPI METODOLOGICI DI CONTROLLO E DI ANALISI UTILIZZATI DALLA SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.	16
2.1 L'oggetto del controllo svolto negli anni dalla Sezione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa e le ulteriori prospettive di analisi presenti nelle relazioni della Sezione.....	16
2.2 Aspetti problematici delle leggi settoriali di spesa in relazione alla giurisprudenza costituzionale del 2019.....	22
3. CONTENUTI ED ESITI GENERALI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI PROMULGATE NEL 2019	25
3.1 Le leggi di spesa prese in considerazione	25
3.2 Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2019 e nel triennio 2019-2021.	29
4. I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON LEGGI DEL 2019 CHE TROVANO COPERTURA NEL BILANCIO 2019-2021.....	47
4.1 Premessa metodologica sulla verifica della copertura finanziaria della spesa.	47
4.2 L'oggetto, la consistenza e la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio nel periodo 2019-2021.....	54

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Percentuale mezzi di copertura leggi 2019 – triennio 2019-2021.	32
Tabella 2 – Mezzi di copertura leggi 2019: distribuzione per singolo esercizio finanziario.	33
Tabella 3 – Riepilogo fondi speciali bilancio 2019-2021	34
Tabella 4 – Oneri finanziari e copertura delle leggi regionali adottate nel 2019	41

Tabella 5 - Mezzi di copertura nelle leggi adottate nel 2019 - quadro riassuntivo riferito al triennio 2019-2021 e raffronto negli anni.....	45
Tabella 6 - Serie storica dei mezzi di copertura delle leggi regionali di settore.....	46
Tabella 7 -Evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2017-2019.	50
Tabella 8 -Sintesi grafica evoluzione debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2017-2019.	51
Tabella 9 - Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019.....	54
Tabella 10 - Fattispecie debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2019 per legge regionale.....	55
Tabella 11 - Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019.	55
Tabella 12 - Debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2019 per esercizio di imputazione della spesa.	66
Tabella 13 - Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019 per legge di riferimento e anno di imputazione spesa.....	67
Tabella 14 - Modalità di copertura oneri relativi a debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nel 2019 per fattispecie di debito.	74

L'istruttoria è stata curata dalla dott.ssa Barbara RIZZI

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - UFFICIO DISTACCATO DI UDINE





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2019
DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI.**

APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA
APPROVATE NEL 2019



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE
NEL 2019 DALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA E SULLE
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI.**

**APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA
APPROVATE NEL 2019**

ESITI DEL CONTROLLO. OSSERVAZIONI SULLE SPECIFICHE RISULTANZE.

Nella tabella che segue vengono esposte, per singola legge regionale esaminata, le criticità e problematiche emerse a seguito del controllo nonché le osservazioni sulle specifiche risultanze, svolte sulla base dei principi di riferimento evidenziati.

Tabella 1 – Sintesi criticità e problematiche emerse a seguito del controllo

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 1	<p>Previsione di una spesa, peraltro non quantificata, a carico del bilancio di un altro ente (AUSIR) (articolo 7). Si ritiene che la copertura operata con somme iscritte (o da iscrivere) nel bilancio di un altro ente debba necessariamente essere accompagnata da un'adeguata dimostrazione della copertura finanziaria riferita a detti bilanci: nel caso di specie la spesa afferrisce direttamente il bilancio dell'AUSIR.</p>	<p>Va osservato che l'articolo 19 della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali". Inoltre, "ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e <u>della finanza di altre amministrazioni pubbliche</u> anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17".</p>
n. 2	<p>Gli oneri trovano copertura a mezzo prelievo dal fondo speciale destinato a nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 970090) iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021.</p> <p>Le relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge e degli emendamenti di Commissione non forniscono alcuna attestazione in merito alla disponibilità delle risorse accantonate sul capitolo di fondo speciale e alla somma che residua sullo stesso a seguito del prelievo.</p> <p>Con riferimento alla modalità di copertura della legge in argomento, si evidenzia che sono stati interessati da prelievo fondi globali costituiti per la spesa di parte corrente: detti fondi sono tuttavia stati destinati, per la maggior parte (100 mila euro), alla copertura di oneri di parte capitale; ciò risulta in contrasto con quanto</p>	<p>Il prelievo dal fondo globale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.</p> <p>Va tenuto conto di quanto rappresentato dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, con propria nota Prot. 13795 del 18 giugno 2019, in occasione dell'istruttoria finalizzata alla relazione sulle coperture finanziarie delle leggi regionali approvate nel 2018, laddove ha fatto presente che "allo stato attuale le variazioni concernenti i prelievi dal fondo globale sono evidenti anche nei documenti contabili della gestione, analogamente a quanto avviene in caso di istituzione di un nuovo capitolo di spesa e della sua conseguente variazione. In tal modo, possono essere evidenziate anche le disposizioni riguardanti i fondi globali che attengono al triennio e non solo al primo anno d'esercizio".</p> <p>Pur preso atto di quanto rappresentato in merito a tale problematica - già riscontrata in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel corso del 2018 - dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, con nota Prot. n. 15271 del 9.7.2019, ovvero e "sussiste l'oggettiva difficoltà in fase di programmazione di attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>prevede l'art. 49 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale i fondi speciali ("globali" nel lessico regionale) vanno tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di parte capitale.</p> <p>Le relazioni tecnico finanziarie qualificano l'onere autorizzato con la legge in argomento quale "spesa continuativa non obbligatoria", rinviando la quantificazione degli oneri annui per gli esercizi finanziari successivi al 2019 alle relative leggi di bilancio, come consentito dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011.</p> <p>A ciò deve aggiungersi il fatto che, da quanto si evince dalla relazione tecnico finanziaria, la quantificazione dell'onere è avvenuta sulla base delle segnalazioni raccolte dai Distaccamenti dei Volontari dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio regionale e di una stima prudenziale degli oneri di spesa necessari per far fronte alle criticità, alle difficoltà e alle esigenze segnalate, fatti "salvi eventuali ulteriori impegni per gli anni futuri".</p>	<p>tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare", si ribadisce che la destinazione di quote di fondi globali stanziati per finalità di parte corrente a capitoli di spesa di parte capitale denota segni di debolezza a carico della fase della programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa .</p> <p>Fermo restando la legittimità della copertura, non sembrerebbe trattarsi di un provvedimento la cui dimensione finanziaria ultrannuale non poteva essere determinata con sufficiente esattezza ex ante (gli oneri afferiscono contributi alle associazioni volontarie dei Vigili del fuoco per potenziamento mezzi, dotazioni tecniche, interventi su immobili ecc. nonché per corsi di formazione del personale volontario dei Distaccamenti dei Volontari presenti sul territorio regionale). L'onere avrebbe pertanto potuto verosimilmente essere circoscritto a un importo definito anno per anno apprestando idonee coperture ad hoc. Il rinvio alla quantificazione degli oneri successivi al 2019 alle leggi di bilancio degli esercizi finanziari successivi al 2019 presta il fianco a possibili obiezioni anche sul piano della trasparenza dei criteri di costruzione della legislazione vigente.</p>
n. 3	<p>La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.</p> <p>Incongruenza tra la disposizione inerente la copertura esposta nel testo legislativo (art. 38, c. 13, lett. b) e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2019-2021 a fronte dell'approvazione della legge in esame (la norma dispone lo storno delle risorse - a copertura della spesa autorizzata con l'art. 35 - a valere sulla Missione 6, Programma 2, Titolo 1 del bilancio, mentre le variazioni contabili, disposte a seguito dell'approvazione della legge, evidenziano una copertura realizzata attraverso lo storno di risorse a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2021).</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p> <p>La copertura della spesa deve essere effettiva, completa e coerente con le disposizioni normative che prevedono la spesa.</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>La legge autorizza nuove spese solo per gli anni 2019 e 2020. La RTF classifica detti oneri quali pluriennali (e non continuativi). La pluriennalità e la relativa copertura sono però riferiti agli anni 2019 e 2020. Una copertura limitata al biennio 2019 e 2020 contrasta con il contenuto della legge dal quale si deduce che la maggior parte degli interventi siano stati "previsti" per protrarsi nel tempo (ad es.: finanziamento per progetti di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro o progetti legati alla "giornata della memoria" o ancora convenzioni per interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo ecc.). Ciò richiederebbe una copertura coerente con una spesa definita pluriennale e cioè anche per gli anni a venire (quantomeno per quelli compresi nel bilancio pluriennale ovvero anche per il 2021) che invece non risulta, di fatto, garantita. Si configura un'incongruenza di tale classificazione con il regime di copertura previsto dalla legge per le spese pluriennali che richiede la quantificazione della spesa complessiva.</p> <p>Il secondo comma dell'art. 38 del d.l.s. 118/2011 stabilisce infatti che "Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa".</p> <p>.In senso contrario non pare decisivo quanto precisato nella relazione di presentazione del disegno di legge secondo cui lo stesso "vuole da un lato intervenire sulla recente legge approvata dalla precedente legislatura apportando elementi di innovazione, e dall'altro intende contestualizzare la norma nell'ambito del percorso di regionalizzazione delle competenze in materia di istruzione non universitaria, che la nuova Amministrazione attiverà nel breve termine". Da quanto esposto parrebbe dunque che gli interventi finanziati si inseriscano in un disegno di riforma del sistema di istruzione non universitaria che troverà probabilmente completa attuazione, e copertura finanziaria, nel prossimo futuro.</p>	<p>L'art. 17 della legge 196/2009 prevede che la relazione tecnico finanziaria indichi l'ammontare degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.</p>
n. 4	Nessuna osservazione	
n. 5	Legge priva di oneri.	
n. 6	L'identificazione, in capo ad alcune norme della legge (art. 8 e art. 93, c. 1 e c. 29) e attraverso le	L'affermazione della neutralità finanziaria di una disposizione che amplia il numero dei possibili fruitori del

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>RTF, di clausole di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso le modifiche introdotte alle linee di finanziamento previgenti, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare le richieste di finanziamento. Si evidenzia che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati a richiedere un finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura. Ciò risulta ancor più necessario nel caso di interventi che impattano su potenziali oneri di parte capitale, come nel caso di specie.</p> <p>Sono stati interessati da prelievo fondi globali costituiti per la spesa di parte corrente: detti fondi sono tuttavia stati destinati, in parte, alla copertura di oneri di parte capitale (art. 93, c. 3 e 4); ciò risulta in contrasto con quanto prevede l'art. 49 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale i fondi speciali ("globali" nel lessico regionale) vanno tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di parte capitale.</p> <p>L'ampliamento di taluni interventi regionali (accesso all'agevolazione sul titolo di viaggio "abbonamento scolastico") avviene con le risorse già stanziare nel bilancio regionale per finanziare gli interventi originari e "<i>tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio</i>" (art. 93, c. 13). Si osserva che, porre quale tetto massimo per la spesa legata a un intervento regionale la dotazione di un capitolo di bilancio potrebbe non essere sufficiente a preservare dal rischio che si concretizzino ulteriori oneri. Inoltre, pur considerato che la spesa di cui trattasi non è di natura obbligatoria, dovrebbe essere la quantificazione della spesa a determinare l'importo delle risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.</p> <p>La copertura di oneri per incremento di attività finanziarie (art. 93, c. 23 e 24) e di parte capitale (art. 93, c. 32 e 33) si realizza a mezzo storno da partite di parte corrente. Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta (nel caso di specie trattasi di complessivi euro 950.000).</p>	<p>servizio previsto dalla norma o è inveritiera o depone negativamente per l'attendibilità delle originarie previsioni di spesa.</p> <p>Pur tenendo conto di quanto rappresentato in merito a tale problematica - già riscontrata in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel corso del 2018 - dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, con nota Prot. n. 15271 del 9.7.2019, ovvero che "sussiste l'oggettiva difficoltà in fase di programmazione di attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare", si ribadisce che la destinazione di quote di fondi globali stanziati per finalità di parte corrente a capitoli di spesa di parte capitale denota segni di debolezza a carico della fase della programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa .</p> <p>Sentenza Corte Cost. n. 275/2016 (l'effettività di un diritto fondamentale non può essere finanziariamente condizionata).</p> <p>La previsione normativa che riconosce al cittadino la facoltà di accedere a un servizio pubblico generale mal si concilia con limitazioni finanziarie che circoscrivano l'accesso ai limiti delle risorse finanziarie disponibili, che, in caso di incapienza, dovranno quindi essere aumentate.</p> <p>L'irrigidimento delle poste di bilancio, a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa (delibera Sez. Riunite n. 2/2017).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Si evidenzia che al 31.12.2019 su alcuni capitoli (cap. 7338, 7398 e 7425) sui quali sono stati stanziati i fondi relativi a nuovi oneri introdotti dalla legge (art. 93 commi 14, 26 e 32), con riferimento all'esercizio 2019 dal bilancio finanziario gestionale risulta uno stanziamento consolidato pari a zero. Ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale della spesa e sulla qualità della programmazione.</p>	
n. 7	<p>Gli oneri trovano copertura a mezzo prelevamento dal fondo speciale destinato a nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 970090) iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021.</p> <p>Con riferimento alla modalità di copertura della legge in argomento, si evidenzia che sono stati interessati da prelievo fondi globali costituiti per la spesa di parte corrente: detti fondi sono tuttavia stati destinati, in parte (euro 400 mila), alla copertura di oneri di parte capitale; ciò risulta in contrasto con quanto prevede l'art. 49 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale i fondi speciali ("globali" nel lessico regionale) vanno tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di parte capitale.</p> <p>Incongruenza tra la disposizione che autorizza una spesa esposta nel testo legislativo (art. 12, c. 1) e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2019-2021 a fronte dell'approvazione della legge in esame (la norma autorizza una spesa, per le finalità previste dall'art. 3, commi 1 e 2, a valere sulla Missione 8, Programma 1, Titolo 2 del bilancio 2019-2021, mentre le variazioni contabili, disposte a seguito dell'approvazione della legge, evidenziano un aumento dello stanziamento della spesa a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo 2 del bilancio 2018-2020).</p>	<p>Il prelievo dal fondo globale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie. Si richiama quanto rappresentato dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, con propria nota Prot. 13795 del 18 giugno 2019, in occasione dell'istruttoria finalizzata alla relazione sulle coperture finanziarie delle leggi regionali approvate nel 2018, laddove ha fatto presente che "allo stato attuale le variazioni concernenti i prelievi dal fondo globale sono evidenti anche nei documenti contabili della gestione, analogamente a quanto avviene in caso di istituzione di un nuovo capitolo di spesa e della sua conseguente variazione. In tal modo, possono essere evidenziate anche le disposizioni riguardanti i fondi globali che attengono al triennio e non solo al primo anno d'esercizio".</p> <p>Pur preso atto di quanto rappresentato in merito a tale problematica - già riscontrata in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel corso del 2018 - dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, con nota Prot. n. 15271 del 9.7.2019, ovvero che "sussiste l'oggettiva difficoltà in fase di programmazione di attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare", si ribadisce che la destinazione di quote di fondi globali stanziati per finalità di parte corrente a capitoli di spesa di parte capitale denota segni di debolezza a carico della fase della programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa .</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Le relazioni tecnico finanziarie qualificano l'onere autorizzato con la legge in argomento quale "spesa continuativa non obbligatoria", rinviando la quantificazione degli oneri annui per gli esercizi finanziari successivi al 2019 alle relative leggi di bilancio, come consentito dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011.</p> <p>Inoltre, con particolare riferimento alla spesa autorizzata dall'art. 12, comma 1, della legge, si evidenzia che la relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge specifica che la quantificazione dell'onere è avvenuta sulla base di una stima prudenziale degli oneri di spesa che devono fronteggiare le Pro loco e le Associazioni senza scopo di lucro per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie sedi, fatti "salvi eventuali ulteriori impegni per gli anni futuri".</p>	<p>Non è chiaro se il rimando alle successive leggi di bilancio, così come il richiamo a eventuali ulteriori impegni per gli anni futuri (che vengono "fatti salvi"), si configurino quali evidenze di oneri già decisi per i quali il reperimento delle risorse viene "scaricato" sulle successive leggi di bilancio (in questo caso la copertura risulterebbe non del tutto coerente in quanto gli oneri risulterebbero di fatto sottostimati inficiando anche la trasparenza dei parametri di quantificazione degli stessi oneri), ovvero se costituiscano invece meramente il presupposto giuridico e finanziario per il realizzarsi dei medesimi oneri (in questo caso la copertura risulterebbe valida).</p>
n. 8	Nessuna osservazione.	
n. 9	<p>La copertura di oneri di parte capitale (art. 3) si realizza a mezzo storno da partite di parte corrente. Ciò non rappresenta una irregolarità ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità del fenomeno (nel caso di specie l'importo ammonta a 300 mila euro), alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta.</p> <p>Incongruenza tra la disposizione inerente la copertura esposta nel testo legislativo (art. 43, c. 3) e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2019-2021 a fronte dell'approvazione della legge in esame (la norma dispone, tra l'altro, lo storno delle risorse per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mentre le variazioni contabili, disposte a seguito dell'approvazione della legge, evidenziano una copertura realizzata attraverso lo storno di risorse per gli anni 2020 e 2021).</p> <p>Con riferimento all'univocità delle locuzioni e della terminologia utilizzata nelle disposizioni finanziarie si segnala che, l'articolo 4, comma 6, della legge (interventi urgenti di contenimento della cimice marmorata asiatica) dispone la copertura della spesa "mediante storno" laddove, di fatto, trattasi di una "rimodulazione" di fondi.</p> <p>La copertura avviene mediante storno/rimodulazione da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno,</p>	<p>L'irrigidimento delle poste di bilancio, a parità di condizioni, pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa (delibera Sez. Riunite della Corte dei conti n. 2/2017).</p> <p>Nei precedenti analoghi referti era già stato precisato come la chiarezza delle fonti di copertura si ottenga anche per il tramite di un'univocità delle locuzioni e della terminologia che vengono utilizzate a livello legislativo e nell'ambito della relazione tecnico finanziaria.</p> <p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.</p> <p>Si evidenzia la necessità di dare rigorosamente conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate (o comunque del permanere sul capitolo stornato di risorse sufficienti) in quanto i fondi stornati provengono, in parte, da capitoli inerenti spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1535, 492, 493, 495, 1682, 1451 e 9249 relativi a oneri per il servizio di tesoreria e altri servizi finanziari, spese e oneri per l'ottenimento di fidejussioni necessarie per il rimorso del credito iva, oneri relativi all'ammortamento di mutui contratti da Comuni e Province con la Cassa DD.PP. per la realizzazione di opere pubbliche, spese per l'acquisto di combustibili e lubrificanti per gli uffici regionali, finanziamento per la realizzazione tramite la Turismo FVG del progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale), talvolta anche obbligatorie (cap. 495, 493, 492), ovvero da spese non ripartite a carattere pluriennale obbligatorie (cap. 11978, 490, 2963).</p> <p>L'ampliamento di taluni interventi regionali (art. 41) avviene con le risorse già stanziato nel bilancio regionale per finanziare gli interventi originari.</p> <p>Va in proposito osservato che l'ampliamento delle fattispecie oggetto di finanziamento operato dall'articolo in argomento, senza modificare la quantificazione dell'onere a carico della Regione - stima quest'ultima effettuata a seguito dell'originaria autorizzazione di spesa - potrebbe determinare (di fatto) a posteriori problemi di incoerenza del tetto di spesa originariamente previsto rispetto all'ampiezza dell'intervento.</p> <p>Disposizioni contenenti, di fatto, clausole di neutralità finanziaria (art. 45) per le quali nelle RTF non risultano esplicitati adeguati elementi informativi circostanziati che consentano di valutare l'attendibilità di siffatta copertura.</p> <p>Il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016,</p>	<p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>Come già evidenziato, non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. Sent. n. 181/2013).</p> <p>Inoltre, ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>interviene specificatamente sul contenuto delle relazioni tecniche inerenti le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria specificando che le medesime relazioni devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione". Si sottolinea altresì che il citato comma 6-bis specifica che non possono essere previste clausole di neutralità finanziaria nel caso di spese aventi natura obbligatoria.</p> <p>Copertura di una spesa, peraltro quantificata solo nella RTF, operata con somme già iscritte nel bilancio (art. 97 c. 2). Si ritiene che detta modalità di copertura debba necessariamente essere accompagnata da un'adeguata dimostrazione della capienza dei capitoli interessati.</p> <p>A fronte di minori entrate quantificate nella RTF non vengono evidenziate le modalità di copertura, né nella legge né nella citata relazione (art. 68 e art. 71).</p> <p>A fronte di minori entrate la relazione tecnica deve quantomeno precisare che non si configurano problemi di copertura delle spese.)</p>	<p>essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte Cost. 115/2012).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>La copertura con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959)</p> <p>Mancata esplicitazione delle modalità di copertura per le minori entrate previste. (Cfr. art 19 primo comma legge 196/2009)</p> <p>Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili. (Corte costituzionale Sent. 224/2014).</p>
n. 10	Nessuna osservazione.	
n. 11	<p>La copertura avviene, in parte, mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste. Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dare rigorosamente conto delle ragioni del mancato</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>utilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate (o comunque del permanere sul capitolo stornato di risorse sufficienti) in quanto i fondi stornati provengono, in parte, da capitoli inerenti spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1535) o spese obbligatorie (cap. 1495 e cap. 11974).</p> <p>L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18, comma 5, della legge non risulta quantificato. Inoltre, lo stesso onere risulta finanziato nei limiti delle disponibilità di risorse già previste in bilancio (art. 20, comma 5). Si evidenzia che l'onere di cui trattasi concerne l'istituzione di una struttura costituita da specifiche professionalità nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di cultura, al fine di garantire il supporto tecnico-operativo per l'applicazione della legge medesima; in sede di avvio la struttura di cui trattasi è composta da cinque unità di personale trasferito tramite mobilità.</p> <p>Con riferimento alla copertura con riprogrammazione delle risorse di bilancio, ovvero con il semplice riferimento al bilancio, si pone anche un problema di incoerenza della costruzione delle previsioni di bilancio al netto della legge in argomento. Le disponibilità di bilancio, in via generale, dovrebbero infatti essere quantificate in modo da non presentare margini per la copertura di incrementi di spesa conseguenti all'introduzione di nuovi provvedimenti.</p> <p>Parte degli interventi previsti dalla legge hanno natura programmatoria e l'eventuale allocazione delle risorse sarà disposta con la legge di stabilità (art. 8 e art. 12). Rimando a futura legge regionale.</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>Art. 38 D.lgs. n. 118/2011</p> <p>1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.</p> <p>2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.</p>
n. 12	Legge priva di oneri.	
n. 14	Legge priva di oneri.	
n. 15	La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva	La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.</p> <p>Si evidenzia con maggior rigore la necessità di dare rigorosamente conto delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse previste per le finalità cui erano originariamente destinate (o comunque del permanere sul capitolo stornato di risorse sufficienti) in quanto i fondi stornati provengono, in parte, da capitoli inerenti spese ripartite a carattere pluriennale obbligatorie (in particolare cap. 493 inerente spese per il servizio di tesoreria) e altri capitoli di spese obbligatorie (cap. 490).</p>	<p>dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012).</p>
n. 17	<p>La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.</p> <p>Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, all'art. 16 e all'art. 4, comma 3, della legge, ricadenti anche su esercizi futuri, non risultano quantificati con certezza. Inoltre, i medesimi oneri trovano copertura a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale n. 64/1986.</p> <p>La mancata quantificazione degli oneri non consente di valutare la coerenza dei nuovi oneri con quelli posti a carico del citato Fondo per effetto della legislazione previgente sicché non si è in grado di giudicare la sussistenza o meno di risorse adeguate e sufficienti.</p> <p>Si pone altresì un problema di trasparenza: l'aggiunta di nuovi oneri sul citato Fondo regionale per la Protezione civile senza che</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012).</p> <p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	vengano incrementate le risorse insistenti sul medesimo fondo, o senza che vengano ridotte linee di spesa già poste a carico dello stesso, si presta a dubbi sul dimensionamento del Fondo parametrato alle esigenze da soddisfare.	
n. 18	Problematiche attinenti la quantificazione delle riprogrammazioni delle risorse esistenti in bilancio a seguito di modifiche comportanti presunti risparmi di spesa (articolo 5).	Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili (Sent. 224/2014). La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).
n. 19	Legge priva di oneri.	
n. 20	<p>La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa e, seppur nelle RTF siano state indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, la somma che residua sui capitoli successivamente allo storno, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, non risultano evidenziate le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate ovvero non viene fornita nessuna indicazione circa l'adeguatezza delle risorse rimaste sui capitoli oggetto di storno per far fronte alle finalità originariamente previste.</p> <p>La concisione del contenuto delle relazioni tecnico finanziarie a corredo delle disposizioni che prevedono, per la copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati con certezza, l'utilizzo di stanziamenti già previsti in bilancio (sia per riprogrammazioni che per effetto di clausole di neutralità finanziaria).</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (Sent. n. 115/2012)</p> <p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (Sent. n. 181/2013). Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte Cost. Sent. n. 181/2013). Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. (Sent. Corte Cost. 115/2012). La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959).</p> <p>La legge è stata approvata dal Consiglio</p>

Legge	Esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	regionale nella seduta del 30 ottobre 2019 e la variazione contabile è stata disposta, con deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 7.11.2019, ovvero prima della promulgazione della legge medesima (avvenuta il 13 novembre 2019).	
n. 21	Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge emerge che il medesimo non comporta oneri finanziari in quanto "reca i principi generali della riforma di riordino delle forme collaborative tra enti locali rinviando alle successive leggi finanziarie la determinazione delle risorse relative alle funzioni trasferite ed oneri connessi"	Si osserva che "nel caso di una legge di carattere programmatico, i cui profili finanziari non risultino esattamente quantificati e la cui definizione sia rimessa ad una futura attività di pianificazione, va ritenuto che tale fenomeno nondimeno può porsi in dissonanza rispetto alle prescrizioni della legge di contabilità, che richiedono la quantificazione degli oneri di cui agli interventi e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Sicché una più prudente tecnica legislativa, avuto riguardo ai profili finanziari, dovrebbe circoscrivere ad un importo delimitato l'ambito finanziario di un provvedimento di tal genere, prevedendo naturalmente la relativa compensazione. In presenza di provvedimenti la cui dimensione finanziaria non può essere circoscritta con esattezza ex ante, appunto perché tale da dipendere da una serie di variabili, soggettive ed ordinamentali, che non si prestano ad un'agevole quantificazione anno per anno, è da ritenere utile la previsione di una relazione periodica circa gli aspetti attuativi della legge". (deliberazione Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 3/2020/RQ)
n. 22	Problematiche che attengono alla significatività dell'ammontare delle riprogrammazioni delle risorse esistenti in bilancio, il cui importo non è stato quantificato, a seguito della riorganizzazione dei livelli di assistenza del Servizio sanitario regionale, nonché all'estensione agli esercizi successivi degli effetti finanziari conseguenti alle modifiche normative apportate dalla legge.	Il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili. Nel caso di norme a regime, come quello di specie, dette operazioni devono essere riferite sia all'esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti (Sent. 224/2014). L'omessa quantificazione dell'onere determina la violazione del principio di copertura (Sent. 147/2018). Si osserva inoltre che "l'elevata frequenza del rinvio alle "risorse in essere" come risoluzione degli obblighi di quantificazione e copertura degli oneri costituisce una tendenza che va giudicata negativamente, in quanto in buona sostanza elusiva dell'obbligo di copertura. Ciò a meno che non si dimostri che effettivamente le "risorse in essere" risultino capienti, nel qual caso però, il problema si sposta sulla scarsa trasparenza dei parametri in base ai quali si costruiscono le previsioni tendenziali" (deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 3/2020/RQ).

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

Di seguito, si espone una breve illustrazione dei principali contenuti delle singole leggi di spesa emanate dal legislatore regionale nel corso del 2019. L'obiettivo della disamina è quello di esporre a grandi linee in una prima parte i contenuti della legge e di evidenziare, in una seconda parte, le modalità di copertura degli oneri finanziari, laddove previsti. A tale fine è stata elaborata anche una scheda sintetica (sotto forma di tabella) che riporta, per ogni legge esaminata, il testo delle norme finanziarie, con indicazione degli oneri e delle relative modalità di copertura.

Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 1 recante modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Sintesi della legge.

Il provvedimento apporta modifiche alla legge regionale n. 5/2016, concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e deriva da uno stralcio a un emendamento (n. 13.2) al disegno di legge n. 5 "Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2018.

In particolare, viene modificato l'assetto istituzionale dell'AUSIR - "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" che costituisce l'Ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - introducendo l'organo del Consiglio di Amministrazione e ridefinendo conseguentemente le funzioni precedentemente già assegnate all'Assemblea regionale d'ambito, al Presidente e al Direttore generale dell'Agenzia di cui trattasi. La legge modifica altresì la disciplina dei compensi ai componenti degli organi dell'AUSIR.

Lo stralcio risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 1° ottobre 2019.

Disciplina finanziaria.

La disposizione di cui all'articolo 7 della legge, che ha sostituito l'articolo 11 della legge regionale n. 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), ha previsto, tra l'altro, che ai componenti degli organi dell'AUSIR spettano i rimborsi delle spese di trasferta. Inoltre, per quanto concerne i compensi dei citati membri degli organi dell'AUSIR (Assemblea regionale d'Ambito, Consiglio di amministrazione, Presidente, Assemblee locali dell'AUSIR), si applicano le vigenti disposizioni in materia di indennità degli amministratori degli Enti locali. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo dello stralcio in argomento risulta che gli

oneri conseguenti alla disposizione in esame, peraltro non quantificati, fanno carico al bilancio dell'AUSIR e non a quello dell'Amministrazione regionale¹.

Va osservato che l'articolo 19 della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali". Inoltre, "ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17"².

¹ Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 5/2016, l'AUSIR è un Agenzia, Ente di governo dell'ambito, "cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale". Tale Agenzia (comma 3) ha "personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale". Inoltre, "ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica l'AUSIR è un ente di nuova istituzione" e (comma 4) "informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate e ha una contabilità di carattere finanziario". Infine, (comma 7) "i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente".

² L'articolo 17 della Legge n. 196/2009 prevede, tra l'altro, che "la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale".

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)
<p>Legge regionale n. 1 del 12 febbraio 2019.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.</p>	<p>Art. 7 Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 5/2016</p>	<p>1. L'articolo 11 della legge regionale 5/2016 è sostituito dal seguente:</p> <p><<Art. 11 compensi</p> <p>1. Ai compensi dei componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 6 bis, 7 e 8, si applicano le vigenti disposizioni in materia di indennità degli amministratori degli Enti locali. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.>>.</p>

Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2 recante norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Sintesi della legge.

La legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione. A tal fine viene istituito l'elenco regionale delle Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, costituite presso un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione, e viene altresì assicurata una adeguata formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operante presso i citati distaccamenti attraverso specifici corsi finanziati dalla Regione. La legge prevede inoltre l'assegnazione di contributi per potenziare i mezzi e le dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite, nonché per interventi da effettuarsi sugli immobili sede dei distaccamenti.

Il progetto di legge (n. 22), presentato l'8 ottobre 2018, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti presentati in Commissione sono provvisti della relazione tecnico finanziaria redatta in forma semplificata ai sensi del citato articolo del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 21 febbraio 2019.

Disciplina finanziaria.

Le norme finanziarie si rinvengono all'articolo 4 della legge.

La legge autorizza innanzitutto la spesa di 100 mila euro per l'anno 2019 per la concessione di contributi alle Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, costituite presso un distaccamento volontario regionale, ai fini del potenziamento dei mezzi e delle dotazioni tecniche indispensabili per il corretto funzionamento delle mansioni attribuite, nonché per interventi sugli immobili sedi dei citati distaccamenti volontari. Tale onere viene previsto a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 8127 di nuova istituzione).

Viene inoltre autorizzata una spesa di 20 mila euro per l'anno 2019, destinata al finanziamento dei corsi di formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante nei distaccamenti volontari del territorio regionale, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 8133 di nuova istituzione).

I suddetti oneri, quantificati tenuto conto del numero dei Distaccamenti dei Volontari dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio regionale (quattordici) nonché sulla base delle segnalazioni raccolte e di una stima prudenziale degli oneri di spesa necessari per far fronte alle criticità, alle difficoltà e alle esigenze segnalate e *“salvi eventuali ulteriori impegni per gli anni futuri”*³, trovano copertura a mezzo prelevamento di complessivi € 120.000,00 dal fondo speciale destinato a nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 970090) iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021.

Le relazioni tecnico finanziarie a corredo del progetto di legge e degli emendamenti di Commissione non forniscono alcuna attestazione in merito alla disponibilità delle risorse accantonate sul capitolo di fondo speciale e alla somma che residua sullo stesso a seguito del prelievo. Va tuttavia tenuto conto di quanto rappresentato dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, con propria nota Prot. 13795 del 18 giugno 2019, in occasione dell'istruttoria finalizzata alla relazione sulle coperture finanziarie delle leggi regionali approvate nel 2018, laddove ha fatto presente che *“allo stato attuale le variazioni concernenti i prelievi dal fondo globale sono evidenti anche nei documenti contabili della gestione, analogamente a quanto avviene in caso di istituzione di un nuovo capitolo di spesa e della sua conseguente variazione. In tal modo, possono essere evidenziate anche le disposizioni riguardanti i fondi globali che attengono al triennio e non solo al primo anno d'esercizio”*.

Si evidenzia infine che le citate relazioni tecnico finanziarie qualificano l'onere autorizzato con la legge in argomento quale *“spesa continuativa non obbligatoria”*, rinviando la quantificazione degli oneri annui per gli esercizi finanziari successivi al 2019 alle relative leggi di bilancio, come consentito dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011.

³ Come evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge.

Alla legge è allegato il prospetto denominato “Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere” di cui all’allegato 8 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Con riferimento alla modalità di copertura della legge in argomento, si evidenzia che sono stati interessati da prelievo fondi globali costituiti per la spesa di parte corrente: detti fondi sono tuttavia stati destinati, in parte, alla copertura di oneri di parte capitale (100 mila euro); ciò risulta in contrasto con quanto prevede l’art. 49 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale i fondi speciali (“globali” nel lessico regionale) vanno tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di parte capitale. Pur preso atto di quanto rappresentato in merito a tale problematica – già riscontrata in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel corso del 2018 - dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, con nota Prot. n. 15271 del 9.7.2019, ovvero che *“sussiste l’oggettiva difficoltà in fase di programmazione di attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare”*, si ribadisce che la destinazione di quote di fondi globali stanziati per finalità di parte corrente a capitoli di spesa di parte capitale denota segni di debolezza a carico della fase della programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa⁴.

⁴ La medesima problematica era già stata sollevata in sede di verifica delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018. Si veda in proposito il capitolo “Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2018 e nel triennio 2018-2020” della “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri” di cui alla deliberazione di questa Sezione n. FVG/18/2019/RQ.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>Legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2019.</p> <p>Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.</p>	<p>Art. 4 Norma finanziaria</p>	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2 [contributi per finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e interventi sugli immobili sedi dei distaccamenti volontari], è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p> <p>2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1 [corsi di formazione destinati al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale], è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>3. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento per complessivi 120.000 euro per l'anno 2019 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

Sintesi della legge.

La legge incide sul sistema dell'istruzione regionale apportando modifiche e innovazioni alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Il provvedimento dispone, tra l'altro, interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio (art. 9), misure di formazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro (art. 15), politiche per favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei con sezioni a indirizzo sportivo (art. 14) nonché interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo (art. 24). Viene inoltre incentivata la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e altri soggetti pubblici per la realizzazione di interventi, a favore delle scuole, su tematiche considerate strategiche per la Regione (art. 26), nonché per lo sviluppo di piattaforme digitali (art. 25).

Il disegno di legge (n. 37), presentato dalla Giunta regionale il 9 gennaio 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 28 febbraio 2019 mentre le modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 13/2018, come introdotte dall'art. 18 della legge in esame, hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 38 della legge reca le disposizioni di carattere finanziario mentre l'articolo 37 è una disposizione di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di euro 610,85.

La legge autorizza innanzitutto, per gli interventi volti a realizzare progetti di scuole in ospedale e didattica a domicilio, la spesa complessiva di 160.000 euro per il biennio 2019-2020 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 8243 di nuova

istituzione). L'onere quantificato, dopo aver consultato la scuola-polo per conoscere l'entità del fenomeno negli anni precedenti, in misura pari a quello già previsto per il 2018 dall'articolo 8, comma 11, della legge regionale n. 20/2018 - abrogata dall'articolo 39 della legge in esame e sostituita con la nuova disposizione di cui all'articolo 9 - risulta coperto a mezzo di rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione 4, Programma 7, Titolo 1 del bilancio 2019-2020 (capitolo 5474 inerente il sostegno finanziario per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole). La relazione tecnico finanziaria evidenzia che detti fondi risultano disponibili. Nella medesima relazione risulta altresì attestata l'assenza di programmi di spesa che possano determinare *ex post* la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide⁵.

Per quanto concerne le finalità dell'articolo 12 della legge (inserimento del comma 2 bis all'articolo 20 della legge regionale n. 13/2018 in materia di interventi speciali una tantum proposti dalle Associazioni per sovvenire a inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate), l'articolo 38, comma 3, evidenzia che si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. Trattasi di una riprogrammazione di fondi già previsti al fine di sostenere, oltre alle attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da Associazioni che le affiliano, anche gli interventi speciali una tantum proposti dalle citate Associazioni per sovvenire a inderogabili esigenze di gestione delle scuole ad esse affiliate, previa deliberazione della Giunta regionale. A seguito dell'autorizzazione all'Amministrazione regionale a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica a favore dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo, la legge prevede una spesa complessiva di 20 mila euro per il biennio 2019-2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 8244 di nuova istituzione), cui si provvede a mezzo storno dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo

⁵ Si evidenzia che il cap. 5474 di cui trattasi, oggetto di storno per complessivi € 390.000 con riferimento all'esercizio 2019 e per € 375.000,00 con riferimento all'esercizio 2020, è stato successivamente "rimpinguato" con la legge regionale n. 13/2019 (assestamento) rispettivamente di € 650.000 nel 2019 e di € 200.000 nel 2020.

studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stesso bilancio (capitolo 5474 inerente il sostegno finanziario per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole). L'onere risulta quantificato in base a quello sostenuto per interventi analoghi effettuati in annualità precedenti. Anche in questo caso la relazione tecnico finanziaria evidenzia che i fondi oggetto di storno risultano disponibili e specifica che non sussistono programmi di spesa che possano determinare *ex post* la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

La legge prevede inoltre una spesa complessiva di 100 mila euro per il biennio 2019-2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2020 (capitolo 8245 di nuova istituzione) per la formazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro degli studenti e delle scuole. A tale onere, quantificato tenuto conto della natura dei progetti finanziati e del numero degli attori coinvolti, viene fatto fronte a mezzo storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 5474 inerente il sostegno finanziario per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole). Quanto alla disponibilità delle risorse oggetto di storno e all'assenza di programmi di spesa che possano determinare in futuro la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide, si richiama quanto già evidenziato al paragrafo precedente.

La legge autorizza altresì un onere di complessivi 100 mila euro per il biennio 2019-2020 finalizzato a sostenere iniziative a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo, in memoria dello sterminio e delle persecuzioni nei campi nazisti nonché dei martiri delle foibe. La spesa, quantificata tenuto conto di analoghi interventi effettuati in anni passati, viene prevista a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (spese correnti) del bilancio 2019-2020 (capitolo 8246 di nuova istituzione) e trova copertura a mezzo storno dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 5474 già citato in precedenza).

Per la realizzazione di interventi previsti a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo, attraverso convenzioni con soggetti pubblici (quali l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico

regionale, le Università ecc.) è prevista una spesa complessiva di 200 mila euro per il biennio 2019-2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 8247 di nuova istituzione). Anche in questo caso l'onere, quantificato tenuto conto della natura degli interventi che coinvolgono, in modo strutturale e non frammentato, l'Ufficio scolastico regionale, le scuole, le Università e altri enti pubblici, viene coperto a mezzo storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 5474 già citato in precedenza).

Infine, la legge prevede una spesa complessiva di 200 mila euro per il biennio 2019-2020 per finanziare gli ulteriori interventi di supporto amministrativo e organizzativo finalizzati a sopperire alla grave carenza, rispetto ai posti disponibili negli istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia, oltre che di dirigenti scolastici, anche di direttori dei servizi generali e amministrativi. La copertura di detta spesa, prevista a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 6753), viene assicurata come segue:

- a) mediante storno per complessivi 185.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 85.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 5474 già citato in precedenza);
- b) mediante storno (in realtà trattasi di rimodulazione) di 15.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021⁶ (capitolo 5631 relativo al finanziamento e al coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti). Le note in calce all'emendamento di Commissione che ha modificato la disposizione finanziaria in esame (emend. 30.1) evidenziano che i fondi stanziati sul capitolo oggetto di storno (cap. 5631) si rendono disponibili a seguito della modifica dell'articolo 31 della LR 13/2018, introdotta dall'articolo 18 della legge in esame, per effetto della quale, a

⁶ Nella RTF e nel testo legislativo pubblicato sul BUR risulta erroneamente indicata la Missione 6; tuttavia, nella citata RTF viene espressamente citato il capitolo 5631 come unità di bilancio da cui vengono stornati i fondi necessari per garantire la copertura della spesa e le variazioni contabili confermano lo storno da detto capitolo di spesa iscritto alla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2021.

decorrere dal 2020, non viene più riconosciuto il contributo annuo a favore del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti del Friuli Venezia Giulia per il sostegno delle attività istituzionali e di progettualità a favore degli studenti.

La legge autorizza nuove spese solo per gli anni 2019 e 2020. Coerentemente la RTF classifica detti oneri quali pluriennali (e non continuativi). Andrebbe tuttavia esplicitato con maggior dettaglio, anche ai fini della trasparenza dei criteri di costruzione della legislazione vigente, nella RTF e/o negli atti a corredo del DDL che trattasi di interventi di portata limitata nel tempo (nello specifico il biennio 2019-2020): dal contenuto della legge parrebbe infatti dedursi *tout court* che la maggior parte degli interventi siano stati “previsti” per protrarsi nel tempo (ad es.: finanziamento per progetti di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro o progetti legati alla giornata della memoria o ancora convenzioni per interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo ecc.). Ciò richiederebbe una copertura della spesa anche per gli anni a venire (quantomeno per quelli compresi nel bilancio pluriennale ovvero anche per il 2021) che invece non risulta, di fatto, garantita.

Non pare decisivo in senso contrario quanto evidenziato nella relazione di presentazione del disegno di legge ovvero che lo stesso “vuole da un lato intervenire sulla recente legge approvata dalla precedente legislatura apportando elementi di innovazione, e dall’altro intende contestualizzare la norma nell’ambito del percorso di regionalizzazione delle competenze in materia di istruzione non universitaria, che la nuova Amministrazione attiverà nel breve termine”. Da quanto esposto parrebbe dunque ~~verosimile~~ che gli interventi “provvisoriamente” finanziati si inseriscano in un disegno di riforma del sistema di istruzione non universitaria che troverà probabilmente completa attuazione, e copertura finanziaria, nel prossimo futuro.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>Legge regionale n. 3 del 22 febbraio 2019.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).</p>	<p>Art. 38 norme finanziarie</p>	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 9 [interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio], è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 13/2018, come aggiunto dall'articolo 12 [interventi speciali una tantum proposti dalle Associazioni per sovvenire a inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate] si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>4. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2 bis, della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a) [convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il FVG per il potenziamento dell'offerta didattica dei licei con sezioni ad indirizzo sportivo], è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>6. Per le finalità previste dall'articolo 28 bis, comma 2, della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 15 [formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro], è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>8. Per le finalità previste dall'articolo 36 bis, comma 2, della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 24 [interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo], è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>10. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 4, lettera f bis), della legge regionale 13/2018, come aggiunta dall'articolo 20, comma 1, lettera c) [convenzioni per interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo], e all'articolo 40 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 26 [convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il FVG e altri enti per interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo], è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>12. Per le finalità previste dall'articolo 53, comma 1 e comma 2, della legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 35 [contributi per interventi di supporto agli istituti scolastici in reggenza e agli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi], è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per</p>	<p>13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede: a) mediante storno per complessivi 185.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e 85.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; b) mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		gli anni 2019-2021.	<p>correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021*.</p> <p>*Si sottolinea che dagli atti contabili (variazioni e RTF) risulta che il capitolo oggetto di storno di fondi (cap. 5631) è iscritto alla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (spese correnti) e non alla Missione 6, ivi indicata. Alla copertura dell'onere di 15.000 euro per l'anno 2020 si provvede pertanto, effettivamente, attraverso una rimodulazione di fondi dalla Missione 4, Programma 2, Titolo 1.</p>

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4. Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

Sintesi della legge.

Il provvedimento contiene, oltre a diverse norme tecniche (articoli 9, 10 e 11) di correzione di errori materiali e tabellari contenuti nella legge regionale n. 29/2018 - concernenti interventi di investimento degli enti locali - una norma (articolo 4) finalizzata ad anticipare i termini per la presentazione delle candidature in occasione delle elezioni comunali 2019, nel caso in cui la Giunta ne disponga lo svolgimento in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo.

Ulteriori disposizioni apportano modifiche alla legge regionale n. 19/2013 (in materia di elezioni comunali), alle leggi regionali n. 18/2015, n. 37/2017, n. 9/2009 (in materia di sicurezza urbana e polizia locale e di indennità degli amministratori locali), nonché alla legge regionale n. 41/1999 (in materia di integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone con disabilità). Tali modifiche sono finalizzate, tra l'altro, a: recare proroghe dei termini di rendicontazione e di effettuazione delle spese collegate ai programmi 2016-2017 e 2018 in materia di sicurezza urbana (articolo 6); disporre le misure necessarie in caso di vacanza della carica di Presidente delle UTI di cui alla legge regionale n. 26/2014 (articolo 8); riconfigurare e riqualificare i servizi esistenti a favore delle persone con disabilità con un approccio maggiormente orientato allo sviluppo integrale della persona (articolo 12); disciplinare la determinazione delle indennità degli amministratori locali (art. 5).

Il disegno di legge (n. 40), presentato dalla Giunta regionale il 15 febbraio 2019, è corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale, così come gli emendamenti di Commissione e d'Aula.

La legge è entrata in vigore il 14 marzo 2019.

Disciplina finanziaria.

Le norme finanziarie sono contenute nell'articolo 13 della legge.

A seguito delle modifiche tecniche (sostituzione delle Missioni, Programmi, Titolo e Direzione centrale competente) introdotte, per effetto dell'articolo 10 della legge in esame, alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale n. 29/2018, la legge autorizza le seguenti spese, pari a complessivi euro 11.080.000,00 per il triennio 2019-2021:

a) euro 9.980.000,00 per il triennio 2019-2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitoli 7147 e 7148);

b) euro 600.000 per il biennio 2019-2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 7298);

c) euro 500.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 7339 di nuova istituzione).

Agli oneri di cui alle precedenti lettere a), b) e c), viene fatto fronte come segue:

a) per euro 6.980.000,00 nel triennio 2019-2021 mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (parte dal capitolo 7146 e parte dal capitolo 7139 inerenti il fondo concertazione enti locali per interventi strategici di sviluppo delle UTI e dei Comuni fuori UTI nel settore dello sport e tempo libero);

b) per euro 3.000.000,00 nel triennio 2019-2021 mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni

2019-2021 (capitoli 7155 e 7156 relativi al fondo concertazione enti locali per investimenti strategici di sviluppo delle UTI e dei Comuni fuori UTI nel settore culturale);

c) per euro 600.000,00 nel biennio 2019-2020 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 7160 inerente il fondo concertazione enti locali per interventi strategici di sviluppo delle UTI e dei Comuni fuori UTI nel settore delle altre modalità di trasporto);

d) per 500.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 7165 relativo al fondo concertazione enti locali per interventi strategici di sviluppo delle UTI e dei Comuni fuori UTI nel settore dell'edilizia scolastica).

La legge autorizza altresì la spesa conseguente allo storno contabile effettuato per una corretta allocazione al Titolo di bilancio degli oneri già previsti dall'articolo 8, comma 60 *quater*, della l.r. 45/2017 (inerenti la dotazione iniziale della Fondazione Argo per la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa), pari a 150 mila euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 8159 di nuova istituzione). Detto onere trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 8153).

Al fine di implementare gli importi destinati a indennizzare i proprietari forestali a seguito dei danni causati dall'uragano Vaia a ottobre 2018, viene autorizzato il trasferimento di risorse dal Fondo regionale per la protezione civile, con una spesa pari a 500.000 euro per l'anno 2019⁷ a valere sulla Missione n. 16 (Sviluppo economico e competitività) - Programma

⁷ La nota in calce all'emendamento di Commissione che ha introdotto la disposizione in esame specifica quanto segue: "Gli indennizzi verranno erogati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 210/2014 attuativo della legge regionale che disciplina il [fondo] regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura (l.r. 22/2002). Il Regolamento prevede la presentazione delle domande di indennizzo fino al 15 maggio 2019. Ad oggi sono state presentate circa un centinaio di domande, da parte di proprietari sia pubblici e che privati, anche in forma associata: le domande positivamente istruite fino ad ora corrispondono ad un importo di indennizzi che già ammonta a oltre 650.000,00 euro da concedere il più celermente possibile. In tale

n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 6410 relativo al finanziamento del fondo regionale per le emergenze in agricoltura). L'onere viene conseguentemente coperto attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 11 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 4150 relativo ai finanziamenti del "Fondo regionale per la protezione civile").

Alla legge risulta allegato il prospetto contenente i dati di interesse del tesoriere di cui all'Allegato 8 al d.lgs. 118/2011.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4. Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli	Art. 13 Norme finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 10 [modifiche alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 - investimenti strategici delle UTI e dei Comuni non partecipanti alle UTI] è autorizzata la spesa complessiva di 11.080.000 euro, suddivisa in ragione di: a) 1.530.000 euro per l'anno 2019 , 5.360.000 euro per l'anno 2020 , 3.090.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; b) 400.000 euro per l'anno 2019 , 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; c) 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per: a) 1.430.000 euro per l'anno 2019 , 3.460.000 euro per l'anno 2020 , 2.090.000 euro per l'anno 2021 , mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; b) 100.000 euro per l'anno 2019 , 1.900.000 euro per l'anno 2020 , un milione di euro per l'anno 2021 , mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; c) 400.000 euro per l'anno 2019 , 200.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; d) 500.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione

situazione emergenziale risulta pertanto strategica la disponibilità delle risorse aggiuntive oggetto del presente storno".

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
organi delle Unioni territoriali intercomunali.			della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
		<p>3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) [dotazione iniziale Fondazione per la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa], è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>5. Per le finalità di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in ai fini di consentire celermente l'erogazione degli indennizzi ai proprietari forestali a seguito dell'uragano Vaia], è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno dalla Missione n. 11 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>

Legge regionale 18 aprile 2019, n. 5. Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.

Sintesi della legge.

Il provvedimento dispone la proroga, sino al 30 giugno 2019, della riduzione temporanea degli assegni vitalizi, spettanti ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2015, nonché della sospensione della rivalutazione annuale dei medesimi assegni spettanti ai consiglieri regionali come previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 3/2014. Ciò in attesa della definizione del quadro legislativo nazionale in materia, in via di modifica, e nelle more della prevista approvazione della nuova disciplina regionale.

La legge è entrata in vigore il 25 aprile 2019.

Disciplina finanziaria.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario e, seppur il progetto di legge non risulti corredato da una relazione tecnico finanziaria, dal contenuto del testo legislativo si evince che non sussistono nuovi oneri per il bilancio regionale.

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6. Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Sintesi della legge.

La legge introduce misure di semplificazione volte a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini al fine di integrare e rendere maggiormente efficaci le norme vigenti in materia di semplificazione. Il provvedimento reca altresì misure afferenti la promozione del territorio regionale e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive ivi insediate, nonché disposizioni concernenti il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e la valorizzazione delle aree naturali.

La proposta di legge, presentata il 22 ottobre 2018, risulta corredata dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti di Commissione e d'Aula risultano provvisti della relazione tecnico finanziaria semplificata ai sensi del medesimo articolo del Regolamento interno.

La legge è entrata in vigore il 1° maggio 2019 ed è stata successivamente modificata (articolo 52, comma 1) dalla legge regionale n. 9/2019.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 93 della legge reca le disposizioni di carattere finanziario mentre l'articolo 85 è una disposizione di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, del d.lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di euro 115.831,17.

La modifica inerente l'edilizia agevolata introdotta dall'articolo 8 della legge all'articolo 18 della legge regionale n. 1/2016, mira a inserire tra le iniziative finanziabili attraverso il canale agevolativo preesistente anche i soli acquisti e le nuove costruzioni di abitazioni in quanto *“le iniziative finora previste hanno trovato difficile riscontro per chi abita nei grossi centri abitati, dove gli interventi edilizi richiesti dalla disciplina sono di difficile realizzazione, ed escludono dal sostegno pubblico coloro che si accingono a costruire la loro casa di abitazione”*⁸. Dalla relazione tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame si evince che la copertura dei maggiori oneri viene effettuata *“con le risorse stanziare*

⁸ Emendamento d'Aula n. 18 quinquiesdecies.1.

in legge di stabilità 2019 (l.r. 29/2018) sul capitolo 3300". Tale specificazione, esposta nella parte di relazione riservata alle clausole di neutralità finanziaria, non risulta sufficiente a suffragare *tout court* l'ipotesi di invarianza degli effetti finanziari prodotti dalla norma, a causa della mancanza di esplicite valutazioni sui medesimi effetti⁹. Detta interpretazione di invarianza parrebbe infatti non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso la modifica introdotta alla linea contributiva previgente, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare la richiesta di finanziamento. Si osserva che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati ad accedere al finanziamento imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa modalità di copertura (il tetto di spesa potrebbe infatti non essere più coerente con l'ampiezza dell'intervento). Ciò risulta ancor più necessario nel caso di interventi che impattano su potenziali maggiori oneri di parte capitale, come nel caso di specie.

Il comma 1 dell'articolo 93 della legge dispone che la spesa conseguente all'estensione dei benefici per i privati che acquistano un veicolo ecologico rottamando un veicolo a benzina o a gasolio - ora previsti anche per la rottamazione di veicoli di classe euro 4 - trova copertura a valere sui fondi già previsti per tale scopo alla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2020. Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento che ha introdotto la norma in argomento, si evince che la medesima è stata considerata come dotata di clausola di neutralità finanziaria. Ancora una volta, l'identificazione in capo alla norma in argomento di una clausola di neutralità finanziaria parrebbe non tenere conto dell'estensione, di fatto, attraverso la modifica introdotta alla linea contributiva previgente, del numero dei potenziali beneficiari interessati a presentare la domanda di contributo. Si ribadisce nuovamente che l'ampliamento della platea dei soggetti interessati imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione nonché la relativa

⁹ Vale la pena di ricordare che l'articolo 17 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), al comma 6-bis dispone quanto segue: "Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria".

modalità di copertura. Ciò risulta ancor più necessario nel caso di interventi che impattano su potenziali oneri di parte capitale, come nel caso di specie.

Per effetto della modifica all'articolo 16, della legge regionale n. 25/1996, disposta dall'articolo 23, comma 3, della legge in esame, viene consentito a Promoturismo FVG di impiegare direttamente, per le medesime finalità di cui al previgente articolo 16, in eventuale collaborazione con i Comuni, le risorse già stanziare alla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021¹⁰.

La legge autorizza inoltre una spesa di 150 mila euro per l'anno 2019, finalizzata al finanziamento al Comune di Gorizia per attuare il piano di risanamento della società Aeroporto Duca d'Aosta Spa, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 7452 di nuova istituzione). A detto onere viene fatto fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli esercizi 2019-2020 (capitolo 970091). Si osserva in proposito che il citato fondo speciale, costituito nella parte corrente del bilancio 2019-2021, è stato impiegato, in questo caso, per il finanziamento di spese di parte capitale: ciò risulta in contrasto con quanto prevede l'art. 49 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale i fondi speciali ("globali" nel lessico regionale) vanno tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di parte capitale. Pur preso atto di quanto rappresentato in merito a tale problematica - già riscontrata in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel corso del 2018 - dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, con nota Prot. n. 15271 del 9.7.2019, ovvero che *"sussiste l'oggettiva difficoltà in fase di programmazione di attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare"*, si ribadisce, come peraltro già espresso nei confronti della legge regionale n. 2/2019 in questa Appendice, che la destinazione di quote di fondi globali stanziati per finalità di parte corrente a capitoli di spesa di parte capitale denota segni di

¹⁰ Dal punto di vista contabile, pur dato atto della neutralità dell'operazione a livello di Missione, Programma e Titolo, è stato disposto lo storno dello stanziamento che residuava sul capitolo 9258, pari a 100 mila euro, a favore del capitolo 9259, entrambi iscritti alla citata Missione 7, Programma 1, Titolo 2 del bilancio 2019-2021, al fine di evidenziare correttamente il nuovo soggetto destinatario del finanziamento (Promoturismo FVG).

debolezza a carico della fase della programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa¹¹.

Ai fini del rifinanziamento dei contributi alle imprese artigiane per l'adeguamento di strutture e impianti, previsti dall'articolo 2, comma 28, della legge regionale n. 29/2018, come disposto dall'articolo 32 della legge in esame, viene autorizzato un onere pari a 900 mila euro, stimato sulla base delle domande presentate nell'anno 2018 al CATA e non finanziate per esaurimento delle risorse¹², a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 2918). Tale spesa trova copertura a mezzo rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione 14, Programma 1 e Titolo 2 del bilancio 2019-2021 (capitolo 9310 relativo al fondo per incentivi alle imprese - spesa ripartita a carattere pluriennale). Si evidenzia che la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento 20.7 che ha introdotto la norma in argomento attesta che, alla data di redazione della medesima relazione, le risorse stanziare sul capitolo oggetto di storno (cap. 9310) sono disponibili (trattasi del capitolo sul quale sono allocate le risorse vincolate dalla Regione FVG per incentivi alle imprese - ex art. 6 d.lgs. 110/2002 - che vengono in questo contesto stornate, con una variazione compensativa, a favore del correlato capitolo "operativo" 2918¹³). La stessa relazione attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Al fine di contrastare le criticità del comparto lattiero-caseario derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla frammentazione rispetto agli standard europei, la legge autorizza una spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli esercizi 2019-2021 (capitolo 7519 di nuova istituzione), finalizzata alla concessione di contributi alle

¹¹ La medesima problematica era già stata sollevata anche in sede di verifica delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018. Si veda in proposito il capitolo "Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2018 e nel triennio 2018-2020" della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" di cui alla deliberazione di questa Sezione n. FVG/18/2019/RQ.

¹² Si veda la relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula 20.7 che ha introdotto la norma in esame.

¹³ In merito alla citata variazione compensativa si vedano l'articolo 22, comma 1, della l.r. n. 21/2007 e l'articolo 51, comma 2, lett. b) del d.lgs. 118/2011.

imprese del comparto lattiero-caseario che si organizzano, per l'attuazione di progetti di miglioramento della competitività, in forma congiunta e integrata. L'onere risulta quantificato tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "de minimis" che verranno applicati, dell'intensità degli aiuti pari all'80% della spesa, nonché del numero minimo di imprese partecipanti ai progetti che producono, trasformano, commercializzano e trasportano prodotti agricoli del settore del latte e prodotti lattiero-caseari¹⁴. La relativa copertura viene assicurata attraverso rimodulazione di fondi all'interno della citata Missione 16, Programma 1, Titolo 2 (capitolo 7291 relativo al finanziamento della sezione speciale del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). Anche in questo caso la relazione tecnico finanziaria attesta che le risorse stanziare sul capitolo oggetto di storno (cap. 7291) sono disponibili e assicura l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

La legge autorizza altresì la cessione, verso un corrispettivo di 575 mila euro, dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione di formaggi, con sede a Rivolto di Codroipo, a favore della cooperativa affidataria della gestione riconoscendo altresì, alla medesima cooperativa, un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto per una quota pari a euro 216.666,66, la cui modalità di quantificazione risulta debitamente dettagliata nella relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento che ha introdotto la norma in argomento (11.ter.0.1). L'entrata di 575 mila euro, derivante dalla suddetta cessione, viene prevista a valere sul Titolo 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) del bilancio per gli esercizi 2019-2021 (capitolo 1391), mentre la spesa di euro 216.666,66, prevista ai fini della regolazione contabile dell'abbattimento del costo di acquisto concesso alla società cooperativa acquirente (affidataria della gestione dell'impianto di cui trattasi), che trova copertura a mezzo della citata entrata, viene autorizzata a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 7413 di nuova istituzione). La legge dispone altresì l'accantonamento (in conto capitale) della differenza tra il corrispettivo complessivo, spettante per la cessione, e la quota

¹⁴ Vedasi relazione tecnico finanziaria a corredo dell'emendamento d'Aula 11 bis.1.

concessa in abbattimento alla cooperativa acquirente, pari a euro 358.333,34, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli esercizi 2019-2021 (capitolo 7414 di nuova istituzione).

Ai fini dell'incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli studenti residenti in Regione, la legge ha tra l'altro ampliato l'accesso all'agevolazione sul titolo di viaggio "abbonamento scolastico" introdotta in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, dall'articolo 34, comma 4 bis della legge regionale n. 23/2007, estendendo la platea dei beneficiari tra i quali vengono ora ricompresi di diritto anche gli studenti che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione. La copertura viene assicurata a valere sulle risorse già stanziata alla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021 e nelle note al sub emendamento d'Aula che ha introdotto la disposizione in argomento risulta specificato che il medesimo *"non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale in quanto le priorità, i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione sperimentale sono definite con atto giuntale, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio"*¹⁵. Pur considerato che la spesa di cui trattasi non riveste carattere obbligatorio (cap. 7140), si osserva in proposito che dovrebbe essere la previsione di spesa a determinare l'importo delle risorse necessarie per la sua copertura e non viceversa.

In conseguenza del riconoscimento del diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale nelle giornate di domenica, a favore di tutti i minori di 18 anni, disposto dall'articolo 45 della legge, viene autorizzata, ai fini del sostegno finanziario agli enti del sistema museale regionale per garantire detto diritto di accesso gratuito, la spesa complessiva di 150 mila euro per il triennio 2019-2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli esercizi 2019-2021 (capitolo 7338 di nuova istituzione). La copertura dell'onere, quantificato sulla base di una stima del

¹⁵ Il comma 4 ter dell'articolo 34 della l.r. n. 23/2007 specifica che "La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale".

costo a carico dei musei regionali, sia pubblici che privati, per effetto del mancato introito, la cui congruità andrà successivamente attentamente verificata con gli enti interessati¹⁶, viene assicurata attraverso il prelievo dal fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 970090). Si evidenzia in proposito che al 31.12.2019 sul capitolo 7338, sul quale sono stati stanziati i fondi relativi all'onere in argomento, con riferimento all'esercizio 2019 dal bilancio finanziario gestionale risulta uno stanziamento consolidato pari a zero¹⁷ (permangono invece inalterati gli stanziamenti previsti per gli esercizi 2020 e 2021). Ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale e sulla qualità della programmazione.

La legge autorizza altresì, con le risorse stanziato per l'anno 2019, il finanziamento delle domande di incentivi in conto capitale ritenute ammissibili nel 2018 per contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 3/2015, a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) (capitolo 8054). In calce all'emendamento di commissione che ha introdotto la norma in argomento risulta specificato che il medesimo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Inoltre, ai fini di sostenere la candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a "Capitale europea della cultura 2025", la legge autorizza una spesa di 100 mila euro per l'anno 2019, quale contributo straordinario al Comune di Gorizia, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 6969). La spesa, quantificata sulla base della richiesta del Comune di Gorizia, trova copertura a mezzo storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 9778 relativo ai rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso). Anche in questo caso la relazione tecnico finanziaria attesta che le risorse stanziato sul capitolo oggetto di storno (cap. 9778) sono disponibili e

¹⁶ Si veda la RTF a corredo dell'emendamento d'Aula 13.1.

¹⁷ I 50 mila euro stanziati nel 2019 sono stati stornati con la l.r. n. 16/2019.

assicura l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Ai fini dell'acquisto di beni immobili ovvero per eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti o Istituti dipendenti dalla Regione, la legge autorizza altresì la spesa di 100 mila euro per il 2019 a valere Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 1509 - spesa ripartita a carattere pluriennale). La copertura di detto onere viene assicurata attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 6988 relativo al contributo straordinario al Comune di Gorizia a sostegno della candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a capitale europea della cultura 2025 - spese di investimento).

Con l'obiettivo di sostenere l'attività dei musei a rilevanza regionale (Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, Fondazione Museo Carnico delle Arti popolari M. Gortani, Museo della comunità ebraica di Trieste) la legge autorizza la spesa complessiva di 102 mila euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 7389 di nuova istituzione). L'onere conseguente trova copertura a mezzo rimodulazione di fondi stanziati alla medesima Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 5217 relativo a sovvenzioni a favore di istituzioni sociali private per l'istituzione e lo sviluppo di musei multipli).

La legge autorizza altresì una spesa di 50 mila euro per l'anno 2019, destinata alla costituzione del fondo di dotazione di un'Associazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 7396 di nuova istituzione). All'onere si provvede mediante storno di fondi dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) -

Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 9764 inerente il contributo al soggetto gestore dell'orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia).

Ai fini del finanziamento dell'attività e del funzionamento della citata Associazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, viene altresì prevista una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il triennio 2019-2021 (capitolo 7397 di nuova istituzione), a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 7397 di nuova istituzione). Detta spesa trova copertura attraverso la rimodulazione di fondi dalla stessa Missione n. 5 - Programma n. 2 - Titolo n. 1 del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 9764 inerente il contributo al soggetto gestore dell'orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia).

Nelle more della costituzione della suddetta Associazione per il perseguimento delle finalità inerenti lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, al fine di garantire la continuità dell'attività musicale nel territorio regionale viene autorizzata una spesa, nel limite massimo di 350 mila euro per l'anno 2019, destinata in particolare a sostenere l'attività concertistica dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia, sempre a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli esercizi 2019-2021 (capitolo 7398 di nuova istituzione). L'onere trova copertura ancora una volta attraverso la rimodulazione di fondi dalla medesima Missione n. 5 - Programma n. 2 - Titolo n. 1, del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 9764 inerente il contributo al soggetto gestore dell'orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia). Si evidenzia in proposito che al 31.12.2019 sul capitolo 7398, sul quale sono stati stanziati i fondi relativi all'onere in argomento, con riferimento all'esercizio 2019 dal bilancio finanziario gestionale risulta uno stanziamento consolidato pari a zero¹⁸. Ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale e sulla qualità della programmazione.

Sempre attraverso la rimodulazione di fondi dalla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2019-2021 (storno dal capitolo 5282 inerente contributi all'Università popolare di Trieste) viene assicurata la copertura della spesa complessiva di 870 mila euro,

¹⁸ I 350 mila euro stanziati per il 2019 sono stati stornati dal cap. 7398 con la legge regionale n. 16/2019.

autorizzata per il 2019 al fine della concessione di contributi all'Università popolare di Trieste per dare continuità all'attività svolta dalla medesima nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento (capitolo 7362 di nuova istituzione).

A seguito dell'ampliamento delle tipologie di attrezzature per le quali l'Amministrazione regionale può concedere alle società sportive un incentivo all'acquisto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 8/2003 la relativa (eventuale) maggiore spesa, peraltro non quantificata¹⁹, trova copertura a valere sullo stanziamento della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (sport e tempo libero), Titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio 2019-2020. Anche in questo caso l'ampliamento delle fattispecie finanziabili imporrebbe, in astratto, la necessità di rivedere la quantificazione originaria dell'onere a carico della Regione (a seguito del verosimile presumibile aumento dei beneficiari interessati) nonché la relativa modalità di copertura (il tetto di spesa potrebbe infatti non essere più coerente con l'ampiezza dell'intervento). Si ribadisce nuovamente che ciò risulta ancor più necessario nel caso di interventi che impattano su potenziali oneri di parte capitale, come nel caso di specie.

Al fine del pagamento degli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni provinciali trasferite (l'emendamento introduttivo della norma in argomento cita l'esempio del pagamento delle utenze degli immobili relativi all'edilizia scolastica), sostenuti per il tramite dell'Ufficio stralcio nelle more del completamento dell'iter di trasferimento da parte degli enti destinatari, viene autorizzata una spesa complessiva di 800 mila euro per il 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2020 (capitolo 7453 di nuova istituzione). Detta spesa trova copertura attraverso le entrate derivanti dal rimborso degli oneri, da parte degli enti destinatari dei relativi immobili, alla Regione; tali nuove entrate sono previste al Titolo 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo di entrata 7453 di nuova istituzione).

La legge autorizza anche una spesa pari a 900 mila euro per l'anno 2019, per la concessione di contributi straordinari alle associazioni di volontariato anche per l'acquisto di automezzi, a

¹⁹ L'emendamento n 13 ter.0.1 che ha introdotto la modifica normativa in argomento non è corredato dalla relazione tecnico finanziaria né risulta dichiarata, in calce al medesimo emendamento, la presunta assenza di nuovi oneri.

valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli esercizi 2019-2021 (capitolo 7425 di nuova istituzione). La copertura viene realizzata mediante storno di fondi dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 7227 inerente contributi straordinari alle associazioni di volontariato con sede in Regione per sostenere gli oneri connessi ad attuare modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete rivolti alle persone disabili). Si sottolinea in proposito che la riduzione di stanziamenti di parte corrente ai fini della copertura di oneri per interventi di parte capitale, pur non essendo normativamente vietata, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio. Ciò va comunque valutato in relazione all'entità monetaria complessiva delle poste contabili a tal fine rilevanti (nel caso di specie l'importo di € 900.000 risulta non indifferente). Si evidenzia inoltre che al 31.12.2019 sul capitolo 7425, sul quale sono stati stanziati i fondi relativi all'onere in argomento, con riferimento all'esercizio 2019 dal bilancio finanziario gestionale risulta uno stanziamento consolidato pari a zero²⁰. Ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale e sulla qualità della programmazione.

Viene inoltre autorizzata una spesa di 70 mila euro per l'anno 2019 a fronte delle assegnazioni straordinarie ai Comuni di Moraro e Montenars, disposte per far fronte a particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale rappresentate dagli stessi enti, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitoli 7450 e 7451 di nuova istituzione). Detta spesa trova copertura attraverso il prelievo di pari importo dal fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli esercizi 2019-2020 (capitolo 970091).

A seguito delle modifiche tecniche (sostituzione delle Missioni, Programmi, Titolo e Direzione centrale competente) introdotte alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale n. 29/2018, la legge autorizza la spesa complessiva di 130 mila euro per il biennio 2019-2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio per gli anni

²⁰ I 900 mila euro sono stati stornati con la legge regionale n. 16/2019.

2019-2021 (capitolo 7454 di nuova istituzione). L'onere conseguente viene coperto attraverso storno di fondi dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 7146 inerente il fondo di concertazione enti locali per gli interventi strategici di sviluppo delle UTI e dei Comuni non partecipanti ad alcuna Unione - settore sport e tempo libero).

Infine, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 92 della legge, viene disposta l'abrogazione delle norme di cui ai commi 98 e 99 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, in materia di anticipazione di liquidità ai Comuni per allineare le entrate in conto capitale e le spese coperte dalle medesime entrate. Tale modifica normativa comporta minori entrate, per 5 milioni di euro, con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 1745), e minori spese per 5 milioni di euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 7186).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.	Art. 93 Norme finanziarie	1. Per le finalità previste all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017, come modificato dall'articolo 14 [contributi per rottamazione veicoli a benzina o a gasolio, di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
		2. Per le finalità previste all'articolo 16 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 23, comma 3 [finanziamento a PromoTurismo FVG per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
		3. Per le finalità previste all'articolo 26 [finanziamento al Comune di Gorizia per attuare il piano di risanamento della società Aeroporto Duca d'Aosta Spa] è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
		5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 32 [rifiuto di contributi alle imprese artigiane per adeguamento strutture e impianti], è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
		7. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1 [contributi alle imprese del comparto lattiero-caseario che si organizzano, per l'attuazione di progetti di miglioramento della competitività, in forma congiunta e integrata], relative alla concessione dei contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
		9. Le entrate derivanti dalla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo di cui all'articolo 34, previste in 575.000 euro , sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.	11. Per quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto dai commi 9 e 10, si provvede all'accantonamento di 358.333,34 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>10. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 1, lettera b) [riconoscimento aiuto, alla cooperativa affidataria della gestione dell'impianto di stagionatura del montasio in Comune di Codroipo, consistente nell'abbattimento del costo di acquisto], è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di 216.666,66 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>12. Le entrate derivanti dall'articolo 35 [rateizzazione sanzioni per prelievo quote supplementari di latte nel settore lattiero-caseario in applicazione della normativa comunitaria] sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>13. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 4 quater, della legge regionale 23/2007, come aggiunto dall'articolo 44, comma 4, lettera c) [agevolazione agli studenti residenti in Regione per utilizzo del TPL], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>14. Per le finalità previste all'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 23/2015, come aggiunto dall'articolo 45 [riconoscimento diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale nelle giornate di domenica in favore dei minori di anni 18], è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>16. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 2 [rifinanziamento domande incentivi in conto capitale per contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>17. Per le finalità previste all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 47, comma 1, lettera a) [contributo straordinario al Comune di Gorizia per sostenere la candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a "Capitale europea della cultura 2025"], è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>19. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20 (Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>21. Per le finalità previste all'articolo 48, comma 1 [contributi a musei privati di interesse regionale], è autorizzata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2019 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>23. Per le finalità previste dall'articolo 17 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, comma 1 [finanziamento per la costituzione - attraverso il conferimento al fondo di dotazione - di un'associazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale], è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e</p>	<p>24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>25. Per le finalità previste dall'articolo 17 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, comma 1 [finanziamento per l'attività e il funzionamento dell'associazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale], è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per gli anni 2019-2021, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 25, 26, e 27 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 3.220.000 euro, suddivisi in ragione di 1.620.000 euro per l'anno 2019, 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>26. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 3 [sostegno all'attività concertistica dell'orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia], è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>27. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1 [sostegno all'attività del 2019 dell'Università popolare di Trieste], è autorizzata la spesa di 870.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>29. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dall'articolo 56 [contributi per il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi, ivi comprese le spese per gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>30. Per le finalità previste all'articolo 67, comma 1 [oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni provinciali trasferite, sostenuti per il tramite dell'Ufficio stralcio], è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>31. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67, comma 1 [azioni di recupero, nei confronti dei soggetti destinatari dei beni connessi alle funzioni provinciali trasferite, degli oneri relativi alla gestione dei medesimi beni], previste in 800.000 euro per l'anno 2019, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>32. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 81, comma 1, lettera a) [contributi straordinari alle associazioni di volontariato anche per acquisto di automezzi], è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>34. Per le finalità previste dall'articolo 89, commi 1 e 2 [assegnazioni straordinarie ai Comuni di Moraro e Montenars per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente], è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>35. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>36. Per le finalità previste dall'articolo 91, comma 1 [modifiche alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 - investimenti strategici delle UTI e dei Comuni non partecipanti alle UTI], è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 si provvede per 30.000 euro per l'anno 2019 e per 100.000 euro per l'anno 2020, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>38. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 92 [abrogazione norme in materia di anticipazione di liquidità ai Comuni per allineare le entrate in conto capitale e le spese coperte dalle medesime entrate] sono previste minori entrate, per 5 milioni di euro, con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, e minori spese per 5 milioni di euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7. Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

Sintesi della legge.

La legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 si propone la valorizzazione delle manifestazioni e degli eventi a carattere locale che concorrono a promuovere la coesione sociale e la cultura di ogni comunità della Regione. In questa ottica, sono previste misure contributive volte a sostenere le manifestazioni e a garantire la sicurezza degli immobili, degli impianti e delle persone che partecipano all'organizzazione degli eventi. Infine, è costituito presso la Regione un tavolo per l'elaborazione di proposte tese alla semplificazione delle procedure e delle autorizzazioni per la realizzazione degli eventi e delle manifestazioni e alla sostenibilità ambientale.

La proposta di legge, presentata il primo marzo 2019, risulta corredata dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti d'Aula risultano provvisti della relazione tecnico finanziaria semplificata ai sensi del medesimo articolo del Regolamento interno. Per quanto attiene gli emendamenti di Commissione, si evidenzia che per ciascuno di essi è stato specificato, in calce all'emendamento stesso, che non comporta oneri aggiuntivi.

La legge è entrata in vigore il 9 maggio 2019 ed è stata successivamente modificata (articolo 3, comma 1 e art. 5, commi 1 e 4) dalla legge regionale n. 9/2019.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 12 della legge reca le disposizioni di carattere finanziario.

Viene innanzitutto autorizzata una spesa complessiva di 200 mila euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione 7 (Turismo) - Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2019-2021 (capitolo 7407 di nuova istituzione)²¹, al fine della concessione di contributi in conto capitale in favore delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro e dei Comuni, per interventi manutentivi delle proprie sedi o degli immobili e impianti destinati a sagre, feste locali e fiere

²¹ Nel testo legislativo pubblicato sul BUR risulta erroneamente indicata la Missione 8; tuttavia le variazioni contabili di cui alla delibera della G.R. n. 701 del 29.4.2018 evidenziano che la spesa di cui trattasi è stata stanziata alla Missione 7, Programma 1, Titolo 2 del bilancio 2019-2021 (capitolo 7407 di nuova istituzione).

tradizionali. L'onere risulta quantificato sulla base di una stima prudenziale delle spese per far fronte alle esigenze di manutenzione di cui trattasi e considerata la significativa presenza di soggetti interessati sul territorio regionale, "salvi eventuali ulteriori impegni per gli anni futuri"²².

A valere sulla stessa Missione 7, Programma 1 e Titolo 2 (capitolo 7418 di nuova istituzione) viene altresì autorizzata una spesa di 200 mila euro per l'anno 2019 per la concessione, attraverso un fondo per l'abbattimento delle spese sostenute dai soggetti organizzatori per lo svolgimento degli eventi in argomento, di contributi finalizzati all'acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute nonché all'acquisto di allestimenti.

La legge autorizza inoltre una spesa complessiva di 50 mila euro, quantificata sulla base del numero medio degli eventi organizzati nel territorio regionale, a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (spese correnti) per la concessione di contributi finalizzati ad abbattere le spese sostenute dai soggetti organizzatori per l'assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge nonché per l'acquisizione di servizi o il noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute, ovvero per la copertura di oneri assicurativi (capitolo 7436 di nuova istituzione).

Ulteriori 100 mila euro sono destinati dalla legge per il 2019, sempre a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (spese correnti) (capitolo 7422 di nuova istituzione), per la concessione di contributi in favore dei Comuni, finalizzati all'organizzazione di corsi formativi per l'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee²³.

Infine, ai fini della concessione di un contributo al Comitato regionale FVG delle Pro Loco d'Italia per l'istituzione di uno sportello informativo e di consulenza per gli eventi oggetto della legge, la legge autorizza una spesa complessiva di 80 mila euro per l'anno 2019 -

²² Come specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge.

²³ Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge si evince che l'importo della spesa è stato quantificato sulla base del numero di soggetti volontari che si occupano di vigilanza o assistenza nelle sagre organizzate a livello comunale, come segnalato dalle Associazioni di categoria.

quantificata sulla base della retribuzione lorda annua spettante all'unità lavorativa destinata all'espletamento di tali mansioni, calcolata prudenzialmente in base all'onere lordo spettante a un funzionario regionale - nuovamente a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (spese correnti) (capitolo 7423 di nuova istituzione).

Tutti gli oneri previsti dalla legge sono stati qualificati come "spese continuative non obbligatorie" con rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio (come consentito dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011).

La copertura di tutte le spese autorizzate dalla legge, pari a complessivi 630 mila euro per l'anno 2019, viene assicurata attraverso il prelevamento di pari importo dal fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli esercizi 2019-2020 (capitolo 970090). Si osserva in proposito che il citato fondo speciale, costituito nella parte corrente del bilancio 2019-2021, è stato impiegato in parte (400 mila euro) per il finanziamento di spese di parte capitale: ciò risulta in contrasto con quanto prevede l'art. 49 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale i fondi speciali ("globali" nel lessico regionale) vanno tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di parte capitale. Pur preso atto di quanto rappresentato in merito a tale problematica - già riscontrata in sede di verifica delle coperture delle leggi di spesa approvate nel corso del 2018 - dalla Direzione centrale finanze e patrimonio, con nota Prot. n. 15271 del 9.7.2019, ovvero che "sussiste l'oggettiva difficoltà in fase di programmazione di attività legislativa a individuare, in una fase così prematura, la specifica tipologia di spesa che la legge intenderà finanziare", si ribadisce, come peraltro già espresso nei confronti delle leggi regionali n. 2 e 6/2019 in questa Appendice, che la destinazione di quote di fondi globali stanziati per finalità di parte corrente a capitoli di spesa di parte capitale denota segni di debolezza a carico della fase della programmazione finanziaria afferente la copertura delle nuove leggi di spesa²⁴.

²⁴ La medesima problematica era già stata sollevata anche in sede di verifica delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018. Si veda in proposito il capitolo "Evidenza sinottica delle modalità di copertura e della loro dimensione finanziaria nel 2018 e nel triennio 2018-2020" della "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" di cui alla deliberazione di questa Sezione n. FVG/18/2019/RQ.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7.</p> <p>Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.</p>	<p>Art. 12 norma finanziaria</p>	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 [contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro, nonché degli immobili e impianti destinati a sagre, feste locali e fiere tradizionali], è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021*.</p> <p>*Si sottolinea che dagli atti contabili (variazione di bilancio) risulta che il nuovo capitolo istituito ai fini in argomento (cap. 7407) è iscritto alla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (spese in conto capitale) e non alla Missione 8, indicata nel testo pubblicato sul BUR.</p> <p>2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) [contributi per acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire la sicurezza e per l'acquisto di allestimenti per manifestazioni ed eventi pubblici organizzati da Comuni, Pro Loco ecc.], è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>6. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante prelevamento per complessivi 630.000 euro per l'anno 2019 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e d) [contributi per assistenza tecnica per la presentazione della documentazione di legge nonché per acquisizione di servizi, noleggio allestimenti e oneri assicurativi per manifestazioni ed eventi organizzati da Comuni, Pro Loco ecc.], è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1 [contributo per corsi di formazione volti a consentire l'ottenimento delle certificazioni necessarie per lo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali], è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>5. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4 [contributo al Comitato regionale FVG delle Pro Loco d'Italia per attività sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee], è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8. Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.

Sintesi della legge.

La legge regionale n. 8/2019, nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 965 a 967, della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021) e in conformità all'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, ridetermina la misura degli assegni vitalizi di cui alle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, secondo il metodo di calcolo contributivo in un'ottica di risparmio della spesa della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei trattamenti economici dei componenti delle assemblee e degli esecutivi regionali.

La proposta di legge, presentata il 9 maggio 2019, non risulta corredata dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Detta relazione è stata tuttavia allegata al testo approvato il 23 maggio 2019 dalla V Commissione permanente.

La legge è entrata in vigore il 27 giugno 2019.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 2, comma 2, della legge garantisce che, a seguito della rideterminazione in argomento, la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non può in nessun caso superare quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003. Ciò viene riportato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del testo approvato dalla Commissione permanente, quale elemento idoneo a dimostrare l'assenza di oneri.

La norma finanziaria esposta nell'articolo 7 della legge (introdotto con emendamento d'Aula per il quale viene ribadita l'assenza di oneri) specifica, in ogni caso, che le spese conseguenti all'attuazione della legge stessa trovano copertura per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla l.r. n. 38/1995 a carico del bilancio del Consiglio regionale e per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla l.r. n. 13/2003 a valere sulle risorse stanziare alla Missione

1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 1 (Organi istituzionali) - Titolo 1 (spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8. Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13.	Art. 7 norme finanziarie	1. In attuazione della presente legge si provvede per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale 38/1995 a carico del bilancio del Consiglio regionale e per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale 13/2003 a valere sulle risorse stanziata sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9. Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Sintesi della legge.

La legge reca disposizioni multisettoriali di modifica della normativa vigente per soddisfare esigenze manifestate nel territorio regionale. Consta di 116 articoli distinti in 14 capi che coinvolgono il settore agricolo, ambientale, produttivo, sanitario ed edilizio. Ulteriori disposizioni riguardano l'organizzazione della Regione, le autonomie locali e l'immigrazione.

Il disegno di legge, presentato il 30 maggio 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti d'Aula e di Commissione risultano corredati dalla citata relazione tecnico finanziaria, redatta in forma semplificata.

La legge è entrata in vigore l'11 luglio 2019²⁵ ed è stata successivamente modificata dalla legge regionale n. 16/2019 che ha aggiunto il comma 4 bis all'articolo 58.

In data 6 settembre 2019 (ricorso n. 98 del 13.9.2019) la legge è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri innanzi alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 14, 45 (comma 1, lettera b)), 74 (comma 3), 88, 107 (comma 1, lettera b)), 108, 109 e 112 (comma 1) per diverse violazioni, tra cui i limiti alla potestà legislativa regionale, risultando invasivi della competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente, nonché nelle materie "condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" e "immigrazione", nella materia di competenza concorrente "tutela della salute", in materia di "determinazione dei livelli essenziali di prestazioni", oltre a violazioni dei principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del principio di uguaglianza. La questione risulta ancora pendente.

Disciplina finanziaria.

²⁵ L'articolo 91 della legge, considerato che nel testo trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale conteneva un errore materiale, è stato successivamente rettificato con l'articolo corretto pubblicato sul BUR, S.O. n. 21 del 17.7.2019.

Le disposizioni finanziarie sono contenute in diversi articoli di legge come di seguito esposto²⁶.

In primis si segnala che le disposizioni di cui all'articolo 7 (modifiche alla legge regionale n. 9/2007), all'articolo 42 (modifiche alla l.r. n. 7/2019), all'articolo 47 (modifiche alla l.r. n. 16/2014), all'articolo 77 (modifiche alla l.r. n. 10/2011), all'articolo 92 (modifica all'articolo 8, comma 59 della legge regionale 25/2016)²⁷ e all'articolo 99 (modifiche all'articolo 20 della l.r. 30/1968) non comportano nuovi oneri o minori entrate per il bilancio regionale, come attestato dalle relazioni tecnico finanziarie a corredo del disegno di legge e dei successivi emendamenti di Commissione e d'Aula approvati.

L'articolo 3 della legge, finalizzato ad attuare un'azione pilota per il ripopolamento della specie ittica autoctona *Chamelea gallina* nel compartimento marittimo di Monfalcone, autorizza, a fronte del rimborso delle spese al Consorzio gestione pesca - compartimento di Monfalcone, una spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione 16, Programma 2, Titolo 2 del bilancio 2019-2021 (capitolo 7461 di nuova istituzione). La copertura viene effettuata attraverso storno di fondi rispettivamente per € 134.000 dalla Missione 18, Programma 1, Titolo 1, per € 21.000 dalla Missione 1, Programma 11, Titolo 1 e per € 145.000 dalla Missione 9, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2019-2021. Si evidenzia che la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge attesta che, alla data di redazione della medesima relazione, le risorse stanziare sui capitoli oggetto di storno (cap. 2963 relativo a contributi sociali personale forestale - spesa obbligatoria; cap. 1682 relativo a oneri per l'ammortamento di mutui contratti da Comuni e Province con la Cassa DD.PP. per la realizzazione di opere pubbliche - spesa ripartita a carattere pluriennale; cap. 11978 relativo a spese connesse ai depositi cauzionali conseguenti alle operazioni di liquidazione della Provincia di Udine - spesa obbligatoria; cap. 9776 e cap. 9779 relativi ai versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria non dovute o incassate in eccesso) sono

²⁶ Per la descrizione del contenuto delle Missioni e dei Programmi si rinvia alla successiva tabella sinottica che illustra le norme sostanziali e finanziarie della legge in argomento rilevanti ai fini della copertura di cui trattasi.

²⁷ Il comma 2 dell'articolo 92 della legge prevede che "Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 59, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per gli anziani) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021". A seguito di tale disposizione è stata comunque effettuata una variazione contabile in aumento a carico del capitolo 7598 di spesa (+€ 560.554,71 nel triennio 2019-2021) e in diminuzione a carico del capitolo 4475 di spesa (- € 560.554,71 nel triennio 2019-2021). I due capitoli sono iscritti entrambi alla citata Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio e presentano lo stesso codice del piano dei conti U.1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali).

disponibili. La stessa relazione attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Va peraltro evidenziato che tre dei capitoli oggetto di storno riguardano rispettivamente spese ripartite a carattere pluriennale (cap. 1682) e spese obbligatorie (cap. 11978 e cap. 2963). Sotto il profilo della copertura della spesa, si evidenzia che la riduzione di stanziamenti di parte corrente ai fini della copertura di oneri per interventi di parte capitale, pur non essendo normativamente vietata, comporta un irrigidimento delle poste di bilancio. Ciò va comunque valutato in relazione all'entità monetaria complessiva delle poste contabili a tal fine rilevanti (nel caso di specie l'importo ammonta a 300 mila euro).

L'articolo 4 della legge autorizza una spesa complessiva di 27 mila euro nel biennio 2019-2020, a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1 (cap. 7589 di nuova istituzione), per la concessione di contributi alle organizzazioni di produttori regionali riconosciuti per i prodotti mele e pere, al fine di realizzare attività coordinate dall'ERSA volte a limitare i danni arrecati alle colture dalla cimice marmorata asiatica. L'onere viene finanziato attraverso la rimodulazione²⁸ di fondi stanziati sulla medesima Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (capitolo 4203 relativo a contributi alle imprese a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula di fideiussioni obbligatorie).

Nell'ambito della politica di programmazione regionale per la promozione e lo sviluppo turistico, l'articolo 26 della legge autorizza la spesa complessiva di 4 milioni di euro nel biennio 2020-2021, a valere sulla Missione 7, Programma 1, Titolo 2 del bilancio 2019-2021 (cap. 7594 di nuova istituzione), finalizzata a erogare un contributo pluriennale a PromoTurismoFVG per la realizzazione del progetto "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione". La copertura dell'onere conseguente viene assicurata mediante rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo (cap. 9249 relativo al finanziamento per la realizzazione tramite la Turismo FVG del progetto generale per la promozione integrata del sistema economico - spesa ripartita a carattere pluriennale).

Gli articoli 32 e 33 della legge autorizzano la concessione, rispettivamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e al Comune di Grado, di un finanziamento a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del fuoco e finalizzata a garantire

²⁸ Il testo legislativo evidenzia uno "storno" tuttavia trattasi di una rimodulazione di fondi.

l'operatività del distaccamento stagionale estivo dei Vigili del fuoco per sopperire alle maggiori esigenze di pronto intervento durante la stagione turistica estiva.

A tal fine viene quantificata, sulla base delle spese sostenute in passato per la medesima finalità e tenuto conto delle indicazioni dei Comuni beneficiari, una spesa di 80 mila euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione 3 Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2020 (cap. 7444 e cap. 7445 di nuova istituzione). All'onere viene fatto fronte attraverso lo storno di fondi dalla Missione 1, Programma 3, Titolo 1 del medesimo bilancio 2019-2020 (capitolo 1451 - spesa ripartita a carattere pluriennale - relativo alle spese per l'acquisto di combustibile e lubrificanti per gli uffici regionali). La RTF a corredo del disegno di legge evidenzia che, alla data di redazione della medesima, le risorse stanziato sul capitolo interessato dallo storno sono disponibili. La stessa RTF attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide²⁹.

L'articolo 38, al fine di promuovere l'utilizzo e la diffusione della lingua slovena tra i giovani in età scolare, autorizza una spesa di 10 mila euro a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2020 (capitolo 7446 di nuova istituzione), per la concessione di un contributo all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij organizzatrice dell'iniziativa ludico-ricreativa "Campionissimi 2019". La copertura del suddetto onere, quantificato sulla base di una stima del costo presunto, viene assicurata attraverso lo storno di fondi dalla Missione 1, Programma 3, Titolo 1 del citato bilancio (capitolo 1451 - spesa ripartita a carattere pluriennale relativo alle spese per l'acquisto di combustibile e lubrificanti per gli uffici regionali). Anche in questo caso la RTF evidenzia che, alla data di redazione della medesima, le risorse stanziato sul capitolo interessato dallo storno sono disponibili. La stessa RTF attesta altresì l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Ai fini della tutela del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, l'articolo 40 della legge autorizza la concessione di un contributo straordinario di 30 mila euro per l'anno 2019 - quantificato sulla base del numero dei beneficiari - a favore di Comuni, circoli culturali, istituti, associazioni, Pro loco ecc. a valere

²⁹ Si evidenzia che il capitolo 1451 in argomento, oggetto di storno per complessivi € 110.000 con riferimento all'esercizio 2019 per effetto della legge regionale n. 9/2019 in esame, è stato successivamente "rimpiungato" attraverso la legge regionale n. 13/2019 (assestamento) di € 200.000 per l'esercizio 2019.

sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (capitolo 7592 di nuova istituzione). L'onere viene coperto attraverso la rimodulazione di fondi già stanziati sulla medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio (capitoli 5595 e 5575 relativi rispettivamente a contributi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale e al fondo regionale per la lingua e la cultura slovena). L'articolo 41, finalizzato a integrare gli interventi già previsti, in materia di corregionali all'estero, dall'articolo 3 della legge regionale 7/2002, al fine di sostenere i giovani interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale, è contraddistinto da una clausola di neutralità finanziaria, in quanto, come viene esplicitato nella RTF a corredo del disegno di legge, "trattasi di un'integrazione alle misure previste coperte dallo stanziamento annuale per il Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati". Va in proposito osservato che l'ampliamento delle fattispecie oggetto di finanziamento operato dall'articolo in argomento, senza modificare la quantificazione dell'onere a carico della Regione - stima quest'ultima effettuata a seguito dell'originaria autorizzazione di spesa - potrebbe determinare (di fatto) a posteriori problemi di incoerenza del tetto di spesa originariamente previsto rispetto all'ampiezza dell'intervento.

L'articolo 43 della legge prevede un finanziamento di 600 mila euro per il triennio 2019-2021 (capitolo 7489 di nuova istituzione) a favore del Comune di Zoppola a sostegno degli oneri connessi a controversie in materia di espropri, a valere sulla Missione 18, Programma 1, Titolo 1. L'onere, quantificato sulla base delle esigenze rappresentate dall'ente, trova copertura per 200 mila euro nel 2019 attraverso prelevamento dal fondo speciale destinato a nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 119) iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021³⁰. I restanti 400 mila euro (200 mila per ciascuno degli anni 2020 e 2021) trovano copertura a mezzo storno come segue³¹: 82 mila euro dalla Missione 1, Programma 11, Titolo 1 (capitoli 9776, 9778 e 9779 relativi a rimborsi agli aventi diritto delle somme

³⁰ La RTF a corredo del disegno di legge evidenzia, per la disposizione in oggetto, una copertura realizzata interamente attraverso il prelievo dal fondo speciale n. 970091 iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2019-2021, peraltro senza dimostrare la somma che residua sul fondo stesso a seguito del prelievo di cui trattasi.

³¹ Si evidenzia che sussiste un'incongruenza tra la disposizione inerente la copertura esposta nel testo legislativo (art. 43, c. 3) e le variazioni contabili disposte nel bilancio 2019-2021 a fronte dell'approvazione della legge in esame (la norma dispone infatti, tra l'altro, lo storno delle risorse per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mentre le variazioni contabili, apportate a seguito dell'approvazione della legge, evidenziano una copertura realizzata attraverso lo storno di risorse per gli anni 2020 e 2021).

riscosse in Tesoreria non dovute o incassate in eccesso), 203 mila euro dalla Missione 1, Programma 3, Titolo 1 (capitoli 9695, 9460, 1760, 1758 e 492 - quest'ultimo capitolo riferito a spese ripartite a carattere pluriennale, peraltro obbligatorie - relativi a: versamento di somme agli aventi diritto in base all'art. 2041 del Cod. civile; versamenti all'Unione europea di somme riscosse in tesoreria in conformità a Direttive o Regolamenti comunitari; versamenti allo Stato di somme riscosse in tesoreria in conformità a leggi dello Stato; oneri per il servizio di tesoreria o altri servizi finanziari non derivanti dalla convenzione di tesoreria) e 115 mila euro dalla Missione 1, Programma 4, Titolo 1 (capitoli 495 - relativo a spese ripartite a carattere pluriennale, peraltro obbligatorie - e 6160 inerenti spese per il servizio di tesoreria e imposta di bollo).

L'articolo 45 della legge apporta modifiche alla legge regionale n. 31/2015 prevedendo il concorso della Regione negli interventi per il rimpatrio delle persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione e accedendo ai fondi del programma immigrazione. La RTF a corredo del disegno di legge evidenzia che detta disposizione non prevede nuovi oneri per l'Amministrazione regionale in quanto opera nell'ambito dei fondi del programma annuale relativi all'intervento denominato "Misure per favorire i rimpatri", a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio 2019-2021.

L'articolo 46 della legge prevede l'integrazione, per l'anno 2019, delle risorse stanziare per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 23/2012, verso una spesa complessiva di 20 mila euro³² a valere sulla Missione 12, Programma 8, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (capitolo 4046). La copertura viene assicurata attraverso lo storno di fondi dalla Missione 1, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2019 (capitolo 1451 relativo a spese per l'acquisto di combustibili e lubrificanti per gli uffici regionali - trattasi di spesa ripartita a carattere pluriennale).

Ai fini dell'impinguamento, funzionale a consentire lo scorrimento della graduatoria vigente, delle risorse relative ai bandi per incentivi annuali a sostegno delle attività culturali, l'articolo 48 della legge autorizza la spesa di euro 1.510.000 per l'anno 2019 a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (capitolo 6488). La relativa spesa trova

³² La RTF a corredo del disegno di legge evidenzia che "L'ammontare del finanziamento è stato quantificato sulla base di una stima presuntiva rispetto alla convenzione già in essere sottoscritta il 20.04.2018 e della durata di venti mesi, ad integrazione dell'attività di supporto alla Regione per gli adempimenti relativi alla revisione degli adeguamenti statutari conseguenti alla riforma del Terzo Settore e all'operabilità del Registro Unico Nazionale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della convenzione".

copertura come segue³³: per € 931.458,32 mediante prelievo dal fondo speciale destinato a nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 970091) iscritto alla Missione n. 20 - Programma n. 3 - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021; per € 351.683,51 mediante storno dalla Missione 18, Programma 1, Titolo 1 (capitolo 1682 relativo a oneri per l'ammortamento di mutui contratti da Comuni e Province con la Cassa DD.PP. - spesa ripartita a carattere pluriennale); per € 95.280,41 mediante storno dalla Missione 1, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (capitoli 9695, 9460, 1760, 492, 469 e 493 - i capitoli 492 e 493 sono riferiti a spese ripartite a carattere pluriennale peraltro obbligatorie); mediante storno di ulteriori € 131.577,76 dalla Missione 1, Programma 4, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (capitoli 6160, 495 - spesa ripartita a carattere pluriennale obbligatoria - 94, 490 - spesa obbligatoria - e 1535).

L'articolo 52 della legge autorizza una spesa di 20 mila euro a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (capitolo 7354), finalizzata alla concessione al Comune di Visco di un contributo per la realizzazione di un concorso di idee per la valorizzazione in chiave storica e culturale del compendio dell'ex campo di concentramento di Visco. L'onere, quantificato sulla base della spesa storica per la medesima tipologia di contributi, trova copertura a mezzo rimodulazione di fondi stanziati sulla medesima Missione 5, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2019 (capitolo 5403 relativo a spese per lo svolgimento di un concorso di idee per la valorizzazione dell'ex campo di concentramento di Visco).

L'articolo 65 della legge interviene a parziale modifica dell'articolo 2 bis, comma 4, della legge regionale n. 2/2006 che prevede, a favore dei soggetti IRAP che assumono a tempo indeterminato lavoratori che hanno perso la propria occupazione a seguito di una crisi aziendale, una deduzione dall'imponibile IRAP. La modifica, volta in particolare a estendere l'arco temporale dello stato rilevante di disoccupazione (48 mesi al posto dei precedenti 24) in modo da ampliare la platea dei soggetti disoccupati presi in considerazione ai fini della concessione della misura agevolativa, secondo quanto evidenziato nella RTF a corredo del

³³ La RTF, a corredo della relativa norma del disegno di legge, evidenzia nel dettaglio, per ogni capitolo interessato da storno/prelievo, la disponibilità residua a seguito dello storno. La medesima RTF specifica inoltre, in via generale, a fronte dei suddetti storni, "l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide". Va evidenziato che i capitoli 1682, 492 e 493 relativi rispettivamente a oneri per l'ammortamento di mutui contratti da Comuni e Province con la Cassa DD.PP. e oneri per il servizio di Tesoreria regionale, si riferiscono a spese ripartite a carattere pluriennale.

disegno di legge non comporta una revisione delle stime sull'impatto finanziario a suo tempo elaborate in sede di introduzione della misura (Legge di stabilità 2019). L'eventuale ulteriore perdita di gettito dell'IRAP che potrebbe derivarne, infatti, troverebbe capienza nella previsione elaborata in occasione dell'introduzione dell'agevolazione in parola³⁴.

L'articolo 68 della legge comporta una minore entrata per il bilancio regionale conseguente alla rinuncia, da parte dell'Amministrazione regionale, al proprio diritto di credito sorto nel caso in cui, a fronte della concessione di agevolazioni in materia di politiche abitative vengano violati gli obblighi di mantenimento della residenza e di non alienazione dell'alloggio da parte dei beneficiari, a seguito di gravi e comprovati motivi anche connessi alla preservazione dell'incolumità personale. La minore entrata viene quantificata nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge in € 6.440,00 per l'esercizio finanziario 2019³⁵, tuttavia non vengono evidenziate le modalità di copertura, né nella legge né nella citata relazione.

L'articolo 69 della legge apporta modifiche alla legge regionale n. 1/2016 estendendo il sostegno regionale finalizzato a migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi - oltre che agli interventi di installazione degli ascensori - agli adeguamenti degli ascensori in edifici privati esistenti. La RTF a corredo del disegno di legge evidenzia che detta disposizione non prevede nuovi oneri per l'Amministrazione regionale in quanto si inserisce tra le azioni di sostegno già previste dalla l.r. n. 1/2016, a valere sullo stanziamento della Missione 8, Programma 2, Titolo 2 del bilancio 2019-2021.

L'articolo 71 della legge, nel modificare l'articolo 57 della legge regionale n. 7/2000, eleva a 2 mila euro la soglia entro la quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito derivanti dalla concessione di incentivi e altre somme erogate per il

³⁴ Nella RTF a corredo della norma in argomento risulta specificato che "La stima dell'impatto finanziario era stata [...] individuata - in termini assolutamente approssimativi, non essendo assolutamente preventivabile l'adesione alla nuova agevolazione - per un importo variabile tra i 3.942.852 e i 4.731.422 di euro, calcolato per eccesso, ipotizzando l'adesione più consistente alla manovra agevolativa e dunque il mancato introito del gettito IRAP nella misura maggiore. In tale "range" si ritiene possa trovare adeguata collocazione anche l'eventuale incremento della perdita di gettito IRAP conseguente all'ampliamento della platea di soggetti interessati dall'agevolazione in parola, che vedrebbe ora ricompresi anche coloro che risultano disoccupati (per le stesse cause oggi previste dal legislatore regionale) da 48 mesi invece che da 24 mesi: ciò in quanto l'incidenza della modifica proposta non si ritiene conduca, statisticamente, ad un aggravio degli oneri a carico del bilancio regionale tale da superare le previsioni già condotte in occasione dell'introduzione con la Legge di stabilità regionale 2019 della manovra agevolativa in parola".

³⁵ Nella citata RTF risulta inoltre specificato che "atteso che la casistica è minima (due pratiche in 15 anni di rapporti contributivi) si ritiene, in caso di nuove successive revoche di contributo conseguenti ai motivi di cui alla norma proposta, che minima possa divenire anche a regime l'eventuale minore entrata nel bilancio regionale".

recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici. Detta modifica origina una minore entrata per il bilancio regionale che viene quantificata, nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, in € 1.652,22 (crediti iscritti negli esercizi 2015 e 2016), tuttavia non vengono evidenziate le modalità di copertura, né nella legge né nella citata relazione.

L'articolo 82 della legge concerne la concessione di un contributo all'INPS a copertura dei costi per assicurare, a favore della Regione, i servizi necessari alla gestione istruttoria delle domande della Misura attiva di sostegno al reddito. Il costo, quantificato in 33 mila euro per l'anno 2019 (capitolo 8194 di nuova istituzione) sulla base di un protocollo di Intesa fra INPS e le Regioni che hanno misure di contrasto alla povertà integrative di quelle statali (Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), viene coperto mediante storno di fondi dal capitolo che finanzia la suddetta Misura (cap. 8155), iscritto alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio 2019-2021.

L'articolo 90 della legge autorizza l'Amministrazione regionale a riconoscere anche al Comune di Pordenone - che non era stato ammesso al finanziamento per carenza di documentazione - il contributo a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani (*Eurodesk*) posto che *"le risorse che risultano ancora disponibili sul corrispondente capitolo di spesa, a seguito dell'assegnazione alle domande ammesse al cofinanziamento, sono sufficienti per la copertura del cofinanziamento"*³⁶ al citato Comune. Alla copertura dell'onere si provvede pertanto a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione 6, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2021.

L'articolo 97 della legge modifica l'articolo 10 della legge regionale 15/2010 in materia di conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto cartaceo prevedendo, qualora non si possa provvedere attraverso la stipula con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei suddetti supporti cartacei. L'onere, stimato in 50 mila euro per l'anno 2019 considerato il numero di tomi tavolari in condizioni critiche di conservazione, trova copertura a valere sullo stanziamento della Missione 1, Programma 3, Titolo 1 del bilancio 2019-2021³⁷.

³⁶ Come esplicitato nella RTF a corredo del disegno di legge.

³⁷ Si evidenzia che nella RTF non è stata evidenziata la modalità di copertura bensì è stato specificato "Fondi da reperire".

L'articolo 101 della legge, che modifica l'articolo 151, comma 1, della l.r. 53/1981, prevede il rimborso spese per la difesa in giudizio in caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Come evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, detta modifica non comporta oneri aggiuntivi in quanto introduce una nuova disciplina solo riguardo alle fattispecie per le quali è consentito il rimborso delle spese giudiziali. La legge specifica (art. 101, c. 3) che, per le finalità di cui al suddetto art. 151, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 1, Programma 11, Titolo 1 del bilancio 2019-2021.

L'articolo 103 della legge autorizza, ai fini del riconoscimento al personale dell'anzianità giuridica maturata presso la Regione, precedentemente all'inquadramento in ruolo, una spesa complessiva (onere inderogabile) di 85 mila euro³⁸ per il triennio 2019-2021 a valere sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (cap. 3557), con le corrispondenti ritenute previdenziali e assistenziali imputate su partite di giro in entrata (Titolo 9, Tipologia 90100 - cap. 9982) e spesa (Missione 99, Programma 1, Titolo 7, cap. 9982). L'onere trova copertura a mezzo di rimodulazione di fondi dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (cap. 3496 relativo al rimborso agli enti di appartenenza del trattamento economico fisso complessivo del personale comandato presso l'amministrazione regionale).

L'articolo 107 della legge ha tra l'altro apportato modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 in materia di delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, con la previsione di due Delegazioni trattanti (in luogo dell'unica precedentemente prevista) distinte per area di contrattazione (dirigenza e personale non dirigente). Ai fini della corresponsione, ai componenti delle suddette Delegazioni, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti, viene autorizzata una spesa complessiva di € 58.500 nel triennio 2019-

³⁸ Nella RTF a corredo dell'emendamento di Commissione 62 bis.1 che ha introdotto la norma in argomento risulta specificato quanto segue: "L'onere è stato quantificato applicando il maggior onere contributivo, pari complessivamente all'1% a carico dell'Amministrazione regionale, su un'imponibile rappresentato dalla stima delle retribuzioni in godimento da parte del personale interessato in servizio (retribuzione del D6 per 76 non dirigenti + 5 dirigenti)".

2021 - quantificata sulla base dell'onere previsto per la precedente Delegazione raddoppiato - a valere sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 (capitolo 3510). La spesa viene coperta attraverso rimodulazione delle risorse previste sulla già citata Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 (cap. 3557).

L'articolo 108 estende l'indennità prevista dall'art. 110, sesto comma della l.r. n. 53/1981 anche agli autisti di rappresentanza e agli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all'Ufficio di gabinetto e alla Presidenza della Regione, nonché al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento. Per tali fini viene prevista una spesa complessiva di € 12.875 nel triennio 2019-2021, per € 1.000 a valere sulla Missione 1, Programma 4, Titolo 1 (cap. 9650) e per € 11.875 a valere sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 (capp. 3594, 9670 e 9699). L'onere trova copertura per € 1.000 mediante storno dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 (capitolo 3557) e per € 11.875 mediante rimodulazione delle risorse stanziare sulla stessa Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio 2019-2020 (cap. 3557). Le relative ritenute previdenziali e assistenziali vengono imputate sulle partite di giro in entrata (Titolo 9, Tipologia 90100 - cap. 9982 e 1785) e spesa (Missione 99, Programma 1, Titolo 7, cap. 9982 e 9894).

L'articolo 112 della legge concerne l'applicazione, anche al personale trasferito dalle Province alla Regione, del trattamento economico di cui all'articolo 50, comma 1, della l.r. n. 10/2016. A tal fine viene autorizzata una spesa complessiva di € 15.990 nel triennio 2019-2021, per € 1.000 a valere sulla Missione 1, Programma 4, Titolo 1 (cap. 9650) e per € 14.990 a valere sulla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 (capp. 3557, 9670 e 9699). L'onere trova copertura in parte mediante storno di € 1.000 dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 (capitolo 3496) e per € 14.990 mediante rimodulazione delle risorse stanziare sulla citata Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio 2019-2020 (cap. 3496). Le relative ritenute previdenziali e assistenziali vengono imputate sulle partite di giro in entrata (Titolo 9, Tipologia 90100 - cap. 1785 e 9982) e spesa (Missione 99, Programma 1, Titolo 7, cap. 9894 e 9982).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.	Art. 3 azione pilota per la conservazione della specie Chamelea gallina	6. Per le finalità previste dal comma 2 [rimborso delle spese al Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone per realizzazione azione pilota per la conservazione della specie ittica autoctona Chamelea gallina] è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede per 134.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 21.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 145.000 euro per l'anno 2019 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
	Art. 4 interventi urgenti di contenimento delle popolazioni di cimice marmorata asiatica	5. Per le finalità previste dal comma 1 [contributo alle organizzazioni di produttori regionali riconosciuti per i prodotti mele e pere per la realizzazione di attività coordinate dall'ERSA finalizzate a limitare i danni arrecati alle colture dalla cimice marmorata asiatica] è autorizzata la spesa complessiva di 27.000 euro , suddivisa in ragione di 7.000 euro per l'annualità 2019 e 20.000 euro per l'annualità 2020 , a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno* di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. *in realtà trattasi di una rimodulazione di fondi.
	Art. 7 modifiche alla legge regionale 9/2007	2. All'articolo 87 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) omissis [...] b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali alle dipendenze degli altri Servizi dell'Amministrazione regionale o dell'ERSA, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione	3. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 87 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) e Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.>>.	
	Art. 26 contributi a PromoTurismoFVG per il progetto di sviluppo Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione”	3. Per le finalità di cui al comma 2 [contributo pluriennale a PromoTurismoFVG per realizzazione progetto di sviluppo “Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione”] è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro , suddivisa in ragione di 2 milioni per l’anno 2020 e 2 milioni per l’anno 2021 , a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	4. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2020 e 2021 all’interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
	Art. 32 finanziamento al Comune di Lignano Sabbiadoro per soccorso estivo	3. Per la finalità di cui al comma 1 [finanziamento al Comune di Lignano Sabbiadoro a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distacco dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva] è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	4. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.
	Art. 33 finanziamento al Comune di Grado per soccorso estivo	3. Per la finalità di cui al comma 1 [finanziamento al Comune di Grado a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distacco dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva] è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	4. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	Art. 38 contributo per lo sviluppo dell'utilizzo della lingua slovena	2. Per la finalità di cui al comma 1 [contributo all'Associazione Svet Slovenskih Organizacij per il sostegno dell'iniziativa Campionissimi 2019] è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.>>.	3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021.
	Art. 40 contributi straordinari a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale	3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 [contributi straordinari a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale] è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
	Art. 41 modifica all'articolo 3 della legge regionale 7/2002	2. Alle finalità di cui al alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002, come aggiunta dal comma 1 [sostegno con borse di studio o altre provvidenze economiche ai correzionali all'estero e ripatriati interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 42 modifiche alla legge regionale 7/2019	2. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2019, come modificati dal comma 1 [contributi per l'organizzazione di corsi formativi volti a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 43 assegnazione al Comune di Zoppola	2. Per le finalità di cui al comma 1 [assegnazione risorse al Comune di Zoppola per oneri connessi a controversie relative a espropri] è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 200.000 euro per l'anno 2019 mediante prelevamento dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 41.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020* mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 101.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020* mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 57.500 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020* mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti). * Si sottolinea che dagli atti contabili (variazioni di bilancio) risulta che le risorse indicate sono state stornate dagli stanziamenti relativi agli anni 2020 e 2021.
	Art. 45 modifiche alla legge regionale 31/2015	2. Alle finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 31/2015, come inserito dal comma 1, lettera a) [interventi per il rimpatrio delle persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 46 disposizioni finanziarie per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato	2. Per la finalità di cui al comma 1 [integrazione risorse stanziata per le convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato] è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.
	Art. 47 modifiche alla legge regionale 16/2014	4. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 3 [promozione realizzazione residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 48 disposizioni finanziarie per bando attività culturali	1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 14 della legge regionale 16/2014 [finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per la gestione triennale di accademie	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per 931.458,32 euro mediante prelevamento dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 351.683,51 euro mediante storno dalla Missione n. 18 (Relazioni con

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione], è autorizzata la spesa di 1.510.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 95.280,41 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 131.577,76 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
	Art. 52 contributo al Comune di Visco	3. Per le finalità di cui al comma 1 [concessione contributo al Comune di Visco per la realizzazione di un concorso di idee per valorizzazione in chiave storica e culturale dell'ex compendio dell'ex Campo di concentramento di Visco] è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
	Art. 65 modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006	1. Al comma 4 dell'articolo 2 bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole <<negli ultimi ventiquattro mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione>>.	
	Art. 68 rinuncia al credito in materia di politiche abitative	1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito derivanti dalla concessione di agevolazioni in materia di politiche abitative, sorti per violazione degli obblighi di mantenimento della residenza e di non alienazione dell'alloggio da parte dei beneficiari, a seguito di gravi e comprovati motivi che possano aver comportato grave pregiudizio non altrimenti evitabile alla preservazione dell'incolumità personale.	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	Art. 69 modifiche alla legge regionale 1/2016	2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 1/2016, come modificato dal comma 1, lettera a) [contributi per l'adeguamento di ascensori in edifici privati esistenti finalizzata alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico e di recupero], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Aspetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 71 modifica all'articolo 57 della legge regionale 7/2000	1. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole <<1.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<2.000 euro>>.	
	Art. 77 modifiche alla legge regionale 10/2011	2. Alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10/2011, come modificato dal comma 1 [programmi specifici di sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore presso le aziende per i servizi sanitari], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 82 rimborso di oneri all'INPS per la gestione della Misura attiva di sostegno al reddito	2. Per le finalità di cui al comma 1 [rimborso oneri all'Inps per mantenimento piattaforma informatica e servizi di cooperazione applicativa per la gestione della Misura attiva di sostegno al reddito] è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	3. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta al comma 2 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, esercizio 2019.
	Art. 90 contributo al Comune di Pordenone per adesione a Eurodesk	5. Per le finalità di cui al comma 1 [contributo a titolo di cofinanziamento al Comune di Pordenone per adesione a Eurodesk] si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 92 modifica all'articolo 8, comma 59 della legge regionale 25/2016	2. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 59, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1 [contributi regionali a Università, Organismi di ricerca e Imprese per Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 97 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15/2010	2. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 15/2010, come modificati dal comma 1 [affidamento servizio di restauro dei supporti cartacei per la conservazione delle iscrizioni tavolari e messa a disposizione attrezzature e materiale specifico per la citata attività di restauro], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		2019-2021.	
	Art. 99 modifiche all'articolo 20 della legge regionale 30/1968	5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 [compensi professionali dovuti all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale competente in materia di patrocinio legale, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato] si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 101 modifiche alla legge regionale 53/1981	3. Per le finalità di cui all'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981 come modificato dal comma 1, lettera b) [rimborso spese per la difesa in giudizio in caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	
	Art. 103 riconoscimento anzianità giuridica	3. Per le finalità previste dal comma 2 [riconoscimento anzianità giuridica maturata presso la Regione precedentemente all'inquadramento in ruolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, anche ai fini previdenziali] è autorizzata la spesa complessiva di 85.000 euro suddivisa in ragione di 17.000 euro per l'anno 2019 e di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 85.000 euro , all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 - 2021.
		5. In relazione al disposto di cui al comma 1, con riferimento alle ritenute previdenziali è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.	
		6. In relazione al disposto di cui al comma 1 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	<p>Art. 107 modifiche alla legge regionale 18/2016</p>	<p>4. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale 18/2016, come sostituito dalla lettera i) del comma 1 [indennità e gettoni di presenza Delegazione trattante pubblica di comparto], è autorizzata la spesa complessiva di 58.500 euro suddivisa in ragione di 8.500 euro per l'anno 2019 e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
	<p>Art. 108 modifica alla legge regionale 45/2017</p>	<p>2. Per le finalità previste dell'articolo 11, comma 22, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 1 [estensione indennità art. 110, sesto comma della l.r. n. 53/1981 anche agli autisti di rappresentanza e agli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all'Ufficio di gabinetto e alla Presidenza della Regione], è autorizzata la spesa complessiva di 12.875 euro suddivisa in ragione di 2.575 euro per l'anno 2019 e di 5.150 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021:</p> <p>a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 200 euro per l'anno 2019 e di 400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;</p> <p>b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 11.875 euro suddivisi in ragione di 2.375 euro per l'anno 2019 e di 4.750 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.</p>	<p>3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
	<p>Art. 112 trattamento economico del personale trasferito per mobilità dalle Province</p>	<p>2. Per le finalità previste dal comma 1 [retribuzione personale trasferito per mobilità dalle Province] è autorizzata la spesa complessiva di 15.990 euro suddivisa in ragione di 9.650 euro per l'anno 2019 e di 3.170 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021:</p> <p>a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 600 euro per l'anno 2019 e di 200 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;</p> <p>b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 14.990 euro suddivisi in ragione di 9.050 euro per l'anno 2019 e di 2.970 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.</p>	<p>3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 4.550 euro suddiviso in ragione di 2.750 euro per l'anno 2019 e di 900 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 10. Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” e del riconoscimento “Memoria del Vajont”.

Sintesi della legge.

La legge istituisce la “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, finanziando altresì gli interventi celebrativi volti a mantenere viva la memoria e a promuovere la consapevolezza del corretto rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

La proposta di legge, presentata il 25 gennaio 2019, risulta corredata dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall’art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 1° agosto 2019.

Disciplina finanziaria.

L’articolo 3 della legge autorizza una spesa di 300 mila euro nel triennio 2019-2021, finalizzata a promuovere le iniziative per mantenere viva la memoria della tragedia del Vajont - anche in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, istituti del sistema educativo e di istruzione, università, enti e associazioni - a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 8192 di nuova istituzione)³⁹.

L’onere, stimato a partire dalla previsione dello sviluppo delle varie iniziative previste anche tenuto conto di quanto stanziato dalla Regione Veneto per il medesimo scopo, trova copertura a mezzo prelevamento di complessivi € 300.000 dal fondo speciale destinato a nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 970090) iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021.

Si evidenzia che nella relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge viene evidenziato che le iniziative di cui trattasi *“saranno in ogni caso sviluppate dalla Giunta Regionale anche in funzione dello stesso budget a disposizione che rappresenta un tetto di spesa”*.

³⁹ Dagli allegati alla variazione contabile disposta a seguito della legge in argomento (di cui alla delib. G.R. n. 1197 del 12.7.2019) risulta altresì istituito un ulteriore nuovo capitolo di spesa (cap. 8983) relativo alle spese per l’indizione di avvisi per la premiazione di testi di laurea sulla “memoria del Vajont”, iscritto sempre alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2021. Con la variazione in oggetto non viene disposto nessuno stanziamento su detto capitolo.

Alla legge è allegato il prospetto denominato “Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere” di cui all’allegato 8 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” e del riconoscimento del “Memoria del Vajont”.	Art. 3 Disposizioni finanziarie	1. Per le finalità previste dall’articolo 2 [interventi e iniziative annuali per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”] è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2020-2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	2. All’onere complessivo di 300.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante prelevamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11. Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

Sintesi della legge.

Nell'ambito degli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale sito sul territorio regionale, anche immateriale e naturale, la legge disciplina, in particolare, la concessione di finanziamenti annuali ai soggetti gestori dei siti posti sotto la tutela dell'UNESCO, per far fronte agli oneri della gestione ordinaria, nonché di finanziamenti specifici concessi sulla base di quanto previsto nell'ambito dei programmi operativi di ciascun sito. Vengono altresì disciplinate le condizioni per il sostegno, da parte della Regione, delle candidature di beni del proprio territorio per il riconoscimento e l'inserimento nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO.

Il disegno di legge di iniziativa giuntale, presentato il 21 maggio 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 1° agosto 2019.

Disciplina finanziaria.

L'articolato normativo (articolo 8) prevede tra l'altro che la Regione, al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione riferiti all'ambito territoriale dei siti UNESCO, conceda finanziamenti ai gestori dei siti regionali sulla base di quanto previsto dal Programma operativo annuale adottato dagli stessi gestori. La quantificazione dell'onere previsto verrà definita nell'ambito della concertazione Regione-Autonomie locali ai sensi della l.r. n. 18/2015 (qualora il soggetto gestore del sito sia un ente locale) ovvero nell'ambito della legge regionale di stabilità dell'anno di riferimento (qualora il gestore del sito sia un soggetto diverso da un ente locale), come specificatamente evidenziato anche nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge.

Viene rimandata alla legge regionale di stabilità anche la quantificazione (e conseguente copertura) del finanziamento, previsto dall'articolo 12 della legge, destinato agli interventi

per garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale immateriale regionale.

L'articolo 20 della legge reca le disposizioni di carattere finanziario.

Ai fini del riconoscimento, al soggetto gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO, del finanziamento annuale finalizzato a garantire gli interventi di gestione ordinaria del sito medesimo (articolo 7), la legge autorizza una spesa complessiva di 780 mila euro per il biennio 2020-2021 - quantificata sulla base delle esigenze indicate dai soggetti gestori dei siti Unesco considerata la spesa storica per tali tipologie di intervento - di cui 270 mila in parte corrente e 510 mila in parte capitale, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titoli n. 1 (Spese correnti) e n. 2 (Spese in conto capitale) (capitoli 7889 e 7890 di nuova istituzione). Agli oneri di parte corrente viene fatto fronte a mezzo storno di fondi dalle seguenti partite contabili:

- per € 41.000 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitoli 9460, 9822 e 9874 relativi rispettivamente a versamenti all'Unione europea di somme riscosse in Tesoreria e a spese per esigenze operative correnti della Direzione centrale finanze);

- per € 191.000 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 1495, 1535 e 6160 relativi rispettivamente a spese per imposte e tasse a carico dell'Amministrazione regionale, spese e oneri per l'ottenimento di fidejussioni necessarie per il rimborso del credito iva e imposta di bollo - si osserva, peraltro, che il capitolo 1535 citato afferisce a spese ripartite a carattere pluriennale e il capitolo 1495 riguarda spese obbligatorie);

- per € 38.000 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitoli 773, 9849 e 9851 inerenti rispettivamente restituzione agli aventi diritto di somme riscosse in tesoreria, spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni e compensi per studi, indagini, collaborazioni ecc.).

Gli oneri di parte capitale, invece, trovano copertura a mezzo prelevamento dal fondo speciale per interventi relativi ai siti Unesco (capitolo 970132) iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2019-2021.

Per le medesime finalità di sostegno degli interventi di gestione ordinaria dei suddetti siti nonché per le ulteriori misure di sostegno previste al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione, conservazione, fruizione e valorizzazione dei medesimi siti UNESCO, in sede di prima applicazione della legge, viene autorizzata per il 2019 la spesa complessiva di 390 mila euro - di cui 135 mila di parte corrente e 255 mila di parte capitale - a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e n. 2 (Spese in conto capitale) (capitoli 7893 e 7894 di nuova istituzione). L'onere di parte corrente, pari a complessivi 135 mila euro per il 2019, trova copertura mezzo storno di fondi dalle seguenti partite contabili:

- per € 20.500 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitoli 9460, 9822 e 9874 relativi rispettivamente a versamenti all'Unione europea di somme riscosse in Tesoreria e a spese per esigenze operative correnti della Direzione centrale finanze);
- per € 87.500 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 1495 e 6160 relativi rispettivamente a spese per imposte e tasse a carico dell'Amministrazione regionale e imposta di bollo);
- per € 19.000 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitoli 773, 9849 e 9851 inerenti rispettivamente restituzione agli aventi diritto di somme riscosse in tesoreria, spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni e compensi per studi, indagini, collaborazioni ecc.);
- per € 8.000 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 11974 relativo a trasferimenti a

Comuni e UTI connessi al bilancio di liquidazione delle Province in materia di personale – trattasi di capitolo afferente spese obbligatorie).

Gli oneri di parte capitale per il 2019 (ovvero 255 mila euro), invece, trovano copertura nuovamente a mezzo prelevamento dal fondo speciale per interventi relativi ai siti Unesco (capitolo 970132) iscritto alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2019-2021.

La legge autorizza altresì una spesa una tantum di 10 mila euro per l'anno 2021 – quantificata sulla base della spesa storica sostenuta dai soggetti responsabili per l'avvio della gestione di un sito UNESCO - quale finanziamento a sostegno dell'avvio della gestione dei nuovi siti regionali inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale (articolo 9), a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 7891 di nuova istituzione). La copertura di detto onere viene assicurata attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) – Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitoli 712 e 9776 relativi rispettivamente a restituzioni agli aventi diritto di somme riscosse in tesoreria e non dovute e versamenti agli aventi diritto di somme riscosse in tesoreria).

La legge specifica altresì che gli oneri derivanti dall'istituzione di una struttura costituita da specifiche professionalità nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di cultura (articolo 13), al fine di garantire il supporto tecnico operativo per l'applicazione della legge medesima, trovano copertura a valere sulle risorse già stanziare alla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021. Pur preso atto di quanto specificato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, ovvero che *“la spesa relativa all'assunzione del personale, comunque disposto, anche tramite mobilità, graverà sui capitoli già in essere nei limiti delle disponibilità degli stessi e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica di cui, tra l'altro, all'art.56, comma 19 della LR 18/2016 (in ambito contabile si può fare riferimento al cap. 3557 per le spese retributive di natura continuativa e costante)”*, si evidenzia che la spesa prevista per l'istituzione della citata struttura tecnico operativa non risulta quantificata. Si osserva altresì in proposito che l'articolo 18, comma 5, della legge prevede specificatamente che, in sede di prima applicazione della stessa, la struttura di cui trattasi è

composta da cinque unità di personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità compartimentale o, in subordine, intercompartimentale.

Viene altresì prevista una spesa complessiva di 50 mila euro per il triennio 2019-2021 per il sostegno, da parte dell'Amministrazione regionale, alla candidatura per l'inserimento nella lista del patrimonio dell'UNESCO del Paesaggio rurale Collio-Brda tra Isonzo e Judrio nonché per il finanziamento agli enti locali che intendono presentare la candidatura di un bene culturale del proprio territorio per il riconoscimento UNESCO. L'onere in parola, previsto a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 7892 di nuova istituzione), trova copertura in parte (30 mila euro) mediante rimodulazione di fondi stanziati alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 6064 relativo agli interventi a favore dei siti Unesco del Friuli Venezia Giulia) e in parte (20 mila euro) mediante storno di fondi dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitoli 712 e 9776 inerenti rispettivamente restituzione agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria e non dovute e versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11.</p> <p>Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.</p>	<p>Art. 20 Norme finanziarie</p>	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 7 [finanziamento annuale per gli interventi di gestione ordinaria all'ente gestore del sito UNESCO] è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 510.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 255.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 95.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelievo di pari importo per ciascuno degli anni 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>3. Per le finalità di cui all'articolo 9 [finanziamento una tantum per avvio gestione dei nuovi siti regionali inseriti nella lista dei siti UNESCO] è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>5. Agli oneri derivanti dall'articolo 13 [assunzione personale a tempo indeterminato per garantire il supporto tecnico operativo relativo al patrimonio UNESCO] si provvede a valere sulle risorse stanziare sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1 [finanziamenti per il sostegno di nuove candidature UNESCO], e all'articolo 18, comma 8 [sostegno Progetto di candidatura per l'inserimento nel patrimonio UNESCO del Paesaggio rurale Collio-Brda tra Isonzo e Judrio], è autorizzata la spesa complessiva di</p>	<p>7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		50.000 euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, suddivisi in ragione di 20.000 euro per gli anni dal 2019 al 2020 e 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 20.000 euro , suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
		8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1 [finanziamenti per il 2019, in sede di prima applicazione, per interventi di gestione ordinaria siti regionali UNESCO e ulteriori finanziamento per conservazione, valorizzazione e fruizione di detti siti], è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 135.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 255.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.	9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2019, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 87.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 8.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
	Art. 8 Ulteriori misure di sostegno	4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 [interventi previsti nel Programma operativo] sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità . Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.	
	Art. 12 Misure di sostegno	1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, la cui misura è fissata con la legge regionale di stabilità .	

Legge regionale 30 luglio 2019, n. 12. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018.

Sintesi della legge.

La legge regionale in esame, di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, è composta da otto articoli contenenti, tra l'altro, i dati della gestione della competenza e dei residui dell'esercizio finanziario 2018 (articoli 2 e 3), i dati inerenti il fondo pluriennale vincolato (articolo 4), la situazione di cassa (articolo 5) e il dato dell'avanzo accertato derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2018 (articolo 6).

Il rendiconto dell'esercizio 2018 è stato positivamente esaminato da questa Sezione in sede di giudizio di parificazione (deliberazione n. FVG/19/2019/PARI del 12 luglio 2019, depositata il 17 luglio 2019).

La legge è entrata in vigore il 7 agosto 2019.

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13. Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Sintesi della legge.

Richiamata l'impostazione metodologica del controllo, come esplicitata nella Relazione cui risulta correlata la presente Appendice, si precisa che gli aspetti finanziari della legge regionale n. 13 in argomento costituiscono oggetto del controllo propedeutico alla parifica del rendiconto.

L'articolo 14 della legge è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 1.402.683,92 di cui 1.381.208,92 per il 2019, € 13.775,00 per il 2020, € 4.850,00 per il 2021 e € 2.850,00 per il 2022.

La legge è entrata in vigore il 10 agosto 2019 ed è stata successivamente modificata dalla legge regionale n. 16/2019 che ha apportato variazioni all'articolo 7 e all'articolo 8.

In data 8 ottobre 2019 (ricorso n. 108 del 15.10.2019) la legge è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri innanzi alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 9, comma 36, comma 51, lettera b) e comma 67 per diverse violazioni, tra cui i limiti alla potestà legislativa regionale, risultando invasivi della competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute", oltre a violazioni del principio di uguaglianza e di sussidiarietà orizzontale e del diritto alla salute. La questione risulta ancora pendente.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13. Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.	Art. 15 copertura finanziaria	1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 4.	
	Art. 14 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.	2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella N.

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14. Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

Sintesi della legge.

Il provvedimento dispone il riordino istituzionale e organizzativo delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) in un'ottica di contenimento dei costi e di efficientamento dell'azione svolta dalle medesime aziende. Oltre alla revisione generale della governance delle Ater, con l'introduzione del Consiglio di amministrazione e del Presidente, la legge prevede, entro il 1° marzo 2020, l'accorpamento dell'Ater Alto Friuli mediante fusione per incorporazione nell'Ater Udine pur mantenendo i presidi territoriali.

Il controllo sull'attuazione della legge e la valutazione dei risultati ottenuti sono disposti dalla clausola valutativa di cui all'articolo 19 che prevede la presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2020 e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, di una relazione contenente i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione, rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il disegno di legge (n. 56), presentato dalla Giunta regionale il 23 luglio 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 10 agosto 2019.

Disciplina finanziaria.

La legge non reca disposizioni di carattere finanziario e nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge è evidenziato che *“Il riordino delle Ater non comporta per la Regione oneri finanziari in quanto enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, ai quali si applica, per quanto compatibile, la disciplina generale delle persone giuridiche del libro V, titolo V, capo V, del codice civile”*.

Legge regionale 25 ottobre 2019, n. 15. Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

Sintesi della legge.

La legge è finalizzata al sostegno economico delle famiglie dei due agenti della Polizia di Stato, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, deceduti in data 4 ottobre 2019 durante l'espletamento del servizio presso la Questura di Trieste. A tal fine viene previsto un contributo straordinario di solidarietà, le cui modalità di erogazione sono disciplinate dall'articolo 1 della legge, nonché autorizzata la relativa spesa.

Il disegno di legge (n. 69), presentato dalla Giunta regionale il 15 ottobre 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 31 ottobre 2019.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 2 della legge reca le norme finanziarie e autorizza, ai fini dell'assegnazione del contributo straordinario di solidarietà in argomento, la spesa discrezionale di 200 mila euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio per gli anni 2019-2021 (capitolo 8574 di nuova istituzione).

La copertura dell'onere viene assicurata attraverso lo storno di fondi dalle seguenti partite:

- € 105.000,00 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitoli 469, 493, 1758, 1760 e 5000 inerenti rispettivamente spese per la convenzione con Poste Italiane spa per la gestione di un conto corrente postale, spese per il servizio di Tesoreria regionale, versamenti allo Stato e all'Unione Europea di somme riscosse in Tesoreria e spese per l'affidamento a specialisti esterni dell'incarico di revisione del rating della Regione FVG - si osserva che il cap. 493, i cui fondi sono oggetto di storno, è riferito a spese ripartite a carattere pluriennale obbligatorie);

- € 70.000,00 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitoli 94, 490, 1207, 1529 e 6160 inerenti rispettivamente spese per il rimborso agli aventi diritto del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, spese per la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione diretta dei tributi, restituzione agli aventi diritto dell’IRAP o dell’addizionale regionale all’Irpef per erroneo versamento sui conti di Tesoreria unica mista, spese per oneri di contenzioso tributario e imposta di bollo- si evidenzia che il citato cap. 490 è riferito a spese obbligatorie);

- € 25.000,00 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitoli 9778 e 9779 inerenti spese per versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria e non dovute).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 25 ottobre 2019, n. 15. Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.	Art. 2 Norme finanziarie	1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 [assegnazione contributo straordinario di solidarietà alle famiglie dei due agenti della Polizia di Stato deceduti in data 4 ottobre 2019 durante l’espletamento del servizio presso la Questura di Trieste], è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello Stato di previsione della spesa del Bilancio per gli anni 2019-2021.	2. All’onere complessivo di 200.000 euro derivante dal comma 1, si provvede per l’anno 2019 come di seguito indicato: a) mediante storno di 105.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; b) mediante storno di 70.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; c) mediante storno di 25.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16. Misure finanziarie intersettoriali.**Sintesi della legge.**

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese previste dalla medesima.

L'articolo 12 è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 3.833.846,46 (di cui € 1.633.846,46 per il 2019, € 1.100.000,00 per il 2020 e € 1.100.000,00 per il 2021).

La legge è entrata in vigore il 7 novembre 2019.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16. Misure finanziarie intersettoriali.	Art. 13 Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011.	1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.	
	Art. 12 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.	5. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.
		2. Per consentire la conclusione dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto la somma complessiva di 520.000 euro dovuti a seguito della sentenza n. 383/2019 della Corte d'Appello di Trieste relativa a procedura di esproprio di immobili transitati in proprietà all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. 3. È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza di cui al comma 2 ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011.	4. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17. Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Sintesi della legge.

La legge interviene strutturalmente per la difesa dei boschi dagli incendi e per la loro conservazione adeguando la normativa regionale ai principi introdotti dalla disciplina nazionale e razionalizzando le competenze e l'organizzazione delle strutture regionali competenti.

Inoltre, sono previsti i criteri per la redazione Piano regionale antincendio boschivo, sono istituiti l'Archivio regionale degli incendi boschivi e il coordinamento degli strumenti di pianificazione. Viene anche regolata l'attività della Sala Operativa Regionale di Protezione civile alla quale pervengono le segnalazioni d'incendio boschivo anche per tramite della Centrale Unica di Risposta 112.

Infine, il capo IV della legge disciplina l'impiego del volontariato e individua i divieti e le sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme poste a tutela del patrimonio boschivo.

Il disegno di legge (n. 65), presentato dalla Giunta regionale il 9 ottobre 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie si rinvencono all'articolo 21 della legge.

Innanzitutto, viene prevista una spesa complessiva di 40 mila euro per il biennio 2020-2021 per coprire gli oneri derivanti dall'utilizzo di professionalità esterne all'Amministrazione regionale a supporto degli uffici incaricati della redazione e della revisione del Piano regionale antincendio boschivo (articolo 7, comma 3). L'onere finanziario, previsto a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 7534 di nuova istituzione) è stato quantificato *"in via presuntiva sulla base di analoghi interventi nella redazione di piani particolarmente complessi"*

*come quello in esame, per la copertura di eventuali servizi da richiedere a studi specializzati a supporto degli uffici incaricati dell'elaborazione e della redazione del piano"*⁴⁰.

Sempre a valere sulla citata Missione 9, Programma 5, Titolo 1 del bilancio 2019-2020, vengono altresì previste:

- una spesa di ulteriori 40 mila euro nel biennio 2020-2021 finalizzata all'acquisto, da parte della Direzione centrale competente, di beni mobili a fini di antincendio boschivo (art. 17, c. 2) (capitolo 7538 di nuova istituzione) - detta spesa risulta quantificata in via presuntiva sulla base dei dati statistici riferiti alle annualità precedenti, tenuto conto del costo medio sostenuto per le medesime finalità realizzate ai sensi della disciplina di settore previgente;
- una spesa di 8 mila euro⁴¹ nel biennio 2020-2021 volta a sostenere le spese per il conseguimento e il rinnovo delle patenti di categoria superiore alla patente B (compresi i corsi propedeutici) del personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile impiegato per la conduzione dei mezzi speciali di antincendio boschivo (art. 17, c. 6) (capitolo 7537 di nuova istituzione);
- una spesa di 20 mila euro nel biennio 2020-2021 - quantificata in via presuntiva tenuto conto del costo medio sostenuto per le medesime finalità nelle annualità precedenti, realizzate ai sensi della disciplina di settore previgente - finalizzata a coprire le spese di parte corrente relative alla ricostruzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendi, attraverso la concessione di contributi a enti pubblici o a soggetti privati (art. 19, c. 4) (capitolo 7551 di nuova istituzione).

All'onere complessivo di 108 mila euro, previsto per le esigenze sopra evidenziate, viene fatto fronte a mezzo storno di fondi dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) del bilancio 2019-2020 (capitolo 6474 relativo a spese per l'esercizio, l'assicurazione, la manutenzione e il noleggio di mezzi speciali).

La legge prevede altresì le seguenti spese di parte capitale a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi

⁴⁰ Come esplicitato nella RTF a corredo del disegno di legge riferita alla norma in argomento.

⁴¹ Nella RTF a corredo della norma in argomento risulta specificato che l'onere è stato quantificato "sulla base del numero presunto di operatori che saranno assegnati alle attività di spegnimento degli incendi boschivi nel prossimo biennio, in sostituzione del personale che cesserà il servizio per quiescenza".

naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2019-2021:

- complessivi 20 mila euro per il biennio 2020-2021, calcolati in via presuntiva sulla base di interventi simili, per l'aggiornamento e l'implementazione degli strumenti software necessari a garantire la regolare tenuta dell'archivio regionale degli incendi boschivi e la puntuale rilevazione delle aree percorse dal fenomeno (art. 8, c. 1) (capitolo 7535 di nuova istituzione);

- complessivi 200 mila euro per il biennio 2020-2021 - quantificati in via presuntiva sulla base dei dati statistici riferiti alle annualità precedenti avuto riguardo del costo medio sostenuto per le medesime finalità - finalizzati all'esecuzione, anche in amministrazione diretta, delle opere e degli interventi volti alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (art. 17, c. 1) (capitolo 7536 di nuova istituzione);

- complessivi 20 mila euro per il biennio 2020-2021 - spesa quantificata in via presuntiva tenuto conto del costo medio sostenuto per le medesime finalità nelle annualità precedenti, realizzate ai sensi della disciplina di settore previgente - finalizzata a coprire le spese in conto capitale per la ricostruzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendi, attraverso la concessione di contributi a enti pubblici o a soggetti privati (art. 19, c. 4) (capitolo 7539 di nuova istituzione).

Ai summenzionati oneri di parte capitale, pari a complessivi 240 mila euro, viene assicurata la copertura attraverso lo storno di fondi dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2019-2021 (capitolo 6436 relativo alle spese per l'acquisto di mezzi speciali ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico).

La legge prevede altresì che gli oneri per l'adozione di convenzioni o procedure operative con organismi istituzionali pubblici e per la promozione di forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di previsione, prevenzione, lotta attiva e monitoraggio degli incendi boschivi, derivanti dalle attività avviate dalla Protezione civile della Regione (art. 4, c. 3), venga fatto fronte con le risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986, senza peraltro quantificare la spesa presunta.

Anche agli oneri derivanti dal finanziamento delle spese per il funzionamento della sede comunale di Protezione civile e alla manutenzione delle dotazioni operative delle locali squadre di Protezione civile, nonché per il finanziamento delle organizzazioni di volontariato che svolgono antincendio boschivo (articolo 14, comma 6), viene fatto fronte attraverso le risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla citata legge regionale. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo della corrispondente norma del disegno di legge in argomento risulta evidenziato quanto segue *“Sono stati concessi finanziamenti per l’anno 2019 per un ammontare pari ad euro 204.674,00. Gli oneri relativi ai finanziamenti che verranno concessi nei prossimi esercizi trovano copertura nelle risorse allocate sul Fondo medesimo”*. Non risulta peraltro quantificato con certezza l’onere per gli esercizi successivi al 2019.

Il citato Fondo regionale per la Protezione civile assicura altresì la copertura degli oneri previsti a fronte della contrazione della polizza assicurativa a favore del personale regionale impiegato nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi e di tecniche di fuoco prescritto, nonché dei volontari delle organizzazioni di volontariato che svolgono le medesime attività di antincendio boschivo (art. 16). La relazione tecnico finanziaria a corredo della norma in argomento specifica, in merito, che *“Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, la Protezione civile della Regione ha stipulato, a favore degli operatori di protezione civile, polizze assicurative a copertura dei rischi da infortuni, responsabilità civile contro terzi e tutela legale dei soli volontari di protezione civile i cui oneri nell’ultimo anno contrattuale ammontano a circa euro 207.000,00. Una quota di tali polizze assicurative è destinata alla copertura delle attività connesse all’antincendio boschivo. Anche le polizze future trovano copertura nelle risorse allocate sul Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 33 della legge regionale 64/1986”*.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17. Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.	Art. 21 Disposizioni finanziarie.	<p>2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1 [rilevazione delle aree percorse dagli incendi boschivi per inserimento nell'archivio regionale], è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>8. All'onere complessivo di 240.000 euro, suddiviso in ragione 120.000 euro per l'anno 2020 e 120.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3 e 6, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1 [esecuzione opere e interventi volti alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi previsti dal Piano regionale antincendio boschivo], è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>6. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 4 [spese in conto capitale per ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e di urgenza per la tutela di valori ambientali, paesaggistici o per difesa fitopatologica], è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3 [oneri per affidamento a soggetti esterni della redazione e revisione del Piano regionale antincendio boschivo], è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p> <p>4. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2 [acquisizione di beni mobili a fini di antincendio boschivo], è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p> <p>5. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 6 [spese per il conseguimento e il rinnovo delle patenti di categoria superiore alla patente B del personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile impiegato per la conduzione dei mezzi speciali di antincendio boschivo], è autorizzata la spesa complessiva di 8.000 euro, suddivisa in ragione di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>9. All'onere di 108.000 euro, suddiviso in ragione 54.000 euro per l'anno 2020 e 54.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 4, 5 e 7, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>7. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 4 [spese correnti per ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e di urgenza per la tutela di valori ambientali, paesaggistici o per difesa fitopatologica], è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>10. Agli oneri derivanti dalle attività avviate dalla Protezione civile della Regione ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 3 [convenzioni, procedure operative e forme di collaborazione per attività di previsione, prevenzione, lotta attiva e monitoraggio degli incendi boschivi], si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.</p>	
		<p>11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14, comma 6 [finanziamento annuale ai Comuni che sostengono le spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di antincendio boschivo e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative della locale squadra di volontariato di Protezione civile], e all'articolo 16 [polizza assicurativa a favore del personale regionale e dei volontari impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi] si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.</p>	
		<p>12. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 [sanzioni per violazioni di divieti e prescrizioni in materia di incendi boschivi] sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18. Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

Sintesi della legge.

Il provvedimento apporta modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 inerente gli interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

In particolare, vengono specificate le modalità attraverso le quali viene attuata la promozione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nonché modificata la composizione del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, creando altresì un sistema di coordinamento tra i soggetti coinvolti.

Il disegno di legge (n. 63), presentato dalla Giunta regionale il 2 ottobre 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale. Parimenti, anche gli emendamenti d'Aula risultano corredati dalla prevista relazione tecnico finanziaria.

La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2019.

Disciplina finanziaria.

La disposizione di cui all'articolo 5 della legge ha modificato, tra l'altro, la composizione del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 19/2000, riducendo peraltro il numero dei membri.

Gli oneri relativi ai compensi spettanti ai componenti del suddetto Comitato (gettoni di presenza e spese di trasferta), nella rinnovata composizione, trovano copertura a valere sullo stanziamento già previsto alla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021.

Nella relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti d'Aula risulta specificato che le modifiche alla legge regionale 19/2000 introdotte dal provvedimento in esame non comportano ulteriori nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Inoltre, con riferimento alle

modifiche introdotte dal citato articolo 5, la medesima relazione evidenzia che *“agli oneri si farà fronte con le risorse finanziarie già previste a carico del bilancio regionale in considerazione del risparmio ottenuto dalla riformulazione della composizione del Comitato”*.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).</p>	<p>Art. 5 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000.</p>	<p>2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 1 [riformulazione composizione Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 19. Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015.

Sintesi della legge.

Il provvedimento recepisce formalmente i principi fondamentali dell'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019, intervenendo con espresse modifiche alla legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale del Friuli Venezia Giulia.

In particolare, oltre alla perimetrazione del Sistema integrato (composto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dagli enti locali situati sul suo territorio e dai rispettivi enti strumentali e organismi interni), la legge pone a carico della Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, l'onere di *“definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche”*.

Il disegno di legge (n. 67), presentato il 15 ottobre 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2019 e non comporta nuovi oneri finanziari, come esplicitato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge.

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20. Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

Sintesi della legge.

La legge recante disposizioni per la tutela delle minoranze linguistiche presenti in regione è orientata a conformare la disciplina esistente in materia al nuovo assetto del territorio e delle competenze conseguenti alla soppressione delle Province nonché ad armonizzare le discipline esistenti per la tutela delle diverse minoranze linguistiche. Altre disposizioni valorizzano l'adeguamento conseguente all'inserimento del Comune di Sappada nella Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito del distacco dalla Regione Veneto.

Il disegno di legge (n. 68), presentato il 15 ottobre 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti presentati in Aula risultano corredati dalla relazione tecnico finanziaria in forma semplificata.

La legge è entrata in vigore il 21 novembre 2019.

Disciplina finanziaria.

Le norme di carattere finanziario si rinviengono all'articolo 45 della legge.

Viene in particolare autorizzata una spesa di 40 mila euro per l'anno 2019 a fronte del finanziamento straordinario concesso all'ARLeF per il supporto alla realizzazione della Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale n. 29/2007 (art. 40)⁴², a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2020 (capitolo 7732 di nuova istituzione). La copertura della suddetta spesa viene assicurata mediante storno di fondi dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-

⁴² Nella RTF a corredo del disegno di legge risulta specificato che l'onere finanziario è stato quantificato sulla base delle spese sostenute per la realizzazione delle precedenti edizioni della Conferenza in argomento.

2020 (capitolo 1758 inerente versamenti allo Stato di somme riscosse in Tesoreria in conformità a leggi dello Stato).

La legge autorizza inoltre, sempre a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 7733 di nuova istituzione), una spesa di 20 mila euro per l'anno 2019 per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative connesse alla realizzazione della Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca (art. 41). A tale onere, quantificato in base alle precedenti edizioni delle Conferenze delle altre minoranze linguistiche⁴³, si provvede nuovamente a mezzo storno di fondi dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2020 (capitolo 1758 inerente versamenti allo Stato di somme riscosse in Tesoreria in conformità a leggi dello Stato).

La legge dispone altresì che le spese relative ai compensi previsti a favore dei componenti della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena (art. 4), precedentemente non disciplinati, trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti già previsti a carico della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 582, come indicato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, relativo a spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese ecc.).

Anche i finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, come modificati dall'articolo 12 della legge - che ha riformulato l'articolo 22 della l.r. n. 26/2007 dando la possibilità di accedere a detti finanziamenti anche ad enti e associazioni non iscritte all'Albo di cui all'art. 5 della medesima legge - trovano copertura nell'ambito di risorse già stanziata sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitoli 5595 e 5546, come indicati nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di

⁴³ Come evidenziato nella RTF a corredo del disegno di legge in argomento.

legge, relativi a contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale).

Sulla medesima Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2019-2021 trovano parimenti copertura, sempre nell'ambito di fondi già previsti, gli oneri connessi alla concessione di finanziamenti per le attività e iniziative promosse e svolte dalle associazioni iscritte al nuovo Albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica friulana introdotto a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 21 della legge all'art. 24 della l.r. n. 29/2007 (precedentemente il suddetto articolo 24 prevedeva riferimenti diretti a singole realtà associative), nonché gli oneri relativi al finanziamento annuale riconosciuto alla Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine (art. 21), oltre agli oneri inerenti il finanziamento a sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana di cui all'articolo 23 della l.r. n. 29/2007, ora esteso anche a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine (art. 20) e agli oneri correlati alla possibilità di istituire uno sportello con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti l'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali (art. 30) (dette spese, secondo quanto esposto nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge in argomento, farebbero carico agli stanziamenti dei capitoli 5548 e 5549 - relativi a sovvenzioni agli enti riconosciuti per attività di tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana, 6649 - relativo al finanziamento a Informazione Friulana soc. coop. Di Udine al fine di garantire adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana, e 5541 - relativo alla sovvenzione all'Associazione Filologica Friulana "G. Ascoli" per l'attività di tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

La legge prevede infine che le spese relative ai compensi previsti a favore dei componenti della Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, la cui composizione è stata modificata dall'articolo 15 della l.r. n. 20/2009 (art. 37), trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti già previsti a carico della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 582, relativo a spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese ecc., come indicato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge).

Si osserva, per tutte le summenzionate disposizioni che prevedono la copertura nell'ambito di stanziamenti già previsti, che le relative relazioni tecnico finanziarie si limitano a evidenziare i capitoli del bilancio sui quali sarebbero già esistenti le risorse utilizzabili per le finalità previste dalla legge, senza ulteriori elementi di valutazione degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni ovvero dalle clausole di neutralità finanziaria.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20.</p> <p>Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.</p>	<p>Art. 45 Norme finanziarie.</p>	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 40 [finanziamento straordinario all'ARLeF per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate alla Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della l.r. 29/2007] è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>3. Per le finalità di cui all'articolo 41 [spese per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate alla realizzazione della Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca] è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>
		<p>5. Alle finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, come modificato dall'articolo 4 [compensi ai componenti della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>6. Alle finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'articolo 12 [finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>7. Alle finalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 29/2007, come modificato dall'articolo 20 [finanziamento a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine a sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>8. Alle finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 29/2007, come sostituito dall'articolo 21 [oneri relativi al finanziamento annuale riconosciuto alla Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>9. Alle finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2009, come modificato dall'articolo 30 [istituzione di uno sportello con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti l'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>10. Alle finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2009, come modificato dall'articolo 37 [spese relative ai compensi previsti a favore dei componenti della Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia], si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021</p>	

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21. Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Sintesi della legge.

L'obiettivo fondamentale della legge consiste nel superamento delle Unioni territoriali intercomunali mediante la reintegrazione dell'autonomia gestionale dei Comuni, da conseguire attribuendo un ruolo primario alla Regione e valorizzando le forme collaborative tra enti locali.

La legge focalizza la sua attenzione su modelli completamente diversi da quelli individuati dalla precedente disciplina normativa (l.r. 26/2014). La relazione illustrativa conferma la *ratio* della legge rivolta alla risoluzione delle criticità dei Comuni tramite la costituzione di forme associative di libera associazione per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e l'istituzione degli Enti di decentramento regionale deputati all'esercizio delle funzioni precedentemente esercitate dalle Province.

Le forme di gestione associata di funzioni sono individuate dall'art. 3. Si tratta nel dettaglio delle convenzioni, delle Comunità e delle Comunità di montagna. Le prime disciplinano lo svolgimento coordinato di determinate funzioni o servizi tra enti locali. Quanto alle Comunità, individuate come enti locali cui i Comuni possono aderire volontariamente, si evidenzia che la legge stessa ne definisce le modalità di costituzione, l'organizzazione e gli organi di governo. Per i Comuni montani, che presentano maggiori criticità, sono istituite cinque comunità di montagna corrispondenti ad altrettante zone omogenee ed è prevista la costituzione di una ulteriore per la zona omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane.

Infine, nell'ambito delle disposizioni transitorie per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali (titolo III), assume rilievo l'istituzione di quattro enti di decentramento regionale, aventi una competenza territoriale coincidente con quella delle ex Province, ai quali sono trasferite le funzioni precedentemente svolte dalle Province, tra cui emergono quelle relative all'edilizia scolastica.

Il disegno di legge (n. 71), presentato il 28 ottobre 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti presentati in Commissione e in Aula risultano corredati dalle relazioni tecnico finanziarie in forma semplificata.

La legge è entrata in vigore il 19 dicembre 2019.

Disciplina finanziaria.

L'articolo 41 della legge specifica che gli oneri derivanti dalla stessa, che si concretizzeranno anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, *“saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie”*.

Dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, emerge che il medesimo non comporta oneri finanziari in quanto *“reca i principi generali della riforma di riordino delle forme collaborative tra enti locali rinviando alle successive leggi finanziarie la determinazione delle risorse relative alle funzioni trasferite ed oneri connessi”*.

Si osserva che l'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante le norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale, demanda espressamente alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della spesa relativa ad attività o interventi a carattere continuativo e ricorrente autorizzate da singole leggi regionali.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.	Art. 41 Norme finanziarie	1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie.	

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22. Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

Sintesi della legge.

La legge si pone in continuità con i principi introdotti dalla l.r. 27/2018 intervenuta sull'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale che ha definito un radicale cambiamento rispetto al quadro preesistente.

La relazione illustrativa evidenzia l'obiettivo della legge che trova fondamento sull'analisi dei bisogni di salute della popolazione, sull'andamento demografico e sulle criticità esistenti nel settore per poi valorizzare, tra l'altro, il percorso di riduzione delle aziende con l'incremento della loro dimensione, il miglioramento dell'integrazione ospedale-territorio e lo sviluppo del sistema socio-sanitario.

Novità importanti pongono al centro e ridefiniscono il sistema della programmazione sanitaria e socio-sanitaria coinvolgendo anche gli enti locali e gli organismi portatori di interessi nel settore. Nell'ambito della riorganizzazione del sistema, la legge intende dare centralità all'integrazione socio-sanitaria individuata come strumento funzionale alla presa in carico congiunta dei casi e alla valutazione multidimensionale del paziente portatore di bisogni complessi.

Un ruolo fondamentale è attribuito ai distretti deputati alla presa in carico degli assistiti per l'accesso ai servizi previsti nel percorso di cura e al governo della domanda di salute. Sono previsti percorsi assistenziali a domicilio volti a favorire il recupero dell'autonomia e strutture di assistenza intermedia quali le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice* e gli ospedali di comunità.

L'art. 18 prevede che nelle sedi distrettuali dei Comuni di Azzano Decimo, Cividale del Friuli, Codroipo, Cormons, Gemona del Friuli, Grado, Maniago e Sacile siano garantite, oltre

all'assistenza ambulatoriale, anche le funzioni intermedie tra l'assistenza ospedaliera e l'assistenza socio-sanitaria svolte dalle strutture di assistenza intermedia.

Si segnala anche il ruolo attivo attribuito alle farmacie convenzionate, non solo per la distribuzione dei farmaci ma anche per l'erogazione dei servizi di comunità assieme ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.

Nell'ottica di assicurare uniformità dei livelli di risposta, il sistema emergenza-urgenza è organizzato in modo unitario affidandone il coordinamento all'Agenzia regionale di coordinamento per la salute.

Riguardo al settore dell'assistenza ospedaliera è ribadito il modello "hub and spoke" concentrando le specializzazioni nei presidi ospedalieri. La rete ospedaliera regionale disporrà dei presidi ospedalieri di base (con bacino d'utenza tra 80 mila e 150 mila abitanti) e di presidi ospedalieri di I e II livello in base al bacino d'utenza: Santa Maria degli Angeli di Pordenone, Santa Maria della Misericordia di Udine, Cattinara e ospedale Maggiore di Trieste.

I presidi ospedalieri specializzati che assicurano l'assistenza ospedaliera relativamente a peculiari specialità sono l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano e l'Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta" con sede a Udine e a Gemona del Friuli.

Il controllo sull'attuazione della legge e la valutazione dei risultati ottenuti sono disposti dalla clausola valutativa di cui all'articolo 70 della legge che prevede la presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta regionale, di una relazione annuale (la prima delle quali entro il 31 dicembre 2020 e le successive entro il 30 giugno di ciascun anno) che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti evidenziando anche i risultati del processo di riorganizzazione. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in occasione delle successive attività di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

Il disegno di legge (n. 70), presentato il 24 ottobre 2019, risulta corredato dalla relazione tecnico finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale. Anche gli emendamenti presentati in Commissione e in Aula risultano corredati dalle relazioni tecnico finanziarie in forma semplificata.

La legge è entrata in vigore il 19 dicembre 2019.

Disciplina finanziaria.

Le disposizioni finanziarie inerenti la legge in esame si rinvencono nell'articolo 69.

Va in primis rilevato che la relazione tecnico finanziaria allegata al disegno di legge specifica che *“in relazione al perimetro di interventi specificati negli atti di pianificazione e programmazione per il Servizio sanitario e sociosanitario regionale, il disegno di legge in questione non comporta nuove e ulteriori spese rispetto ai fondi già presenti a bilancio regionale”*. A ciò si aggiunge l'evidenza che il provvedimento, introducendo norme volte alla riorganizzazione, in modo organico, dei livelli di assistenza sanitaria e sociosanitaria, rappresenta la seconda fase della riforma dell'assetto istituzionale e organizzativo dettata dalla legge regionale n. 27/2018, già esaminata in sede di controllo inerente le tipologie di coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel corso dell'anno 2018⁴⁴. In tale contesto la Sezione aveva richiamato i dettami enunciati dalla Consulta nella sentenza n. 224 del 2014, in relazione a una legge (provinciale) recante l'adozione di misure riorganizzative di rilevanza sistemica, volti a precisare che *“il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale [...] cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili. Nel caso di norme a regime, come quelle di specie, dette operazioni devono essere riferite sia all'esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti”*.

Tornando alle norme finanziarie, le medesime evidenziano che gli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale sono iscritti alla Missione 13 (Tutela della salute) come segue⁴⁵:

- Per le finalità di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 65 della legge si provvede a valere sullo stanziamento del Programma 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 4364 inerente le attività degli enti del servizio

⁴⁴ Si veda in merito la “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri” di cui alla delibera di questa Sezione n. 18/2019. In tale sede la Sezione aveva evidenziato la sussistenza di problematiche attinenti la significatività dell'ammontare delle riprogrammazioni di risorse esistenti in bilancio (nella fattispecie il fondo sanitario regionale), il cui importo non era stato quantificato, nonché di problematiche concernenti l'estensione agli esercizi successivi degli effetti finanziari conseguenti alle modifiche normative apportate dalla legge.

⁴⁵ I riferimenti ai capitoli sono tratti dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge.

sanitario regionale, cap. 4365 inerente le attività degli enti del servizio sanitario regionale - monitoraggio fauna, cap. 4379 inerente le attività degli enti del servizio sanitario regionale - finanziamento destinato alla gestione della parte corrente del SSR e soggetto agli atti di programmazione annuale del SSR adottati dalla Giunta Regionale - cap. 6769 inerente i contributi agli enti del SSR per interventi di disinfestazione dalle zanzare);

- Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) della legge si provvede sempre a valere sullo stanziamento del Programma 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo Cap. 4757 inerente il finanziamento alle università per attivazione borse di studio per la formazione medica specialistica riservate a laureati non medici di area sanitaria, cap. 7050 inerente il finanziamento alle università degli studi di Trieste e di Udine per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e/o ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, cap. 7051 inerente il finanziamento alle università per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici, aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'Università e ricerca e cap. 4364 inerente le attività degli enti del servizio sanitario regionale);
- Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) della legge si provvede a valere sullo stanziamento del Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 4370 inerente contributi alle università per progetti di ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa e cap. 4375 inerente contributi agli enti di ricerca per i medesimi progetti citati);
- Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 1, della legge si provvede nuovamente sullo stanziamento del Programma 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 4364 inerente le attività degli enti del servizio sanitario regionale);
- Per le finalità dell'articolo 39, comma 1, della legge si provvede, relativamente alle spese correnti, sullo stanziamento del Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitoli 229, 250, 251, 343,

479 inerenti spese correnti per piano SIIR sanità e cap. 4824 inerente contributi agli enti del SSR per garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica); relativamente alle spese in conto capitale si provvede invece sullo stanziamento del citato Programma 7 ma sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio 2019-2021 (capitoli 318 e 330 inerenti spese in c/capitale per piano SIIR sanità);

- Per le finalità dell'articolo 40 della legge si provvede sullo stanziamento del Programma 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), rispettivamente al Titolo 1 per le spese correnti (capitolo 4354 inerente interventi per la realizzazione di opere di edilizia sanitaria e acquisizione di apparecchiature sanitarie mediante strumenti di locazione finanziaria e finanza di progetto e cap. 4358 inerente i trasferimenti agli enti del SSR per i medesimi interventi citati) e al Titolo 2 per le spese in conto capitale (capitolo 4398, cap. 6928, cap. 7504 e cap. 7505 inerenti finanziamenti di investimenti nella Regione per il servizio sanitario nazionale);
- Infine, per le finalità dell'articolo 66 e all'articolo 27 della legge regionale n. 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della legge si provvede sullo stanziamento del Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio 2019-2021 (capitolo 4721 inerente spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni).

Si osserva, per le summenzionate disposizioni che comportano la copertura nell'ambito di stanziamenti già previsti, che le relative relazioni tecnico finanziarie si limitano a evidenziare i capitoli del bilancio sui quali sussistono le risorse (disponibili per il finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base del bilancio regionale) utilizzabili per le finalità previste dalla legge, senza ulteriori specificazioni in merito alle disponibilità dei suddetti capitoli.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22.</p> <p>Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.</p>	<p>Art. 69 norma finanziaria</p>	<p>1. Per le finalità di cui agli articoli 12 [aziende pubbliche di servizi alla persona], 15 [funzioni dell'assistenza distrettuale], 16 [organizzazione dell'assistenza medica primaria], 17 [Dipartimenti delle dipendenze e della salute mentale], 18 [sedi distrettuali], 19 [cure domiciliari], 20 [strutture di assistenza intermedia], 21 [farmacie convenzionate], 23 [Dipartimento di prevenzione], 24 [promozione della salute], 25 [sanità e benessere animale], 26 [strutture ospedaliere] e 65 [accordi contrattuali], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>2. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) [risorse per formazione di base, specialistica e continua <i>post-lauream</i> del personale del Servizio sanitario regionale], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>3. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) [risorse per ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa], e comma 3 [forme di collaborazione con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) DI Trieste e con enti scientifici di ricerca operanti sul territorio regionale], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>4. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 1 [centri di formazione per l'assistenza sanitaria], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>5. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1 [informatizzazione del Servizio sanitario regionale], si provvede, relativamente alle spese correnti, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>6. Per le finalità di cui all'articolo 40 [ammodernamento tecnologico del Servizio sanitario regionale] si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	
		<p>7. Per le finalità di cui all'articolo 66 e all'articolo 27 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 [Commissione regionale per le politiche sociali], si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.</p>	

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23. Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

La legge non è commentata perché è, per definizione, priva di disposizioni di rilevanza finanziaria.

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24. Legge di stabilità 2020.

La legge non è commentata perché è essa stessa che dà copertura alle spese da essa previste per gli esercizi 2020 - 2022.

L'articolo 13 della legge è una disposizione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 15.788,42 (di cui € 5.288,42 per il 2020, € 3.000,00 per il 2021, € 3.000,00 per il 2022, € 3.000,00 per il 2023 ed € 1.500,00 per il 2024).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24. Legge di stabilità 2020.	Art. 13 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio	1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella N.	2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25. Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.

La legge non è commentata perché è essa stessa che quantifica le risorse disponibili per gli esercizi 2020 - 2022.

INDICE

Esiti del controllo. Osservazioni sulle specifiche risultanze.....	5
Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 1 recante modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.....	18
Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2 recante norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.	21
Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).....	25
Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4. Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.	33
Legge regionale 18 aprile 2019, n. 5. Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.	38
Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6. Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.....	39
Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7. Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.	57
Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8. Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13. ...	62
Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9. Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.....	64

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 10. Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” e del riconoscimento “Memoria del Vajont”	84
Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11. Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell’UNESCO.....	86
Legge regionale 30 luglio 2019, n. 12. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2018.	93
Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13. Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.	94
Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14. Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.	95
Legge regionale 25 ottobre 2019, n. 15. Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.....	96
Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16. Misure finanziarie intersettoriali.....	98
Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17. Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.	99
Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18. Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).	106
Legge regionale 7 novembre 2019, n. 19. Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015. ...	108
Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20. Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.....	109
Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21. Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.	114

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22. Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.....	116
Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23. Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.	122
Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24. Legge di stabilità 2020.	122
Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25. Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.	122

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Sintesi criticità e problematiche emerse a seguito del controllo	5
--	---

L'istruttoria è stata curata dalla dott.ssa Barbara RIZZI. Ha collaborato la dott.ssa Lorena DRI.

FABRIZIO PICOTTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
09.07.2020 10:22:49
CEST



CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FVG - UFFICIO DISTACCATO DI UDINE

